

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 13 SETTEMBRE 2011

N. 141



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1783

Comune di Bisceglie (BAT) - Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esondazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.Rettifica D.G.R. n.1109 del 19/5/2011. Proponente: Servizio Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento S.T.P.BA/FG.
Pag. 25970

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1784

Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase. Piano triennale di attività 2009-2011 “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, ai sensi della L.r. n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2011 ad integrazione della convenzione n.12771 di rep. del 04/058/2011.
Pag. 25974

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1785

Costituzione della Fondazione per la conservazione del patrimonio genetico, tutela e valorizzazione della razza asinina “Asino di Martina Franca” presso l'Azienda Russoli di proprietà della Regione Puglia.
Pag. 25985

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1786

Linee Guida per la predisposizione dei Piani dei Controlli Marchio “Prodotti di Puglia” ai sensi della Procedura di Utilizzo del Marchio approvata con D.D.S. n. 431 del 15 dicembre 2010 - Approvazione.
Pag. 26003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1787

Contenzioso Piccolo Vincenzo c/Regione Puglia. Ordinanza TAR Bari n. 522/2011
Pag. 26025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1789

PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.1 - Azione 3.1.1. Direttive al Responsabile della Linea 3.1 per il finanziamento della seconda tranche dei programmi di investimento delle ASL pugliesi. Asse-

gnazione delle risorse finanziarie Cap. 1153010 - UPB 6.3.9.
Pag. 26026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1790

PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.1 - Azione 3.1.1. Direttive al Responsabile della Linea 3.1 per il finanziamento dei programmi di investimento delle Aziende Ospedaliere pugliesi. Assegnazione delle risorse finanziarie Cap. 1153010 - UPB 6.3.9.
Pag. 26031

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1791

L.R. 30.09.2004 n. 15 e s.m.i. - Valorizzazione del patrimonio immobiliare di I.P.A.B. ed A.S.P. della Regione Puglia “Approvazione studio di fattibilità”.
Pag. 26035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1792

Artt. 13 e 14 della L. R. n. 19/2006. Approvazione piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali 2011-2012 e assegnazione risorse a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1..
Pag. 26075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1793

Del. G. R. n. 1982 del 28 ottobre 2008 - L. R. n. 19/2006, art. 23 co. 1 lett. c) e art. 33 co. lett. c) - “Assegno di cura per i carichi familiari connessi alle non autosufficienze”. A. D. n. 27/2010. Integrazione finanziamento a valere su Cap. 785000 - UPB 5.2.1 e scorrimento graduatorie definitive.
Pag. 26080

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1794

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 17, comma 1 lett. e). Competenze delle Province per l'assistenza e l'integrazione scolastica per audiolesi e videolesi. Direttiva per l'assegnazione delle risorse FNPS 2010 alle Province per gli aa.ss. 2010-2011 e 2011-2012.
Pag. 26084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1795

L.R. n. 19/2006 art. 67, comma 1 - Del. G. R. n. 1875 del 13.10.2009 “Approvazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011” - Riparto risorse FGSA 2011 e stanziamento per il cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona II triennio.
Pag. 26087

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1783

Comune di Bisceglie (BAT) - Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esondazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato. Rilascio Parere Paesaggistico in deroga art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Rettifica D.G.R. n. 1109 del 19/5/2011. Proponente: Servizio Lavori Pubblici Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

“Con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 comma 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che, fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III), sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di premiente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ex titolo II del D.Lv. n°490/99 e dell'art.5.01 del Piano, viene concessa:

- per opera regionale, contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente richiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/i Comune/i interessato/i che deve/devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

(Iter procedurale)

- Con nota n. 18246 del 16/3/2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio al n. 2595 del 16.03.2011, il Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Coordinamento STP BA/FG ha presentato la richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione, in agro di Bisceglie, di Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esondazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato in zona Pantano da eseguirsi ai sensi dell'art.146 del DPR 554/99.

In ordine all'intervento di cui trattasi il competente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della documentazione scritto-grafica pervenuta ed ha preventivamente trasmesso, ai sensi del comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, la propria relazione tecnica illustrativa alla competente Soprintendenza quale proposta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica unitamente a copia della relativa documentazione scritto-grafica dell'intervento in progetto. Quanto sopra in considerazione del fatto che le opere in progetto ricadono su aree soggette alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui alla lettera a) dell'art. 142 del D.Lvo n° 42/2004 e s.m.i nonché a Decreto Galasso.

Successivamente, in ordine all'intervento in parola e sulla base della relazione tecnica illustrativa dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica di cui al prot. 3247 del 6/4/2011, è stato rilasciato, ai sensi del comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.ed i. e per le medesime motivazioni

ed alle stesse condizioni espresse nella relazione tecnico-illustrativa dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, il parere favorevole, ancorché obbligatorio e vincolante, da parte della competente Soprintendenza giusta nota Ministeriale del 9/5/2011.

Sulla base di quanto in precedenza riportato il competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio ha pertanto completato l'istruttoria tecnica relativa alla pratica di cui trattasi che veniva sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del relativo parere di merito. In ordine all'intervento di cui trattasi è stata successivamente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P da parte della Giunta Regionale con Deliberazione n.1109 del 19/5/2011.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa alle opere di cui all'oggetto, con nota n. 34338 del 31/5/2011, il Servizio LLPP della Regione Puglia ha rappresentato al Servizio Assetto del Territorio l'urgenza nonché l'indifferibilità dell'esecuzione dei lavori in argomento in quanto finalizzati ad eliminare le imminenti situazioni di pericolo di esondazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato.

In particolare il Servizio LLPP della Regione Puglia ha manifestato la necessità di rimuovere, dal precedente provvedimento di assenso all'esecuzione delle opere in argomento ovvero dall'autorizzazione paesaggistica in deroga rilasciata dalla Giunta Regionale, la prescrizione relativa ai termini temporali di realizzazione delle opere di cui trattasi cioè la prescrizione che, a titolo cautelativo, escludeva l'esecuzione dell'intervento nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 15 luglio in quanto le opere in progetto risultano ricadere all'interno dell'oasi di protezione faunistico denominata "Torre Calderino".

Il Servizio Assetto del Territorio, nel prendere atto di quanto nel merito evidenziato dalla citata nota n. 34338/20011 del Servizio LLPP circa l'urgenza dei lavori da eseguire, ha pertanto riconfermato, con una nuova relazione tecnico-illustrativa trasmessa alla Soprintendenza con nota n. 5003 del 15/6/2011, l'assenso già espresso in ordine all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi per le stesse motivazioni e con le medesime prescrizioni già for-

mulate nella propria precedente relazione-parere (prot. 3247 del 6/4/2011) che venivano in toto riconfermate fatta eccezione per la sola prescrizione relativa al limite temporale fissato per l'esecuzione delle opere in argomento; quanto sopra in recepimento delle motivazioni di urgenza manifestate nella nuova istanza formula con nota n. 34338 del 31/5/2011 dal Servizio LLPP della Regione Puglia.

Con nota n. 9642 del 22/7/2011 la competente Soprintendenza rilasciava, in ordine all'intervento di cui trattasi, il preventivo parere di competenza ovvero l'assenso in merito all'esecuzione dell'intervento per le medesime motivazioni ed alle stesse condizioni espresse nella nuova relazione tecnico-illustrativa n 5003 del 15/6/2011 dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica che di fatto rimuove la prescrizione attinente al limite temporale fissato per l'esecuzione delle opere in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato, stante l'eliminazione della prescrizione di cui trattasi, si rende necessario che la Giunta Regionale, qualora recepisca le motivazioni di urgenza manifestate nella nuova istanza formula con nota n. 34338 del 31/5/2011 dal Servizio LLPP della Regione Puglia, si esprima nuovamente in ordine all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi modificando le prescrizioni già formulate nella propria precedente deliberazione di G.R. n° 1109 del 19/5/2011 ovvero eliminando la sola prescrizione relativa al limite temporale fissato per l'esecuzione delle opere in argomento; quanto sopra in recepimento delle motivazioni di urgenza manifestate nella nuova istanza formula con nota n. 34338 del 31/5/2011 dal Servizio LLPP della Regione Puglia.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di integrare e parzialmente modificare la precedente deliberazione di G.R. n° 1109 del 19/5/2011 ovvero di esprimere il proprio assenso in ordine all'esecuzione delle opere in argomento per le medesime motivazioni ed alle prescrizioni già formulate nella propria precedente deliberazione di G.R. n° 1109 del 19/5/2011, che qui si intendono integralmente riportate, fatta eccezione per la sola prescrizione relativa al limite temporale fissato per l'esecuzione delle opere in argomento.

Viene riportato qui di seguito, per chiarezza espositiva, ad integrazione e parziale modifica della

deliberazione di G.R. n° 1109 del 19/5/2011 la valutazione paesaggistica dell'intervento in argomento formulata dal competente Ufficio del Servizio Assetto del Territorio a seguito dell'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

INTERVENTO: Comune di Risceglie, Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esondazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato

(Descrizione intervento proposto)

L'intervento in progetto, che ricade nel Comune di Bisceglie in località Pantano, consiste nella sistemazione idraulica del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del comune di Corato al fine dell'eliminazione di fenomeni di esondazione. I lavori di cui trattasi non si inquadrano in un piano organico di assetto idrogeologico esteso all'intera unità fisiografica bensì risultano limitati ad un mero tratto del predetto canale e sono da considerarsi lavori indifferibili ed urgenti in quanto finalizzati al ripristino del regolare deflusso delle acque nonché a rimuovere le imminenti situazioni di pericolo. In particolare l'intervento in progetto prevede lo scavo in alveo del canale esistente e la posa in opera, per una lunghezza di circa ml. 280, di "materassi" per la sistemazione di una sponda nonché la realizzazione, alla foce, di una "scogliera repellente" in massi calcarei al fine di rimuovere l'effetto reflusso all'interno del bacino esistente.

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui si colloca l'intervento in progetto risulta caratterizzato, in maniera prevalente, da un paesaggio di tipo culturale (aree a coltivo, insediamenti, infrastrutture) ovvero non possiede un rilevante grado di naturalità ad eccezione del tratto terminale del "fosso -lama di macina" che risulta posizionato a ridosso della linea di costa.

Con riferimento, invece, alle specifiche aree che saranno interessate direttamente dall'intervento in

progetto queste risultano caratterizzate dalla presenza di Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare ricadono nell'area di pertinenza dell'area litoranea, nell'area di pertinenza del "fosso -lama di macina" nonché nell'oasi di protezione faunistica "Torre Calderino" pertanto l'intervento di cui trattasi configura una "deroga" alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché sarà finalizzata al mero ripristino / recupero di situazioni degradate, non andrà pertanto a modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi; pertanto l'intervento di cui trattasi è da reputarsi compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'Ambito Territoriale Esteso di riferimento che sarà interessato dalla prevista trasformazione.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, in considerazione delle tecnologie e dei materiali utilizzati che risultano appropriati ai caratteri del contesto paesaggistico di riferimento, non crea pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi interessati.

(Conclusioni e prescrizioni)

Tutto ciò premesso e considerato, ricorrendo per l'intervento di cui trattasi i presupposti di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, si propone di rilasciare al Servizio LLPP della Regione Puglia, per l'intervento di cui trattasi, il parere paesaggistico favorevole in deroga alle NTA del PUTT/P in quanto l'intervento risulta compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi

Si propone nel contempo di rilasciare per le opere in argomento l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi di quanto disposto dall'art 146 D.Lgs 42/2004 ed art. 5.01 delle NTA del PUTT/P., atteso che l'intervento di cui trattasi rientra nel novero delle opere di interesse regionale di cui alla lettera a) dell'art. 7 della LR7/10/2009 n. 20.

Al fine comunque di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle

opere in argomento nel contesto paesaggistico di riferimento e preservare i caratteri degli elementi paesaggistici strutturanti, così come proposto dal Servizio Assetto del Territorio e confermato dal parere della competente Soprintendenza, si prescrivere l'adozione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali previsti:

- In sede di cantierizzazione, la realizzazione delle eventuali opere complementari provvisorie (piste di servizio, aree di stoccaggio, accessi, ecc) non dovrà interessare direttamente e/o indirettamente l'area di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto (area litoranea, corso d'acqua); al termine dei lavori tutte le eventuali opere provvisorie dovranno essere eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Con riferimento al sistema geo-morfo-idrogeologico:

- Dovranno essere limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare, nel contempo, l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzabili in loco, dovranno essere allontanati e depositati a pubblica discarica;
- le opere di difesa idraulica e di stabilizzazione e/o consolidamento delle ripe di erosione fluviale dovranno essere realizzate, anche adottando tecniche di ingegneria naturalistica, in maniera tale da non favorire e/o innescare eventuali fenomeni di dissesto e/o di erosione delle ripe.

Con riferimento all'assetto botanico vegetazionale:

- durante l'esecuzione delle opere si dovrà procedere con particolari accortezze contenendo al massimo, in termini dimensionali, la fascia di lavoro al fine di evitare, con la realizzazione di opere complementari, modificazioni significative dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi evitando eventuali interferenze con l'ecosistema del corso d'acqua e cercando di salvaguardare il più possibile la vegetazione ripariale presente a

ridosso del corso d'acqua nonché quella presente nelle aree contermini. Dovranno essere tutelati altresì i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T/P. ovvero le piante isolate e/o a gruppi di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali di pregio paesaggistico, le siepi delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

- Con riferimento alla potenzialità faunistica:

Essendo l'area d'intervento soggetta a vincolo faunistico (oasi di protezione faunistica "Torre Calderino"), durante la fase di esecuzione dei lavori si dovrà procedere con particolari accortezze al fine di non modificare in maniera significativa le attuali caratteristiche ambientali dei luoghi ovvero gli habitat presenti a cui sono direttamente correlate le specie faunistiche selvatiche di pregio;

- durante la fase di esecuzione dei lavori dovranno essere utilizzati mezzi ed impianti dotati di dispositivi per la mitigazione del rumore in ottemperanza alla normativa vigente in materia anche al fine di non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 e 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché tutti gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RETTIFICARE la deliberazione di GR n°1109 del 19/5/2011 annullando la sola prescrizione relativa al limite temporale fissato per l'esecuzione dei «Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esonazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato»;

DI CONFERMARE il parere paesaggistico in deroga, di cui all'art.5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio;

DI CONFERMARE al Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Coordinamento STP BA/FG, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 42/2004 e smi ed ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P nonchè in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza e per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione paesaggistica con le prescrizioni riportate

in narrativa al punto "conclusioni e prescrizioni" relativamente alla realizzazione, in agro di Bisceglie, del progetto per i «Lavori urgenti ed indifferibili per il risanamento ambientale e l'eliminazione dell'esonazione del canale di raccolta delle acque reflue provenienti dal depuratore del Comune di Corato»;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;

DI TRASMETTERE in copia il presente provvedimento alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a cura del Servizio proponente;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento alla al Servizio Lavori Pubblici-Ufficio Coordinamento STP BA/FG;

DI TRASMETTERE a cura del Servizio Assetto del Territorio in copia il presente provvedimento completo degli elaborati grafici al Sig. Sindaco del Comune di Bisceglie.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1784

Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2011 ad integrazione della convenzione n.12771 di rep. del 04/058/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

VISTO che il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico -seconda fase -quale continuità dell'attività svolta con il precedente Piano;

VISTO che la Giunta Regionale, con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990, esecutiva, ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi (Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82), quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, e che a tal fine è stata sottoscritta in data 24 dicembre 1990 e registrata in Bari il 9 gennaio 1991 al n. 470 di rep., una convenzione tra Regione Puglia e Consorzi di Difesa medesimi

CONSIDERATO che:

- il medesimo Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 3 del 20.02.95 "Procedura per l'attuazione del Programma Operativo 1994-'99";
- allo scadere del Programma Operativo, al fine di non creare interruzioni nell'attuazione del Piano fino all'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006, si è fatto fronte alle spese relative con risorse del bilancio autonomo della Regione facenti riferimento al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" (L.r. n. 32/80);
- il suddetto Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006 con la misura 1.4 dell'Asse prioritario "Risorse Naturali" -azione C) "investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica", ha previsto il completamento degli interventi del Piano agrometeorologico regionale, intervenendo esclusivamente sulle spese di investimento e di esercizio ed escludendo espressamente le spese relative alla gestione;
- con le tre programmazioni sopra descritte, la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, di strutture, di organizzazione e di professionalità idonee alla gestione e all'erogazione di servizi specialistici in materia di agrometeorologia, di lotta integrata e di assistenza agronomica alle colture agrarie, così implementando un Servizio agrometeorologico della Regione Puglia;

CONSIDERATO che per continuare ad assicurare i servizi forniti dal suddetto Servizio, in particolare mediante la fornitura di servizi all'utenza agricola e non agricola, regionale e nazionale, pubblica e privata, basati sugli elevati standard descritti, si è inteso assicurare il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del Servizio agrometeorologico regionale, mediante le somme appositamente stanziare e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. 32/80.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 9.06.2009 sono stati approvati il Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", redatto ai sensi della L.r. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale - terza fase ed il relativo schema di convenzione, registrata al n. 13654 del 20/10/2009 rep. 10724 del 16 ottobre 2009, tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia;

CONSIDERATO che il costo totale del Piano triennale di attività ammonta presuntivamente ad euro 6.500.000,00, e che lo stesso è soggetto a variazioni in funzione della disponibilità sul capitolo del bilancio regionale n. 114110 -bilancio autonomo.

CONSIDERATO che per l'attuazione del Piano triennale di attività 2009-2011 di cui al punto precedente, all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia viene affidata la realizzazione delle azioni di competenza, specificate nei progetti esecutivi di attuazione del Piano di attività triennale;

VISTO il progetto relativo alla prima annualità - 2009 -inerente il Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/80, presentato dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, approvato con

provvedimento dirigenziale n. 2374/AGR del 22 settembre 2009;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2116 del 10/11/2009, si è provveduto a modificare la suddetta convenzione, registrata al n. 16780 del 18 dicembre 2009 rep. n. 10952 del 9 dicembre 2009;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 2545/AGR del 28 ottobre 2009 è stata liquidata l'anticipazione del 50% pari ad € 1.200.000,00, così come previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata;

VISTE le risultanze della compiuta istruttoria e degli accertamenti sulla documentazione tecnico-amministrativa relativa alla seconda annualità da parte della commissione incaricata con nota del Dirigente a. i. del Servizio Agricoltura n. 32035 del 09/04/2010 giusto verbale del 24.06.2010, con il quale è stato espresso parere favorevole alla liquidazione del saldo del contributo concesso pari ad € 1.073.591,10 sulla spesa totale approvata di € 2.273.591,10;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 746 del 15/09/2010 è stata liquidata e pagata la somma di € 250.000,00 a titolo di acconto sulla spesa totale spettante in considerazione del limite di cassa assegnato sull'apposito cap. 114110 come riportato nell'allegato C della Determinazione del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale n. 18 del 12 agosto 2010;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1069/AGR del 9 dicembre 2010 è stato liquidato il saldo relativo alla prima annualità pari ad € 823.591,10 a favore dell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia;

VISTO il progetto relativo alla seconda annualità inerente il Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/80, presentato dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia con nota n. 410 del 23/03/2010, acquisito agli atti del Servizio Agricol-

tura con prot. AOO030/20-04-2010 n. 35323 e favorevolmente istruito dall'Ufficio competente;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 26/04/2010 è stato approvato lo schema di convenzione n. 11628 di rep. del 04.05.2010 stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia relativo alla seconda annualità, del Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie";

CONSIDERATO che con la medesima Deliberazione si è provveduto a prenotare la somma necessaria pari a € 2.000.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario 2010;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 382 del 18/05/2010 si è provveduto a:

- approvare il progetto esecutivo annuale 2010 istruito favorevolmente dal competente Ufficio;
- impegnare la somma complessiva di € 2.000.000,00 con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2010 necessaria per l'attuazione della seconda annualità del Piano Agrometeorologico 2009-2011 -III^a fase;
- liquidare e pagare la somma di € 1.000.000,00 a favore del l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia, quale anticipazione pari al 50% del finanziamento approvato, secondo quanto riportato all'art. 7 nella convenzione;

CONSIDERATO che l'attività inerente alla seconda annualità si è conclusa;

VISTO il progetto relativo alla terza annualità - 2011 -inerente il Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase -Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/80, presentato dall'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia con nota n. 140 del 14/02/2011, acquisito agli atti del Servizio Agricoltura con prot. AOO030/17-02-2011 n. 13176 e favorevolmente istruito dall'Ufficio competente;

DATO ATTO che sull'apposito capitolo 114110 del bilancio regionale 2011 è stata iscritta una somma complessiva di € 2.000.000,00 per l'attuazione del progetto relativo alla terza annualità - 2011 -inerente il Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 26/04/2011 è stato approvato lo schema di convenzione relativa alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", e che la stessa è stata stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia al n. 12771 di rep. del 04.05.2011;

CONSIDERATO che con la medesima Deliberazione si è provveduto a prenotare la somma necessaria pari a € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario 2011, la quale costituisce il 50% della somma iscritta in bilancio, con riserva di impegnare la restante somma una volta accertata la disponibilità, al fine di assicurare il completamento delle attività previste dalla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale - Terza Fase;

DATO ATTO che con determinazione n. 676 del 22/06/2011 del dirigente del Servizio Agricoltura si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo annuale 2011 e ad impegnare la somma di € 1.000.000,00, con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2011;

Verificata la disponibilità finanziaria di € 1.000.000,00 sul cap. 114110 del bilancio 2011, quale restante somma necessaria per la copertura dei costi complessivamente ammessi per la realizzazione del progetto in narrativa, si propone di procedere all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia per l'attuazione del progetto relativo alla terza annualità - 2011 del PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE - TERZA FASE. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano

regionale di difesa attiva delle colture agrarie"; la convenzione, allegata alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale, costituisce integrazione alla convenzione n. 12771 di rep. del 04.05.2011.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di euro **1.000.000,00** (unmilione) a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110 e trova copertura al Cap. 114110 (U.P.B. 1.1.5) per l'esercizio finanziario 2011.

All'impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario e procedere alla stipula definitiva della convenzione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare lo schema di convenzione allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della relativa convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P.;
 - di incaricare l'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di notificare il presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;
- di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul sito Internet, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
 - di confermare che il Dirigente del Servizio provvederà con successivi atti all'assunzione degli impegni, prevedendo che la liquidazione avverrà compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Agricoltura, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, dott. Giuseppe Mauro Ferro, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47

E

l'Associazione Regionale Consorzi Difesa della Puglia, c.f. 93159830723, nella persona del Presidente dott. Francesco Schiavone rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Bari in via Devitofrancesco, 2/N -23-25

OGGETTO: Piano di attività triennale "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" periodo 2009-2011. Progetto esecutivo di attuazione 2011.

PREMESSO che

- La Legge Regionale n. 32/80 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" ha promosso l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti", di seguito Piano Agrometeorologico;
- il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico Regionale - seconda fase - quale continuità dell'attività svolta;
- la Giunta Regionale, con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990, esecutiva, ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi (Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82), quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, e che a tal fine è stata sottoscritta in data 24 dicembre 1990 e registrata in Bari il 9 gennaio 1991 al n. 470 di rep., una convenzione tra Regione Puglia e Consorzi di Difesa medesimi;
- il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 20.02.95 n. 3 "Procedura per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo – FEOGA – della Puglia 1994-'99", mediante il quale, con cofinanziamento comunitario, è stato finanziato il Piano agrometeorologico;
- allo scadere del Programma Operativo, al fine di non creare interruzioni nell'attuazione del Piano fino all'approvazione del nuovo Programma Operativo Regionale POR-Puglia FEOGA 2000-2006, si è fatto fronte alle spese relative con risorse del bilancio autonomo della Regione con riferimento al capitolo 114110 "spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" ai sensi della L.r. n. 32/80;
- il suddetto Programma Operativo Regionale POR-Puglia FEOGA 2000-2006 con la misura 1.4 dell'Asse prioritario "Risorse Naturali" - azione C) "investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica", ha previsto il completamento degli interventi del Piano agrometeorologico regionale, intervenendo esclusivamente con riguardo alle spese di investimento e di esercizio, escludendo espressamente le spese relative alla gestione;
- con le tre programmazioni sopra descritte, la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, di strutture, di organizzazione e di professionalità idonee alla gestione e all'erogazione di servizi specialistici in materia di agrometeorologia, di lotta integrata e di assistenza agronomica alle colture agrarie, così implementando il Servizio Agrometeorologico Regionale (SAR);
- per continuare ad assicurare i servizi specialistici di cui al punto precedente, e in particolare rivolti all'utenza agricola e non agricola, regionale e nazionale, pubblica e privata, basati sugli elevati standard descritti, viene assicurato nel rispetto della normativa nazionale e regionale, il finanziamento, in forma di contributo, all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia per la gestione del SAR, mediante somme appositamente stanziare e iscritte nel bilancio autonomo della Regione Puglia al capitolo 114110 "Spese per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.R. n. 32/80;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 9.06.2009 è stato approvato il Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", redatto ai sensi della L.r. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – terza fase ed il relativo schema di convenzione, registrata al n. 13654 del 20/10/2009 rep. 10724 del 16 ottobre 2009, stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia;
- il costo totale del Piano di attività triennale ammonta presuntivamente ad euro 6.500.000,00 da impegnare a cadenza annuale. Il suddetto costo totale è soggetto a variazioni in funzione della disponibilità sul capitolo del bilancio regionale n. 114110 - bilancio autonomo.
- nell'ambito del Piano di cui al punto precedente, all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia viene affidata, previa istruttoria da parte della Regione Puglia ed approvazione – secondo quanto

- previsto dalle procedure del medesimo – la realizzazione delle azioni specificate nel progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale di cui alle presenti premesse;
- con provvedimento dirigenziale n. 2374/AGR del 22 settembre 2009 è stato approvato il progetto annuale esecutivo 2009;
 - con determinazione dirigenziale n. 2545/AGR del 28 ottobre 2009 è stata liquidata l'anticipazione del 50% pari ad € 1.200.000,00, così come previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata;
 - con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2116 del 10/11/2009, si è provveduto a modificare la suddetta convenzione;
 - con determinazione dirigenziale n. 746 del 15/09/2010 è stata liquidata e pagata la somma di € 250.000,00 a titolo di acconto sulla spesa totale spettante in considerazione del limite di cassa assegnato sull'apposito cap. 114110 come riportato nell'allegato C della Determinazione del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale n. 18 del 12 agosto 2010;
 - con determinazione dirigenziale n. 1069/AGR del 9 dicembre 2010 è stato liquidato il saldo relativo alla prima annualità pari ad € 823.591,10 a favore dell'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia;
 - l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia ha presentato il progetto relativo seconda annualità – 2010 - per l'attuazione del PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE – TERZA FASE. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/ 80;
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 26/04/2010 è stato approvato lo schema di convenzione n. 11628 di rep. del 04.05.2010 stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia relativo alla seconda annualità, del PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE – TERZA FASE. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie";
 - con determinazione dirigenziale n. 382 del 18/05/2010 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo annuale 2010 istruito favorevolmente dal competente Ufficio;
 - impegnare la somma complessiva di € 2.000.000,00 con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2010 necessaria per l'attuazione della seconda annualità del Piano Agrometeorologico 2009-2011 - III^ fase;
 - liquidare e pagare a titolo di anticipazione la liquidazione la somma di € 1.000.000,00 a favore del l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia, quale anticipazione pari al 50% del finanziamento approvato, secondo quanto riportato all'art. 7 nella convenzione in narrativa;
 - l'attività inerente alla seconda annualità si è conclusa;
 - l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia ha presentato il progetto relativo terza annualità – 2011 - per l'attuazione del PIANO AGROMETEOROLOGICO REGIONALE – TERZA FASE. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", ai sensi della L.r. n. 32/ 80;
 - sull'apposito capitolo 114110 del bilancio regionale 2011 è stata iscritta una somma complessiva di € 2.000.000,00 per l'attuazione del progetto relativo alla terza annualità – 2011 - inerente il Piano Agrometeorologico Regionale – Terza Fase;
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 26/04/2011 è stato approvato lo schema di convenzione relativa alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale – Terza Fase. Piano triennale di attività 2009-2011 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie", e che la stessa è stata stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia al n. 12771 di rep. del 04.05.2011;
 - con la medesima Deliberazione si è provveduto a prenotare la somma necessaria pari a € 1.000.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario 2011, la quale costituisce il 50% della somma iscritta in bilancio, con riserva di impegnare la restante somma una volta accertata la disponibilità, al fine di assicurare il completamento delle attività previste dalla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale – Terza Fase;
 - con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura in corso di approvazione si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo annuale 2011 e ad impegnare la somma di € 1.000.000,00, con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2011;

- è stata verificata la disponibilità finanziaria di € 1.000.000,00 sul cap. 114110 del bilancio 2011, quale restante somma necessaria per la copertura dei costi complessivamente ammessi per la realizzazione del progetto in narrativa;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa Puglia, che costituisce integrazione alla convenzione n. 12771 di rep. del 04.05.2011.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto

La Regione affida all'Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia, di seguito Associazione, che accetta, la realizzazione, il funzionamento e il coordinamento tecnico del progetto esecutivo di attuazione per l'anno 2011 del Servizio Agrometeorologico Regionale. Per l'attività in oggetto l'Associazione farà riferimento all'Ufficio competente presso il Servizio Agricoltura.

La Regione si impegna ad assicurare il corrispondente sostegno finanziario come previsto e quantificato nel successivo art. 7.

ART. 3 – Strutture

Per la realizzazione delle attività del progetto esecutivo di attuazione di cui all'art. 2, l'Associazione non fruirà di altri finanziamenti specifici. È comunque vietato il cumulo di finanziamenti.

L'Associazione si avvarrà, per quanto riguarda la parte tecnico-operativa, della propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale) e delle proprie strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) costituite presso i Consorzi di Difesa della Puglia, Enti privati riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in base alla legge 364/70 e successive modificazioni e dalla Regione, in base alla legge regionale n. 9/82.

ART. 4 – Attuazione

L'Associazione accetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegna a realizzare il progetto esecutivo di attuazione sotto la propria responsabilità.

Per l'attuazione del progetto esecutivo l'Associazione si avvale del Comitato di progetto, composto dai direttori del COR e dei COP, dal responsabile amministrativo del COR e dai responsabili delle singole azioni. Detto Comitato, presieduto dal Direttore del COR, ha compiti consultivi e di supporto alle scelte tecniche ed operative per la sua attuazione. Il Comitato di progetto si riunisce su invito del Direttore del COR ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta al mese. Al Comitato partecipa un rappresentante della Regione Puglia. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è riconosciuto alcun compenso.

L'Associazione individua, per i rapporti con il competente Ufficio del Servizio Agricoltura della Regione, un referente per gli aspetti tecnici ed uno per gli aspetti amministrativi. I responsabili delle singole azioni, potranno anch'essi rapportarsi con il medesimo Ufficio.

Per lo svolgimento delle attività specialistiche per le quali è richiesto il supporto tecnico scientifico di elevata professionalità, l'Associazione potrà attivare apposite convenzioni con l'Università, Enti di ricerca, Aeronautica Militare ed altri organismi, previa formale autorizzazione della Regione.

In particolare, l'Associazione si impegna a dare piena attuazione alle seguenti azioni costituenti il progetto:

Azione 1: Monitoraggio agrofenologico e difesa integrata.

Azione 2: Servizio previsionale.

Azione 3: Assistenza agronomica concimazione e irrigazione.

Azione 4: Diffusione delle informazioni.

Azione 5: Banca dati agrometeorologica e Climatologia.

Azione 6: Laboratorio analisi acqua e suolo.

Azione 7: Amministrazione.

Azione 8: Coordinamento tecnico-amministrativo.

L'Associazione si impegna, altresì:

- a trasmettere, a cadenza semestrale, le relazioni di esecuzione del progetto, con le annesse schede di monitoraggio fisico e finanziario;
- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a coordinarsi, nello svolgimento delle iniziative con la Regione Puglia e con gli altri soggetti che sarà necessario coinvolgere per le parti di competenza nell'ambito delle medesime iniziative, sulla base di specifici contratti;
- a consentire l'accesso al personale incaricato dalla Regione per le attività di controllo sulle iniziative in corso di realizzazione e/o realizzate, ed a favorirne in ogni modo l'azione;
- a garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni sulle attività e sui servizi del progetto, coordinandosi con la Regione Puglia.

ART. 5 – Avvio e durata

Il Progetto è avviato entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dall'approvazione del progetto. Le attività del progetto dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2011, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima, in base a quanto previsto all'art. 9. Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 6 – Finanziamento

Per le finalità di cui alla presente convenzione, nell'ambito del costo complessivo del Piano di attività triennale dal titolo "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" in premessa, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, è riconosciuta all'Associazione una somma, a titolo di contributo, pari ad euro 1.000.000,00.

ART. 7 – Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 6 viene erogato nel modo seguente:

- a. una anticipazione pari al 50%, previa sottoscrizione del presente atto convenzionale e attestazione da parte del beneficiario di avvio delle attività, nonché di specifica richiesta, corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
 - che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
 - che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
 - che l'IVA costituisce/non costituisce un costo e pertanto può/non può essere recuperata, rimborsata o compensata;
- b. un successivo acconto del 30% all'attestazione della spesa da parte del beneficiario al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta mediante presentazione della rendicontazione contabile e della relazione di esecuzione del progetto, previa verifica ed omologazione da parte di una commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Regione Puglia; la rendicontazione sarà costituita da elenchi analitici delle spese sostenute articolati per voci di spesa e corredata da specifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente dell'Associazione e dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali dei Consorzi di Difesa provinciali.
- c. il saldo finale, pari al rimanente 20%, nei termini e con le modalità specificati al punto b, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta redatto dalla suddetta commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

ART. 8 - Rendicontazione della spesa

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredata dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.).

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario deve presentare alla Regione Puglia documentazioni di spesa debitamente quietanzate, nei termini e modi seguenti.

Costituiscono documentazione per la rendicontazione delle spese:

- a. una relazione di esecuzione delle attività realizzate;
- b. una relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c. l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolate per voci di spesa, come riportate nel Progetto, redatto secondo uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute, sulla base del piano finanziario del Progetto;
- d. titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo sul progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale";
- e. un'apposita certificazione delle spese sostenute, a firma del responsabile amministrativo;
- f. nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture, contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento, con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi ma esaurienti relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;
- g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:
 - che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
 - che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
 - che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;

- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.
- h. contratti del personale non dipendente;
- i. materiale pubblicistico prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 5, e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del progetto.

ART. 9 – Proroghe e rimodulazioni

Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Progetto regionale potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del beneficiario del contributo, esclusivamente:

- se il Progetto si trova in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 120 giorni.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% dell'importo ammesso per ciascuna voce, purché non alterino gli obiettivi previsti dal progetto. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento delle spese.

Eventuali compensazioni superiori al 20% possono essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 10 – Risultati del progetto

La Regione Puglia e l'Associazione hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati del progetto, previa formale e preventiva comunicazione all'altra parte.

La cessione di dati climatologici, fenologici, agronomici, potrà avvenire a seguito di richiesta previo specifico accordo da stipularsi tra l'Associazione e il richiedente, previo consenso del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati che devono essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Associazione.

ART. 11 – Controlli e monitoraggio

L'Associazione si obbliga a favorire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte della Regione Puglia sull'esecuzione del progetto, nonché ad acquisire e trasmettere alla Regione Puglia le certificazioni indispensabili al controllo del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti.

L'Associazione si obbliga altresì all'osservanza degli adempimenti connessi al monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività del progetto, alla corrispondenza delle spese effettuate con il piano finanziario ed alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto.

ART. 12 – Inventario beni e attrezzature

Le eventuali attrezzature acquistate saranno analiticamente inventariate dall'Associazione e utilizzate per la realizzazione del Progetto e non distolte verso altre finalità.

Ultimato il Progetto, le attrezzature sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia previa redazione di apposito analitico inventario da allegare al rendiconto finale a conclusione del Progetto medesimo.

ART. 13 – Riduzione del contributo

Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione delle azioni, rispetto ai tempi e ai modi indicati nel progetto;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione o il mancato riconoscimento di parte delle spese sostenute.

ART. 14 - Revoca

L'Associazione ha l'obbligo di realizzare le attività del progetto nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora la Regione Puglia ravvisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione previsti, previa valutazione delle cause può revocare il contributo.

Il contributo viene revocato qualora:

- non siano rispettati i termini di esecuzione del progetto;
- vi sia la rinuncia da parte dell'Associazione all'attuazione del progetto;
- la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore rispetto al contributo assegnato;
- siano accertate rimodulazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della Regione Puglia,
- persistano, anche successivamente a richieste di adeguamento formali da parte della Regione Puglia;
- condizioni di inosservanza di ciascuno degli obblighi indicati nella presente convenzione.

Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente l'Associazione, che deve considerarsi immediatamente esclusa dall'ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione Puglia. L'importo, comprensivo degli interessi legali nel frattempo maturati, deve essere versato entro 90 giorni dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

ART. 15 – Adempimenti art. 3 L. 136/10 e s.m.i.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – Obblighi art. 22 L.R. 15/08

Il soggetto contraente assume gli obblighi rivenienti dall'art. 22, L.R. 15/08 in ordine ad eventuali affidamenti di incarichi professionali.

ART. 17 – Norme transitorie

Tenuto conto che:

- il Piano triennale di attività 2009-2011 in premessa, atto di indirizzo nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – terza fase, è stato sviluppato anche in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad assicurare la continuità del Servizio Agrometeorologico erogato dall'Associazione per conto della Regione Puglia;
 - il suddetto Piano triennale riprende e sancisce l'attività svolta nell'ambito del servizio erogato, nonché detta nuove direttive nell'ambito della nuova programmazione triennale;
 - il progetto è redatto in coerenza rispetto alle nuove direttive di cui al punto precedente;
- in riferimento all'art. 5 della presente convenzione, l'eleggibilità delle spese per la realizzazione del progetto è a far data dal 1° gennaio 2011, fino al 31/12/2011.

ART. 18 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'Associazione, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro 45 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe Mauro Ferro

per l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia

Il Presidente
Dott. Francesco Schiavone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1785

Costituzione della Fondazione per la conservazione del patrimonio genetico, tutela e valorizzazione della razza asinina “Asino di Martina Franca” presso l’Azienda Russoli di proprietà della Regione Puglia.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue.

Premesso che:

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1177/2005 ha preso atto del corpo patrimoniale delle Aziende agricole di proprietà regionale alcune delle quali hanno finalità di pubblico interesse assolvendo a funzioni istituzionali, e quindi da non alienare, tra esse ha individuato anche l’Azienda Russoli ricadente negli agri di Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto. Con lo stesso provvedimento, la Giunta, per i beni trattenuti al patrimonio regionale ha autorizzato i Settori Demanio e Patrimonio ed Agricoltura ognuno per quanto di competenza a proseguire nell’azione amministrativa-gestionale già intrapresa.

Nell’Azienda Russoli ha sede il “Centro per la conservazione del patrimonio genetico della razza popolazione Asino di Martina Franca”, razza minacciata di estinzione che occorre tutelare e salvaguardare ai fini della tutela della biodiversità.

L’Azienda ha una superficie complessiva di circa 190 ettari, di cui 100 costituiti, in massima parte, da una zona boschiva di pascolo cespugliato, oltre al seminativo arborato con piante di ulivo, inoltre insistono fabbricati rurali utilizzati per l’allevamento del bestiame asinino, per abitazione, per deposito, uffici ed altri annessi rustici.

Nel passato, l’Azienda è stata gestita dal Corpo forestale dello Stato (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali di Martina Franca), nell’ambito della convenzione esistente tra la Regione Puglia ed il MiPAF, avvalendosi della competenza di una commissione tecnica, costituita inizialmente secondo quanto disposto dalla DGR. n.12414 del 21.12.1981, di cui faceva parte anche il responsabile dell’ex Istituto Regionale di incremento Ippico

con sede in Foggia. Infatti ai sensi del comma 1, punto 7, dell’art. 2 della L.R. 56/79 rientra, tra i vari compiti dell’Istituto, quello di “*allevare in un proprio Centro, le razze tipiche autoctone in via di estinzione*”.

Successivamente, con Deliberazione n. 1105/2002, è stato individuato l’ex Istituto Regionale di Incremento Ippico di Foggia (allo stato rinominato “Ufficio Incremento Ippico”) quale “*...struttura regionale specializzata nella tutela e valorizzazione delle risorse equine regionali.... omissis...*”.

In esecuzione della predetta D.G.R., tra la Regione Puglia - ex Settore Ispettorato Compartmentale Agricoltura - ex Istituto Incremento Ippico - Foggia ed il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.) - Gestione ex ASFD di Martina Franca, è stata sottoscritta un’altra convenzione in data 24 gennaio 2003, allo scopo di assicurare la continuità della gestione del Centro, individuando anche le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dell’Ufficio incremento Ippico, attualmente stanziato al capitolo n.4920.

Dopo la scadenza di quest’ultima convenzione e cioè dal Gennaio 2008 l’Azienda è gestita direttamente dalla Regione, e vi sta provvedendo per il tramite, sia dell’Ufficio Incremento Ippico di Foggia e sia dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto, territorialmente competente.

Considerato che con la DGR n.1042 del 23.06.2009 a seguito di una rinnovata valutazione degli interessi pubblici che l’“Azienda Russoli” è chiamata a soddisfare, si è ritenuto che la gestione dell’Azienda non debba riservarsi all’uso esclusivo di un solo soggetto, e, conseguentemente, è stata deliberata la modifica parziale della DGR 1177/05, limitatamente all’accoglimento della richiesta di gestione dell’Azienda “Russoli” da parte di ONOS S.r.l.;

Considerato che con la su citata DGR n.1042 del 23.6.2009 la Giunta, ravvisato che le finalità pubbliche dell’Azienda “Russoli” possono essere perseguite mediante la creazione di una Fondazione su iniziativa della Regione coinvolgendo più soggetti ed enti specializzati e competenti, ed ha conseguentemente deliberato di dare mandato al Servizio

Gabinetto della Giunta regionale di provvedere alla elaborazione di una proposta di costituzione della “Fondazione per la conservazione del patrimonio genetico, tutela e valorizzazione della razza asinina “Asino di Martina Franca”;

Considerato che con Determinazione del Direttore di Area n.5 del 10.03.2010, in occasione della rideterminazione della declaratoria dell’Ufficio Incremento Ippico con sede in Foggia, è stata assegnata all’Ufficio Provinciale agricoltura di Taranto la gestione tecnico-amministrativa dell’Azienda “Russoli”, con tutte le attività connesse, nonché la promozione della stessa;

Considerato che con Determinazione del Direttore di Area n.31 del 30.11.2010, vista la necessità di tutelare l’Azienda ed il territorio limitrofo da ogni eventuale rischio di incendio, che metterebbe a repentaglio anche la vita del patrimonio asinino della razza di Martina Franca, le funzioni relative all’attività antincendio sono state attribuite all’ARIF, sotto il controllo ed il coordinamento del Servizio Foreste;

Preso atto che l’Azienda Russoli per effetto della Dichiarazione D.D.R. del 30/6/2011 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale, è stata inclusa nell’elenco dei beni di particolare interesse culturale ai sensi dell’art.10, c.1 del D. L.vo n.42/2004, ed è quindi meritevole di salvaguardia e tutela;

Preso atto che l’Azienda Russoli è quindi sottoposta al regime di tutela di cui all’art.57-bis del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 /01/2004 n.42). In ogni atto dispositivo di detto bene dovrà farsi riferimento al requisito dichiarato e trascritto presso le Conservatorie immobiliari;

Preso atto che nel corso degli anni sono stati finanziati diversi progetti finalizzati alla tutela e salvaguardia della razza in argomento, tra cui:

- un progetto di ricerca presentato dall’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento PROGESA, per la messa a punto di strategie per la valorizzazione genetica della razza asinina “Asino di Martina Franca”, approvato e finanziato con la DGR n.1265 del 31.07 2007;

- un progetto di ricerca presentato dall’Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria - per l’impiego di materiale seminale crioconservato di Asino Catalano per amplificare la variabilità genetica nella razza “Asino di Martina Franca”, approvato e finanziato con la DGR n.1504 del 04.08.2009;

Preso atto che con determinazione n. 229 del 20/7/2011 del Servizio Demanio e Patrimonio è stata disposta la rimodulazione dell’ elenco lavori per l’anno 2011, includendo anche la messa in sicurezza dell’impianto elettrico e dei bagni dell’Azienda Russoli;

Ritenuto che inderogabile che l’attuale nucleo di soggetti asinini allevato in selezione ad esclusione dei capi di scarto, che potranno essere alienati o ceduti in affidamento, rimanga nella piena proprietà della Regione Puglia così come le discendenze che da questo avranno origine.

Ritenuto che la costituenda “Fondazione” dovrà avere quale socio fondatore la Regione Puglia che conferirà l’intera Azienda Russoli, nonché cederà in comodato gratuito il bestiame asinino allevato all’interno dell’Azienda nonché lo stesso diritto sui nati;

Ritenuto che i soggetti pubblici che dovrebbero auspicabilmente acquisire la qualità di soci fondatori sono il Comune di Crispiano e di Martina Franca nonché la Provincia di Taranto per ragioni di ordine territoriale;

Ritenuto opportuno che tra i soci fondatori vi sia la Sovrintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Puglia;

Ritenuto che la selezione degli eventuali soci privati avverrà secondo procedura pubblica;

Ritenuto che alla costituenda Fondazione Azienda Russoli saranno affidati i compiti di gestione tecnico amministrativa dell’Azienda Russoli, precedentemente trasferiti all’U.P.A. di Taranto, rimanendo inalterate le competenze in materia di tutela e valorizzazione, nonché la gestione del Registro Anagrafico, affidate all’Ufficio Incremento Ippico di Foggia;

Dato atto che attualmente l'attività manuale necessaria all'allevamento degli asini è svolta da n.2 unità di personale, dipendenti dell'ARIF, e che sarebbe opportuno mantenere tale assegnazione onde garantire continuità nei modelli organizzativi dell'azienda;

Dato atto che una parte dei fabbricati sono attualmente occupati da personale estraneo alla Regione Puglia nei confronti del quale è in corso un procedimento giudiziario, e che altri vani dei fabbricati sono occupati da un archivio del Corpo Forestale, che sta provvedendo a liberare e pertanto a breve dovrebbero risultare disponibili;

Per quanto innanzi esposto, si propone:

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
- di prendere atto delle prescrizioni normative sulla salvaguardia e tutela dell'Azienda Russoli nel suo complesso;
- di approvare lo schema di Statuto della Fondazione "Azienda Russoli" allegato al presente atto (allegato "A") composto da 14 fogli;
- di incaricare il Dirigente del Servizio competente a:
 - trasmettere il suddetto schema di Statuto ai Comuni di Crispiano e Martina Franca, alla Provincia di Taranto, alla Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Puglia al fine di acquisire una "manifestazione di interesse" intesa alla partecipazione alla Fondazione quale socio fondatore;
 - predisporre successiva Determinazione dirigenziale da assumersi di concerto tra i Servizi competenti, afferente la regolamentazione delle modalità gestionali e compiti di ciascun soggetto facente parte della Fondazione oltre alle eventuali risorse finanziarie che saranno rese disponibili;
 - predisporre l'atto costitutivo della Fondazione, con un componente dell'Ordine dei Notai, successivamente alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti su indicati;
 - predisporre qualunque altro atto o adempimento si renda necessario per giungere alla costituzione della fondazione di cui alla presente delibera

- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ad adottare eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto proposte dai soci fondatori.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie di competenza, previste dall'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamata;
- di prendere atto delle prescrizioni normative sulla salvaguardia e tutela dell'Azienda Russoli nel suo complesso;
- di approvare lo schema di Statuto della Fondazione "Azienda Russoli" allegato al presente atto (allegato "A") composto da 14 fogli;
- di incaricare il Dirigente del Servizio competente a:

- trasmettere il suddetto schema di Statuto ai Comuni di Crispiano e Martina Franca, alla Provincia di Taranto, alla Sovrintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Puglia al fine di acquisire una “manifestazione di interesse” intesa alla partecipazione alla Fondazione quale socio fondatore;
- predisporre successiva Determinazione dirigenziale da assumersi di concerto tra i Servizi competenti, afferente la regolamentazione delle modalità gestionali e compiti di ciascun soggetto facente parte della Fondazione oltre alle eventuali risorse finanziarie che saranno rese disponibili;
- predisporre l’atto costitutivo della Fondazione, con un componente dell’Ordine dei Notai, successivamente alla manifestazione di interesse da parte dei soggetti su indicati;
- predisporre qualunque altro atto o adempimento si renda necessario per giungere alla

costituzione della fondazione di cui alla presente delibera;

- di incaricare il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ad adottare eventuali modifiche non sostanziali allo Statuto proposte dai soci fondatori;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 13/1994, di inviare copia del presente atto al competente Ufficio per la pubblicazione sul *BURP*;
- di incaricare il Servizio Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente all’allegato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1332 del codice civile, la Fondazione "Azienda Russoli", per brevità in seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita con il concorso maggioritario della Regione Puglia, dei Sostenitori e dei Partecipanti.
3. La Fondazione che svolge la propria attività nella Regione Puglia, ha sede in _____, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, nella sede messa a disposizione dalla Regione Puglia ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.
4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di: sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
5. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge.
6. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art. 2 - Scopo Istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, sono ispirate a:
 - a) la valorizzazione, la cura, la selezione, il miglioramento e quant'altro necessario ed utile alla salvaguardia della razza dell'asino di Martina Franca allevati presso l'Azienda Russoli in ottemperanza agli indirizzi programmatici della Regione Puglia;
 - b) la valorizzazione economica, sociale, culturale, oltre ad una migliore fruibilità interna e internazionale della Azienda Russoli – detta anche Centro per la conservazione del patrimonio genetico della razza-popolazione Asino di Martina Franca– con risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo con una strategia territoriale condivisa con la Regione Puglia.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto dei principi di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dallo Statuto e tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, o di beni mobili quali il bestiame asinino del caso in questione, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili in pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori dell'allevamento delle razze equine, delle tradizioni relative agli animali della zona, della ricerca per il miglioramento della razze equine, in particolar modo dell'asino;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;
- g) partecipare ai bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della Fondazione.

Art. 4 - Funzioni

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 2, co 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Sostenitori e Partecipanti e delle risorse conferite da questi o da terzi, oltre che dal Fondatore originario.
2. Gli scopi istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti, oltrechè di partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.
3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico, conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 5 Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro (Fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia) e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a) eredità, donazioni e legati;
 - b) beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
 - d) contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
 - e) parte di rendite o ricavi non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere utilizzata ad incremento del patrimonio;
 - f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di

attività, presso enti ed organismi pubblici e privati.

4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine, delle sedi e degli impianti che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7- Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
 - c. dalle somme versate dal Fondatore, dai Sostenitori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
 - d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
 - e. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Sostenitori e Partecipanti a qualsiasi titolo;
 - f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art 9 - Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
2. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale. Il Bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa, il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove, applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei Bilanci devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. Il Direttore predispone il programma di attività triennale, il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, con corredo ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, deve essere, redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.
5. Il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
6. Entro rispettivamente tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la fine dell'esercizio, gli schemi di Bilancio di cui al comma precedente vengono inviati all'Assemblea, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni, Qualora l'Assemblea non emetta parere entro 15 (quindici) giorni, il Bilancio si intende valutato con parere favorevole.
7. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere poi trasmessi ai Sostenitori, ai Partecipanti ed agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale.
8. In particolare poi ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali dell'Ente che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltrechè ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 10 - Responsabilità patrimoniale

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del vincolo del Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori originari;
 - b. Partecipanti;
 - c. Sostenitori.

Art. 12 - Fondatori originari, partecipanti e Sostenitori

1. Sono Fondatori originari della Fondazione:
 - Regione Puglia;
 - Provincia di Taranto Ente di gestione del Parco Terra delle Gravine;
 - Comune di Crispiano;
 - Comune di Martina Franca;
 - Sovrintendenza regionale per i Beni e le attività culturali della Puglia.
2. Possono divenire Sostenitori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiranno al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente.
Possono divenire, inoltre, sostenitori Enti pubblici e/o privati o persone fisiche che sosterranno, successivamente gli scopi e le finalità della Fondazione con il contributo che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
I sostenitori devono essere nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.
3. E' condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Ammissione nuovi soci

I nuovi soci potranno essere ammessi, previa domanda per iscritto indirizzata agli organi esecutivi che deve contenere la categoria di socio a cui si intende aderire (Partecipante, Sostenitore).
L'ammissione resta a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta, l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori.

Le cause di esclusione e di recesso saranno quelle previste dal Codice Civile.

Il Fondatore, i Partecipanti ed i Sostenitori possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assolute.

Il Fondatore Ente pubblico territoriale può esercitare il recesso solamente con un anno di preavviso; tuttavia in caso di modifica statutaria, l'Ente pubblico territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.

Art. 16 - Adesione alla Fondazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori e dei Partecipanti. Compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei Sostenitori e dei Partecipanti.
2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, nè rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.

4. La perdita della qualità di Sostenitore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Art. 17 – Prerogative di Sostenitori e Partecipanti

1. Sostenitori e Partecipanti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Amministrazione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.
2. La qualifica Partecipanti e Partecipanti a progetti speciali, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dall'art. 23, co. 2, 3, 4 e dall'art. 25.

Art. 18 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea di Partecipazione;
 - d) il Direttore;
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 19.
4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a); b), c), d), e successive modifiche;
 - c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche;
 - d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso, delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.
7. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino

direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

8. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più d'uno di questi organismi essi debbono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
9. Gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea ma non quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea cessa per:
 - a. Morte;
 - b. Decadenza;
 - c. Dimissioni;
 - d. Esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dalla Regione Puglia, la stessa provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera della nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dai Sostenitori, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia. titolo, secondo quanto disposto dall'art. 21, co. 2, lett. d). Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dai Partecipanti istituzionali, il Presidente invita i medesimi alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.
6. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un Sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art. 20 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, è nominato dal Presidente della Regione Puglia.
2. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a. nomina il Vice-Presidente;
 - b. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;
 - c. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando legali;
 - d. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - e. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente ne svolge i compiti;

- f. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri Organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - g. sottopone al Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Direttore le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - h. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i Pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri con rappresentanza di entrambi i sessi e nominati:
 - a. quanto a sei compreso il Presidente della Fondazione, dal Presidente della Regione Puglia;
 - b. quanto a tre uno dalla Provincia di Taranto, uno di intesa tra il Comune di Crispiano e il Comune di Martina Franca ed uno dalla Sovrintendenza regionale per i Beni e le attività culturali della Puglia
 - c. quanto a uno dall'Assemblea dei Partecipanti di cui al successivo art. 25;
 - d. quanto a uno dai Sostenitori, individuato in chi abbia effettuato il maggiore dei conferimenti in denaro di cui all'art. 12, co. 3, ovvero, in caso di parità di conferimento, da chi per primo abbia proposto domanda di adesione alla Fondazione. Nel caso di adesione successiva, ove il nuovo Sostenitore conferisca una somma maggiore di quella conferita da chi è presente in Consiglio, subentrerà a quest'ultimo a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello del conferimento. E' sempre ammessa la rinuncia.
3. I membri di nomina regionale sono membri necessari per il funzionamento della Fondazione, mentre non lo sono quelli nominati dagli altri soggetti.
4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione operano gratuitamente salvo i rimborsi delle eventuali spese straordinarie sostenute e debitamente documentate secondo quanto stabilito dal successivo art. 22, co. 2.
5. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione Puglia designa i sei componenti di spettanza della Regione Puglia e all'interno di questi nomina il Presidente della Fondazione, che in via transitoria e solo per i primi ventiquattro mesi di attività della Fondazione può essere l'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia. Ai fini del primo insediamento valgono le norme di cui all'art. 33.
6. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
7. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. I componenti che rappresentano la Regione Puglia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Presidente della Regione che li ha nominati.
8. Se Presidente è l'Assessore all'Agricoltura, egli cesserà dalla carica al termine del rispettivo mandato e fino alla nuova nomina sarà sostituito dal Vicepresidente.
9. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 19, co. 2, 3, 4 e 5.

10. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Amministrazione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente
12. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al Sostenitore o Partecipante di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art. 22- Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
 - a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Direttore l'attuazione gestionale;
 - b. approvare le modifiche statutarie;
 - c. nominare - secondo le procedure previste - i Sostenitori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti;
 - d. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
 - e. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e le relazioni di cui all'art. 9, proposti dal Direttore;
 - f. approvare e modificare i Regolamenti;
 - g. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili, salvo quanto previsto dall'art. 20, co. 3, lett. h);
 - h. deliberare l'ammontare delle tariffe annuali d'uso, relative agli impianti da comunicare previamente al Comune;
 - i. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Sostenitori;
 - j. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Amministrazione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuali incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
 - k. istituire eventuali Comitati e/o Commissioni Scientifiche;
 - l. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
 - m. determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari incarichi o missioni;
 - n. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
 - o. esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.
2. L'ammontare dei rimborsi delle spese straordinarie dei membri del Consiglio di Amministrazione non può eccedere la media di quelli erogati in organismi similari. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Amministrazione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione

1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione invita i Partecipanti istituzionali a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e convoca, in apposita Assemblea, con invito diramato a mezzo Raccomandata A.R. almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata, gli altri Partecipanti perché provvedano alla nomina dei loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 25.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, estraneo all'Assemblea medesima, destinato a far parte del Consiglio di Amministrazione sulla base del principio "una testa-un voto".
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dalla Regione Puglia.

Art. 24- Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.
7. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.
8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
10. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Amministrazione entro un mese dall'adunanza.
11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
12. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.
13. I componenti il Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri

- o funzioni, determinando i limiti della delega.
15. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice.

Art. 25 - Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti e dagli eventuali Partecipanti esteri e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. Ai fini della nomina dei propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, i Partecipanti e gli eventuali Partecipanti esteri hanno diritto all'elettorato attivo, ma non a quello passivo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio scelto dai componenti all'atto dell'adesione, con l'indicazione dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
7. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
8. Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.
9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta altro membro o un proprio sostituto all'interno della stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
10. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
11. I membri del Consiglio di Amministrazione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal recedente articolo 22, comma 1, lett. j).
Ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di Funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina vigente, da intendersi qui convenzionalmente richiamata.
2. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a) partecipazione senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;

- c) predisposizione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;
 - d) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto Stabilito dal Consiglio stesso;
 - e) attuazione delle politiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) direzione del personale della Fondazione. In particolare il Direttore provvede, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio stesso, all'assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all'adozione di tutte le disposizioni o misure riguardanti la carriera, lo stato giuridico ed economico, la disciplina, la cessazione del rapporto di lavoro; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei contratti di prestazione d'opera, anche professionale;
 - g) proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
 - h) collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
 - i) tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
 - j) esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - k) esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto.
- Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce l'organico della Fondazione.
3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza; economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
 4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un funzionario incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Art. 27. Regolamenti interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore e approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 28 - Clausola Arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Taranto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Taranto.

Art. 29 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni della Regione Puglia ad attività od Enti, con finalità analoghe.

2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 30 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori e ai Partecipanti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare, i Sostenitori e i Partecipanti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione minimo previsto, inizialmente stabilito in tre anni, purché la dichiarazione sia inoltrata almeno un anno prima dalla scadenza di tale periodo.
3. Le stesse modalità valgono anche per i periodi di partecipazione minimi stabiliti successivamente al primo triennio.
4. In particolare, i Sostenitori o i Partecipanti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.
5. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza di due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti e dei Partecipanti a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. I Partecipanti Istituzionali possono essere esclusi dalla Fondazione con maggioranza assoluta dei membri solo se si rendano responsabili di gravi comportamenti che siano in contrasto con le finalità e il buon nome della Fondazione. In tal caso il loro posto viene preso da altro ente di promozione sportiva, individuato sulla base della rappresentatività sul territorio.
3. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 32 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 33 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Regione Puglia in sede di atto costitutivo. Gli altri 5 (cinque) componenti di nomina regionale saranno nominati entro 15 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dalla Regione Puglia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1786

Linee Guida per la predisposizione dei Piani dei Controlli Marchio “Prodotti di Puglia” ai sensi della Procedura di Utilizzo del Marchio approvata con D.D.S. n. 431 del 15 dicembre 2010 - Approvazione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Tutela qualità”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Il CIPE con Delibera del 18 dicembre 1996 - Legge 5 novembre 1996, n. 578 ha approvato il Programma Interregionale “Agricoltura e Qualità”.

La Giunta regionale con DGR del 12/07/2006, n. 972 “Legge 499/99 - D.M. n. 25279 del 23 dicembre 2003”, ha approvato il Programma regionale “Agricoltura - Qualità - Ambiente”.

La Giunta regionale con DGR del 27/1/2007, n. 2009 ha approvato, nell'ambito del “Programma Regionale Agricoltura e Qualità, il progetto “Azione 1.2. Sviluppo dei prodotti di qualità e dei sistemi di certificazione”.

Il progetto esecutivo proposto dello C.I.H.E.A.M. - IAM di Bari, approvato con la DGR del 27/01/2009, n. 2009, prevede nell'ambito dell'intervento “A” l'azione A.1.4. “Definizione delle procedure e modulistica per la richiesta e l'autorizzazione all'utilizzo del marchio “Prodotti di Puglia” e l'azione A 1.5. “Sviluppo del software di gestione delle procedure e gestione telematica delle domande”.

La Giunta regionale con DGR del 09/06/2009, n. 960 ha approvato il nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio e incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”.

L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante in data 21/09/2009 ha rilasciato il certificato di registrazione n. 006390496 per il marchio comunitario “Prodotti di Puglia”.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con determinazione del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative del regolamento d'uso del marchio che comprende a) la Procedura Utilizzo Marchio, b) la Procedura di utilizzo del logo e c) il Modello tipo di convenzione del marchio “Prodotti di Puglia”.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con determinazione del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d'uso del marchio approvate con deliberazione della Giunta regionale del 09/06/2009, n. 960.

La Giunta regionale con DGR del 10 febbraio 2010, n. 364, ha approvato il progetto esecutivo del Programma Regionale “Qualificazione e Valorizzazione delle produzioni tipiche di Qualità della Puglia” presentato dallo C.I.H.E.A.M. - IAM di Bari, che prevede, tra l'altro, l'Intervento C, Azione C 1.2 “Azione di supporto alla struttura regionale per la gestione del Marchio Prodotti di Puglia”.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione del 11/04/2011, si è proceduto all'Istituzione dell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sul corretto uso del Marchio “Prodotti di Puglia” ai sensi della Procedura di Utilizzo del Marchio “Prodotti di Puglia”, successivamente integrato con determinazione del Dirigente del Servizio Alimentazione del 06/05/2011, n. 116, pubblicata sul Burp del 15/05/2011, n. 74.

Il regolamento d'uso del marchio Prodotti di Puglia, approvato con la DGR n. 960 del 09/06/2009, all'art. 9 “Controlli”, recita che, la “Regione provvede direttamente, o dando in affidamento a soggetti terzi, all'attività di controllo” e che “le modalità dei controlli saranno contenute in una linea guida predisposta dalla Regione che sarà anche estesa all'autocontrollo delle imprese”.

Per la predisposizione dei Piani dei Controlli si rende necessario, al fine di assicurare il corretto uso del Marchio “Prodotti di Puglia, dare indicazioni uniformi agli Organismi di Controllo.

Per dare indicazioni uniformi agli Organismi di Controllo sono state implementate con il supporto tecnicoscience dello C.I.H.E.A.M. - IAM di Bari “le linee guida per la predisposizione dei Piani dei Controlli per Marchio “Prodotti di Puglia, a cui gli Organismi di controllo riconosciuti nell'apposito

elenco regionale devono attenersi per la predisposizione dei specifici piani di controllo.

Tanto premesso, propone di:

- approvare le linee guida per la predisposizione dei Piani dei Controlli per il marchio "Prodotti di Puglia, di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che i piani di controllo con gli annessi piani tariffari, devono essere approvati con determinazione del dirigente del Servizio Alimentazione.

"Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. N. 28/01 e s.m. e i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integrante riportato e di fare propria la proposta dell'assessore alle Risorse Agroalimentari;
- approvare le linee guida per la predisposizione dei Piani dei Controlli per il marchio "Prodotti di Puglia, di cui all'Allegato 1 (composto da n. 21 fogli), parte integrante della presente deliberazione;
- stabilire che i piani di controllo con gli annessi piani tariffari, devono essere approvati con determinazione del dirigente del Servizio Alimentazione;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione di provvedere all'invio della presente deliberazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione, sul sito Internet, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1



Linee Guida

per la predisposizione dei Piani dei Controlli

Marchio “Prodotti di Puglia”

SOMMARIO

1	PREMESSA.....
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....
3	REQUISITI VALORIZZANTI.....
4	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....
5	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....
5.1	DEFINIZIONI.....
5.2	ABBREVIAZIONI.....
6	APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI.....
7	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
7.1	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI.....
7.2	REVISIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL MARCHIO.....
8	ATTIVITÀ DI CONTROLLO FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO
8.1	CONTROLLO INTERNO – AUTOCONTROLLO.....
8.2	CONTROLLO ESTERNO – VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE DA ODC.....
8.2.1	OUTSORCING.....
8.2.2	CONTROLLI ANALITICI EFFETTUATI DA ODC.....
8.2.3	MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E LABORATORI.....
9	VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI.....
10	CRITERI MINIMI DI VERIFICA PER L'ODC.....
11	NON CONFORMITÀ.....
11.1	CLASSIFICAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ
11.2	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ.....
12	CONCESSIONE DEL MARCHIO.....
13	SORVEGLIANZA ANNUALE A CURA DI ODC.....
14	– DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI.....

1 PREMESSA

Il Marchio “PRODOTTI DI PUGLIA” è un marchio collettivo comunitario territoriale di proprietà della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, di seguito: Regione.

Il marchio viene concesso in uso a titolo oneroso, secondo tariffario approvato dalla Regione.

Il marchio viene concesso, in regime di licenza d'uso, alle imprese agricole e agroalimentari in forma singola o associata che effettuano attività di produzione, commercializzazione del prodotto finito confezionato e che risultano conformi alle ispezioni effettuate da un Organismo di Controllo (OdC) scelto fra quelli presenti nell'elenco regionale approvato dalla Regione.

Le ispezioni vengono effettuate sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli OdC in conformità alle schede tecniche approvate dalla Regione e a fronte di tutti i documenti applicabili di cui al capitolo 4 del presente documento.

Le imprese concessionarie del marchio sono direttamente responsabili del corretto utilizzo.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di definire una linea guida per la predisposizione dei piani dei controlli da parte degli OdC che saranno scelti dalle imprese richiedenti la concessione d'uso del marchio “Prodotti di Puglia” .

I piani dei controlli con i relativi tariffari e tempistiche previste, dovranno essere inviati dagli OdC alla Regione per essere approvati, prima dell'inizio delle attività di verifica ispettiva.

3 REQUISITI VALORIZZANTI

I requisiti valorizzanti dei prodotti a marchio “Prodotti di Puglia”, sono:

- o Origine: regione Puglia;
- o Requisiti merceologici / qualitativi: conformità ai requisiti definiti nelle schede tecniche approvate dalla Regione;
- o Sistema di rintracciabilità informatizzato;
- o Rispetto delle Norme di Difesa Integrata approvate dalla Regione Puglia – ove previste.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- DGR n. 960 del 09/06/2009 Approvazione regolamento d'uso del marchio “Prodotti di Puglia” e delle indicazioni per l'uso del logo;
- DDS n. 431 del 15/12/2010 Procedura di utilizzo del marchio “Prodotti di Puglia” - Regolamento di applicazione.

5 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni

Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione all'utilizzo del Marchio "Prodotti di Puglia" per uno o più prodotti agroalimentari;

Produttore agricolo: soggetto identificato, azienda agricola o cooperativa/OP, che svolge attività di coltivazione e raccolta e allevamento.

Confezionatore: soggetto identificato che lavora e confeziona il prodotto finito apponendovi la denominazione "Prodotti di Puglia".

Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intende quello ottenuto in conformità ai requisiti previsti, per l'apposizione la dicitura "Prodotti di Puglia".

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità relativi ad un prodotto agroalimentare, attuata e registrata direttamente da parte dei soggetti della filiera.

Controllo di Conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un prodotto agroalimentare a marchio "Prodotti di Puglia" alla relativa scheda tecnica.

Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del produttore agricolo e/o confezionatore

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati.

Scheda Tecnica: documento che identifica il prodotto e il processo di produzione.

5.2 Abbreviazioni

NC: Non conformità - situazione non conforme

AC: Azione correttiva

6 APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI

L'OdC sulla base della scheda tecnica predispone il piano dei controlli in conformità alla presente linea guida e lo invia per approvazione alla Regione. Per i prodotti che hanno un piano di controllo già approvato, l'OdC può riferirsi a quello già convalidato dalla Regione per la stessa tipologia di prodotto.

Le attività di verifica ispettiva possono iniziare solo dopo approvazione del piano dei controlli.

7 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Tutta la documentazione relativa alle registrazioni necessaria a fornire adeguata evidenza della conformità delle operazioni, dei materiali e dei flussi di prodotto, deve essere redatta, conservata e resa disponibile per i controlli presso la sede del concessionario.

In particolare le registrazioni devono interessare l'intero ciclo produttivo delle colture/a allevamenti / trasformazioni / commercializzazioni e devono comunque riferirsi a tutte le produzioni interessate al marchio. Tali registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni.

7.1 Gestione delle informazioni e dei dati

Il concessionario deve comunicare alla Regione e all'OdC i quantitativi dei prodotti venduti a marchio "Prodotti di Puglia", i quantitativi di materia prima acquisita dalle aziende agricole conferenti al concessionario, nonché tutte le informazioni necessarie per la verifica dell'origine e qualità dei prodotti utilizzati (quaderno di campagna, registro di stalla, etc) secondo quanto previsto dal piano di controllo. ..

A tal fine, il concessionario comunica le suddette informazioni tramite l'inserimento delle stesse nel sistema di tracciabilità informatizzato predisposto dalla Regione.

Ogni concessionario è responsabile del corretto aggiornamento del sistema di tracciabilità sia per le informazioni di propria competenza che per quelle di una qualsiasi azienda appartenente al proprio accordo di filiera

7.2 Revisione delle informazioni contenute nella domanda di concessione del marchio

Il concessionario del marchio ha l'obbligo di comunicare alla Regione e all'OdC prescelto, pena l'esclusione dal sistema di concessione del marchio, tutte le variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella domanda di concessione, nelle modalità e nei tempi previsti dai piani di controllo.

Qualora la comunicazione da parte del concessionario riguardi variazioni nella sua organizzazione, modifiche strutturali rilevanti nell'ambito del processo produttivo, la Regione, sentito l'OdC, ha la facoltà di accettare le variazioni proposte dal richiedente, e potrà disporre ulteriori visite di controllo e/o approfondimenti documentali per la conferma o meno della concessione d'uso del marchio.

8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto prevede:

- ❖ **Controlli interni** - attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti come autocontrollo) su tutte la fasi della filiera.
- ❖ **Controlli esterni** - attività di controllo effettuata da OdC, tramite verifiche ispettive presso i concessionari e le aziende aderenti e prelievi di campioni di prodotto per verifiche analitiche. .

La Regione effettua l'attività di vigilanza sugli OdC e sui concessionari..

8.1 Controllo interno – Autocontrollo

La responsabilità del corretto utilizzo del marchio è esclusivamente dei concessionari.

Ogni concessionario sia esso singola impresa o capofiliera di un raggruppamento è responsabile del rispetto della scheda tecnica e della applicazione dei contenuti del piano dei controlli.

Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite in conformità al piano dei controlli.

Il concessionario organizzato in forma associativa deve prevedere annualmente delle verifiche interne sul 100 % delle aziende agricole conferenti e sul 100 % delle strutture di

confezionamento/stoccaggio/trasformazione appartenenti alla filiera.

Il concessionario deve prevedere, effettuare e dare evidenza dei controlli che accertino la conformità dei prodotti ai requisiti previsti dalla scheda tecnica .

8.2 Controllo esterno – Verifiche ispettive effettuate da OdC

Le attività di controllo sono effettuate dagli OdC tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione - finalizzata alla concessione del marchio - e successivamente con frequenza almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.

Nel caso di strutture di lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio indicate dal concessionario nell'accordo di filiera o facenti parte di una organizzazione associativa concessionaria del marchio, le attività di controllo vanno effettuate sul 100% delle strutture.

Nei casi in cui il concessionario sia costituito da una organizzazione associativa le verifiche ispettive saranno effettuate su un campione rappresentativo delle aziende agricole produttrici, con il seguente criterio di quantificazione: il numero delle aziende agricole da ispezionare corrisponde alla radice quadra, arrotondata per eccesso, del numero delle stesse coinvolte, per ogni tipologia omogenea di attività compresa nella domanda associativa.

Nella determinazione del campione di aziende agricole da ispezionare, sono da considerarsi anche quelle aventi un certificato in corso di validità per ogni prodotto oggetto di concessione d'uso del marchio, relativo ai seguenti schemi/standard di certificazione:

- UNI 11233
- Global Gap
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata
- Biologico

L'OdC, definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende registrate ed assoggettate al controllo da parte del concessionario. Qualora tra esse vi siano aziende già provviste delle suddette certificazioni, L'Organismo dovrà scegliere il campione in ragione della loro percentuale sul totale delle aziende coinvolte nella filiera "Prodotti di Puglia".

Nelle aziende agricole con certificato in corso di validità relativo ai suddetti schemi/standard di certificazione, selezionate per l'ispezione, l'OdC ha facoltà di effettuare solo il controllo documentale.

8.2.1 Outsourcing

Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o non facenti parte dell'organizzazione, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le attività del processo produttivo e verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal licenziatario del marchio.

8.2.2 Controlli analitici effettuati da OdC

Le verifiche analitiche sui prodotti – ove previste nel piano dei controlli - sono finalizzate ad accertare la conformità ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dalle schede tecniche approvate dalla Regione.

Le prescrizioni contenute nelle schede tecniche di prodotto tese ad accertare l'assenza di OGM devono costituire autonomo accertamento.

Per le produzioni vegetali le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando (su un numero di campioni che non hanno alcuna significatività statistica) il non utilizzo di principi attivi non autorizzati e che sul prodotto finito non vi sia una quantità di residui di fitofarmaci superiore ai RMA (residui massimi ammessi dalla normativa vigente). Per le produzioni del comparto zootecnico (lattiero-caseario e carni) le verifiche riguardano anche l'analisi documentale per accertare l'utilizzo di alimenti ed essenze foraggere privi e non derivati da OGM. I controlli analitici sono effettuati, di norma, con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sul prodotto in campo e sul prodotto finito, con il seguente criterio di minima:

- I. Nel caso delle produzioni vegetali che hanno l'obbligo della applicazione delle linee guida di difesa integrata della Regione Puglia:
 - un campionamento e successiva analisi su prodotto finito (confezionato) per ogni concessionario e/o per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio;
 - un campionamento e successiva analisi su prodotto pronto alla raccolta prelevato in azienda agricola;
- II. Nel caso il concessionario sia costituito da una organizzazione associativa che richiede l'utilizzo del marchio per diversi prodotti le esigenze di campionamento ed analisi sono da intendersi per ogni prodotto, ed identificate con i seguenti criteri:

Concessionario con n. aziende coinvolte per tipologia di prodotto	Sito di campionamento	N. campioni da destinare all'analisi
Fino a 30 aziende	Per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione stoccaggio Aziende agricole	1 campione di prodotto finito 1 campione prelevato in azienda agricola
Da 31 a 60 aziende	Per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione stoccaggio Aziende agricole	1 campione di prodotto finito 3 campioni prelevati in azienda agricola
Da 61 a 90 aziende	Per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione stoccaggio Aziende agricole	2 campioni di prodotto finito 4 campioni prelevati in azienda agricola
Da 91 a 120 aziende	Per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione stoccaggio Aziende agricole	2 campione di prodotto finito 5 campioni prelevati in azienda agricola
Oltre 120 aziende	Per ogni struttura di lavorazione, trasformazione, conservazione stoccaggio Aziende agricole	3 campione di prodotto finito 6 campioni prelevati in azienda agricola

Per la verifica del rispetto dei parametri merceologici definiti nelle schede tecniche l'OdC deve effettuare i controlli su un numero di campioni appartenenti a lotti diversi e già ritenuti conformi dal concessionario. La frequenza dei campionamenti, specifica per ogni prodotto, sarà definita nei relativi piani di controllo approvati dalla Regione.

8.2.3 Modalità di campionamento e laboratori

Le modalità di formazione del campione da avviare alle successive analisi devono rispondere a criteri di rappresentatività in relazione alla massa di materiale dalla quale il campione viene estratto.

In particolare, i campioni di prodotti ortofrutticoli devono essere formati seguendo le indicazioni riportate nella Direttiva CE n. 63/2002 del 1 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari

Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale, e viene chiuso mediante sigillatura.

Per ciascun prelievo di campioni viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:

- natura del materiale oggetto di campionamento
- estremi della partita campionata e relative quantità
- data e luogo del campionamento
- identificazione del campione e del relativo cartellino
- estremi del personale che effettua il campionamento
- estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento
- laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili all'analista.

I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono avviati al laboratorio entro 60 ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al riparo dalla luce e da fonti di calore.

I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata al concessionario o all'azienda da cui è stato prelevato il campione.

Le analisi dei residui dei trattamenti sono effettuate, mediante esecuzione di analisi del tipo multiresiduale, secondo metodologia ufficiale di analisi, presso laboratori accreditati ACCREDIA in conformità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario.

I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'OdC incaricato con strumentazione idonea allo scopo.

9 VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI

Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità potranno essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la risoluzione delle non conformità.

10 CRITERI MINIMI DI VERIFICA PER L'ODC

L'OdC prescelto dal concessionario deve applicare i seguenti criteri di minima nell'esecuzione delle attività di controllo:

Tipologia di soggetto	N. aziende agricole registrate	Verifica ispettiva per la concessione del marchio	Verifica ispettiva di mantenimento
Concessionario		100%	100%
Aziende agricole	Fino a 100	5%	5%
	Da 101 a 200	4%	4%
	Oltre 200	3%	3%
Altri operatori (es. mangimifici, intermediari, centri di stoccaggio, condizionatori, trasformatori confezionatori)		100%	100%

11 NON CONFORMITÀ

11.1 Classificazione della non conformità

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono classificate come di seguito:

Non conformità essenziale (E): infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta; situazioni che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non conforme ai requisiti previsti dalle schede tecniche e dalla documentazione di riferimento al marchio "Prodotti di Puglia",.

Non conformità importanti (I): irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dalle schede tecniche e dalla documentazione di riferimento solo formalmente; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nelle schede tecniche, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel tempo comprometterla determinando non conformità essenziali; errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.

Non conformità marginali (m): irregolarità che, pur causando carenze relative ad un requisito previsto, non ne compromette la soddisfazione.

11.2 Gestione delle non conformità

Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere conservate e rese accessibili ai controlli dell'OdC e alla Regione. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dalla scheda tecnica, i soggetti coinvolti nella filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il

prodotto non conforme non sia stato immesso nel circuito del prodotto a marchio o commercializzato con la denominazione "Prodotti di Puglia".

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'OdC sono notificate ai soggetti interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione contestualmente alla trasmissione del rapporto di verifica.

Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati dall'OdC si rimanda ai contenuti specifici del par. 14 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.

Qualora il trattamento della non conformità implichi l'esclusione del prodotto dall'utilizzo del marchio, l'OdC effettuerà eventualmente una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel piano dei controlli.

Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del marchio "Prodotti di Puglia".

La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della notifica all'OdC del ripristino delle condizioni di conformità previste dalla scheda tecnica, dalla documentazione di riferimento, dalla normativa vigente di settore, dal piano dei controlli e del relativo riscontro di adeguamento effettuato eventualmente mediante ulteriore verifica ispettiva dell'OdC.

Tutti i provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito del prodotto a marchio, di sospensione e di revoca dal sistema di controllo e certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.

12 CONCESSIONE DEL MARCHIO

Al termine della verifica ispettiva l'OdC invia alla Regione il rapporto di ispezione che dovrà riportare anche l'esito dei controlli analitici effettuati e la valutazione delle azioni correttive proposte a fronte di eventuali Nc emerse nel corso delle verifiche ispettive.

La Regione rilascia la concessione d'uso del marchio in seguito alla valutazione del rapporto di ispezione inviato dall'OdC.

13 SORVEGLIANZA ANNUALE A CURA DI ODC

Annualmente l'OdC effettua verifiche ispettive presso i concessionari del marchio e i soggetti coinvolti secondo i criteri definiti al capitolo 10.

14 – DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI

AZIENDA AGRICOLA

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte di nome OdC			Gestione delle NON conformità		
Soggetto Azienda agricola	Fase	Accordo di filiera con il concessionario ¹	Ubicazione della azienda agricola all'interno della Regione Puglia	Oggetto del controllo	Frequenza	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
	Adesione al progetto			Esistenza accordo sottoscritto	Al momento dell'ingresso nella filiera Prodotti di Puglia e al momento dell'invio dei soggetti di filiera alla regione	Documentale	Secondo quanto previsto nel par. 10	Accordo sottoscritto	E	Formalizzazione della NC Esclusione del prodotto eventualmente conferito	Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità.
	Ubicazione			Ubicazione dell'azienda agricola dell'appezzamento/i	Al momento dell'ingresso nella filiera Prodotti di Puglia e al momento dell'invio dei soggetti di filiera alla Regione	Documentale	Secondo quanto previsto nel par. 10	Mapa catastale. Ragione sociale e indirizzo della azienda agricola	E	Formalizzazione della NC Esclusione del prodotto eventualmente conferito	Verifica ispettiva supplementare (ispettiva o documentale) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità.
	Coltivazione / allevamento			Rispetto della scheda tecnica approvata dalla Regione Puglia	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Conformità alle schede tecniche e della documentazione applicabile (es. linee guida produzione integrata nel caso dei prodotti ortofrutticoli)	E/I	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Esclusione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità. NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità
								Errori nella applicazione dei documenti di riferimento	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità. NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

¹ nel caso in cui il concessionario coincida con la cooperativa/ OP di riferimento questo requisito è derogato in quanto insito nello statuto delle suddette strutture

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte di nome OdC			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Limitatamente alle produzioni per cui sono previste: applicazione delle Norme di difesa integrata della Regione Puglia	Applicazione delle Norme di difesa integrata	100 % delle aziende agricole	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Quaderno di campagna	Quaderno di campagna non aggiornato	E/Im	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità. NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità. NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
								Utilizzo di principi attivi non autorizzati	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
			Azienda agricola che rispetti le Norme di difesa integrata per il prodotto / i per i quali viene richiesto l'uso del marchio	100 % delle aziende agricole	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Intera superficie aziendale destinata alla produzione integrata per il prodotto oggetto di concessione	Applicazione di tecniche colturali diverse per il prodotto oggetto di concessione	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
		Identificazione e rintracciabilità	Conformità legislativa in materia di identificazione e rintracciabilità	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Conformità legislativa (es. mappe catastali, marche auricolari ecc)	Perdita dell'identificazione di animali / appezzamenti	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte di nome Odc			Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Identificazione e rintracciabilità	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Raccolta prodotto e conferimento al concessionario		Conformità della documentazione alla normativa vigente e chiara identificazione del prodotto "Prodotti di Puglia"	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Presenza di tutta la documentazione prevista per legge Identificazione di lotto e quantità del prodotto conferito Presenza indicazione "Prodotto di Puglia" nei documenti di trasporto	Mancata identificazione del prodotto Errori formali e marginali nella documentazione di trasporto	E//m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
			Assenza di promiscuità in fase di trasporto	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Trasporto in condizioni tali da evitare promiscuità con prodotto convenzionale	Promiscuità con prodotto convenzionale	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
		Coerenza fra capacità produttiva e quantità di prodotto "Prodotti di Puglia" conferito	Corrispondenza fra superficie coltivata e quantità conferita	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Coerenza fra superficie coltivata e quantità di prodotto conferito	Prodotto conferito superiore alla capacità produttiva	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
	Comunicazione dei dati	Comunicazione dei quantitativi prodotti e commercializzati	Comunicazione dei quantitativi ottenuti al Concessionario e da questi alla Regione e a Odc	100 % delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Secondo quanto previsto nel par. 10	Comunicazioni inviate entro il XXX Corrispondenza dei quantitativi	Mancata comunicazione Comunicazioni fuori tempo massimo Comunicazioni contenenti errori	E//m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione dell'azienda dal circuito fino a ripristino delle condizioni di conformità NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità. NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

CONCESSIONARIO

Soggetto	Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte di nome OdC			Gestione delle NON conformità			
			Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Concessionario	Adesione al progetto	Accordo di filiera con i conferenti	Esistenza accordo sottoscritto con tutti i conferenti comunicati a Regione	Al momento dell'ingresso nella filiera "Prodotti di Puglia" e al momento dell'invio dei soggetti di filiera alla regione	Documentale	100 % / anno	Accordo sottoscritto	Accordo non sottoscritto	E	Formalizzazione della NC Esclusione del prodotto eventualmente conferito dalle aziende non comunicate alla Regione Sospensione Concessionario fino a risoluzione della NC	Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità.
		Conformità legislativa di strutture e impianti	Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie	Al momento dell'invio della domanda di concessione del marchio	Ispettivo	100 % / anno	Presenza delle autorizzazioni necessarie per legge	Manca di autorizzazioni	E	Formalizzazione della NC Esclusione del prodotto eventualmente conferito dalle aziende non comunicate alla Regione Sospensione Concessionario fino a risoluzione della NC	Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità.
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Provenienza della stessa da aziende agricole inserite nell'elenco comunicato alla Regione	Ad ogni conferimento e con verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % / anno	Documenti di trasporto Documenti di accettazione merce	Provenienza da aziende agricole non inserite nella richiesta di concessione del marchio	E	Formalizzazione della NC Esclusione del prodotto eventualmente conferito dalle aziende non comunicate alla Regione Sospensione Concessionario fino a risoluzione della NC	Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità.
			Identificazione del prodotto "Prodotti di Puglia" in ingresso	Ad ogni conferimento e con verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % / anno	Documenti di trasporto Documenti di accettazione merce	Manca di identificazione del prodotto Errori formali e marginali nella documentazione di trasporto	E/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare (ispettiva) volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte di nome OIC			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
							Registrazione quantitativi di prodotto declassato a convenzionale	Mancata evidenza o presenza di errori nelle registrazioni del prodotto declassato	E/Im	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
	Stoccaggio / lavorazione / trasformazione	Identificazione e rintracciabilità	Assenza di promiscuità fra prodotto "Prodotto di Puglia" P e prodotto convenzionale Identificazione prodotto "Prodotto di Puglia" P	Ad ogni conferimento e con verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % / anno	Stoccaggio / lavorazione / trasformazione in condizioni tali da evitare promiscuità con prodotto convenzionale	Promiscuità con prodotto convenzionale	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto NC. Sospensione del concessionario fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
								Mancata identificazione del prodotto in fase di Stoccaggio / lavorazione / trasformazione	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto NC. Sospensione del concessionario fino a ripristino delle condizioni di conformità	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità
								Errori nella identificazione del prodotto	Im	NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte di nome OIC			Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Registrazione delle operazioni effettuate	Ad ogni conferimento e con verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % / anno	Presenza e aggiornamento di un registro di lavoro per i prodotti "Prodotti di Puglia."	Assenza e/o presenza di errori del prodotto Prodotti di puglia	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
						Registrazione quantitativi di prodotto declassato a convenzionale	Mancata evidenza o presenza di errori nelle registrazioni del prodotto declassato	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
	Confezionamento / identificazione e prodotto in spedizione	Registrazione delle operazioni effettuate	Ad ogni conferimento e con verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % / anno	Presenza e aggiornamento di un registro di lavoro per i prodotti "Prodotti di Puglia."	Assenza e/o presenza di errori del prodotto "Prodotti di Puglia"	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto eventualmente conferito. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte di nome OIC			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Rispetto parametri definiti nella scheda tecnica approvata	Esecuzione controlli e registrazioni relative ai parametri previsti nelle schede tecniche	Secondo piano di autocontrollo sui parametri previsti dalle schede tecniche	Ispettivo	100 % / anno	Presenza di un piano dei controlli formalizzato. Presenza di strumenti per la misura dei parametri merceologici tarati. Laboratori di analisi chimica accreditati ACCREDIA. Corretto utilizzo del marchio "Prodotti di Puglia" Registrazione degli esiti dei controlli analitici.	Piano dei controlli assente o non corretto Mancata applicazione del piano dei controlli Strumenti di misura per analisi merceologiche non tarati Personale addetto alle misurazioni non formato Mancata registrazione degli esiti dei controlli Laboratori di analisi non accreditati ACCREDIA Presenza del marchio "Prodotti di Puglia" su prodotto Non conforme Registrazioni mancate / incomplete / contenenti errori Esecuzione di verifiche / analisi sulle aziende della filiera in numero inferiore rispetto a quanto previsto dalla presente linea guida	E/l/m	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto NC. Sospensione del concessionario NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
		Coerenza quantitativi	Coerenza fra quantità di prodotto "Prodotti di Puglia" in ingresso e quantità di prodotto "Prodotti di Puglia" in uscita	annuale	Ispettivo	100 % anno	Coerenza fra quantità di prodotto "Prodotti di Puglia" conferito dalle aziende agricole e quantità di prodotto confezionato e venduto a marchio 2 bilanci di massa per 2 lotti controllati	Materia prima in ingresso inferiore alla quantità di prodotto confezionato	E	Formalizzazione della NC NCE: Esclusione del prodotto NC. Sospensione del concessionario	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte di nome OIC			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Comunicazione dati	Invio dati nei tempi previsti	Comunicazione dati relativi alla quantità di materia prima "Prodotti di Puglia" e quantità di prodotto finito confezionato a marchio	Annuale e/o ogni volta che ci siano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa	Ispettivo	100 % anno	Comunicazioni inviate Rispetto tempi di invio dei dati	Mancata comunicazione mensile dei quantitativi di MP in ingresso e di PF confezionati come "Prodotti di Puglia" Errori nella comunicazione	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Sospensione del concessionario se non provvede all'invio dei dati entro un massimo di ... giorni. NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
		Comunicazione variazioni dati comunicati in sede di richiesta concessione	Comunica eventuali variazioni entro quanto definito da piano dei controlli	In continuo e attraverso verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100 % anno	Comunicazioni inviate Rispetto tempi di invio dei dati	Mancata comunicazione Errori nella comunicazione	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Sospensione del concessionario se non provvede all'invio dei dati entro un massimo di .. giorni. NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)
	Utilizzo marchio Prodotti di Puglia	Utilizzo del marchio in conformità al regolamento e procedura Uso marchio e procedura utilizzo logo Prodotti di Puglia	Utilizzo del marchio	annuale	Ispettivo	100 % anno	Utilizzo del marchio	Marchio utilizzato su prodotti non approvati Marchio utilizzato in modo non conforme rispetto al Regolamento, Procedura Utilizzo marchio e Regolamento di attuazione, Procedura Utilizzo Logo	E/I/m	Formalizzazione della NC NCE: Sospensione del concessionario se non provvede all'invio dei dati entro un massimo di .. giorni. NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario NCm: Richiesta di azione correttiva	NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte di nome Odc			Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Fase	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Gestione delle informazioni relative all'origine ed ai flussi di prodotto "Prodotti di Puglia"	Disponibilità dei dati in un sistema di rintracciabilità informatizzato	Inserimento dei dati nel sistema di rintracciabilità informatizzato	Ogni qualvolta sia necessario	Ispettivo	100% annuo	Aggiornamento dati secondo quanto previsto dal piano dei controlli	Non inserimento e/o non aggiornamento dei dati secondo quanto previsto dal piano di controllo	E/I/m	<p>Formalizzazione della NC</p> <p>NCE: Sospensione del concessionario se non provvede all'invio dei dati entro un massimo di.. giorni.</p> <p>NCI: Richiesta di azione correttiva immediata al concessionario</p> <p>NCm: Richiesta di azione correttiva</p>	<p>NCE: Verifica ispettiva supplementare volta ad accertare l'esclusione del prodotto e il ripristino delle condizioni di conformità</p> <p>NCI: Valutazione documentale della azione correttiva e accertamento della chiusura della non conformità</p> <p>NCm: valutazione della azione correttiva (non della chiusura delle non conformità)</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1787

**Contenzioso Piccolo Vincenzo c/Regione Puglia.
Ordinanza TAR Bari n. 522/2011**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca riferisce quanto segue:

Vista l'ordinanza n. 522/2011 del TAR Bari Sezione seconda, depositata in segreteria il 10.6.2011, con cui l'organo giurisdizionale stabilisce ed ordina alla Giunta Regionale di adottare il provvedimento di riesame della D.G.R. n.761 del 16.03.2010, a seguito del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, in particolare di quello del 9 del mese di novembre 2010;

Vista la nota acquisita agli atti del Servizio Caccia e Pesca n.A00043 del 13.6.2011 al prot. 2284, con cui l'Avvocatura regionale ha trasmesso la suddetta ordinanza per la relativa esecuzione;

Visti gli articoli 9-comma 10 e 17 della L.R. n.27 del 13.8.1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'articolo 10 del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, approvato con delibera del Consiglio Regionale n.217 del 21.7.2009, che dettano norme per l'istituzione delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie(A.A.T.V.);

Visto Il Regolamento Regionale n.6 del 28.12.2000 "Aziende AgriTuristico-Venatorie-Modalità di istituzione, gestione e funzionamento" pubblicato sul BURP n.1 del 3.1.2001;

Vista la D.G.R. n.1559 del 23.10.2006 con cui, a stretti termini di legge, veniva rilasciata la concessione per l'istituzione dell'A.A.T.V. di ha 334,29, in agro del Comune di Rocchetta Sant'Antonio(FG), denominata "Monte Alvaro";

Considerato che in data 5.2.2010, presso la Provincia di Foggia,Ufficio Agricoltura Caccia e

Pesca, si è tenuta una riunione sulla attinente problematica alla quale sono stati invitati i rappresentanti della Regione Puglia-Servizio Caccia,il Corpo Forestale dello Stato,la Provincia stessa di Foggia,il Comune di Rocchetta S. Antonio nonché il concessionario sig. Piccolo Vincenzo;

Atteso che i partecipanti alla riunione di che trattasi, con la sola assenza del concessionario, hanno convenuto, sulla base degli interventi e della documentazione prodotta, che mancano i requisiti per legge dovuti, giusta verbale redatto e trasmesso al Servizio Caccia regionale da parte della provincia di Foggia, con nota di prot.7271 del 9.2.2010;

Considerato che la Provincia di Foggia, con propria nota n.13575 del 9.3.2009, ha proposto la revoca della concessione in parola, poiché parte dei territori dell'Azienda sono stati percorsi dagli incendi del giugno 2007, assottigliando le aree disponibili destinate agli usi di cui al R.R. n.n.6/2000-articolo 2-comma 4 ad ha 234.44.26, requisito non rispondente a quanto previsto dalla citata normativa che stabilisce per le A.A.T.V. l'impossibilità di avere superfici inferiori ad ha 300 e superiori ad ha 1.500;

Atteso che la Regione Puglia-Servizio Caccia e Pesca, con nota di prot. n.654 dell'1.4.2009, ha comunicato al sig. Vincenzo Piccolo, concessionario dell'Azienda "Monte Alvaro", e per conoscenza alla Provincia di Foggia, l'avvio del procedimento per la revoca della concessione di cui alla D.G.R. 1559/2006, per le motivazioni già citate ed in applicazione delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000, articolo 2-comma 4;

Considerato che lo Scrivente Servizio ha richiesto, per la problematica a margine, un parere all'Avvocatura regionale che ha ritenuto la revoca sostanzialmente corretta, giusta nota di prot. 11/L/14896 del 27.7.2009;

Vista la D.G.R. n.761 del 16.3.2010 con cui si revocava la concessione dell'Azienda Agrituristico-Venatoria "Monte Alvaro"con le motivazioni in essa contenute, e in specie per la riduzione dell'estesa prevista dalla normativa vigente, ai sensi del R.R. 28.12.2000 n.6, articolo 2 comma 4;

Atteso che nella seduta del 9 novembre 2010 il Comitato Tecnico Faunistico Regionale ha espresso parere positivo alla revoca di che trattasi;

Considerato che, pertanto, si rende necessario adottare un provvedimento di riesame, finalizzato alla revoca della concessione in parola, come richiamato dall'Ordinanza del TAR Bari, alla luce anche della natura endoprocedimentale del parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio del 9.11.2010;

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4-comma 4 lettera K) della L.R.n.7/97 e dell'articolo 6 comma 6 del R.R. n.6/2000

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

L'Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di revocare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate e riportate, la concessione dell'AA.T.V. denominata "Monte Alvaro", sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio di ha 234.44.26,

attualmente disponibili;

- Di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.27/1998 e R.R. n.6/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Foggia ed al sig. Vincenzo Piccolo, Corso G.Piccolo n.30 71020 Rocchetta S. Antonio(FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1789

PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.1 - Azione 3.1.1. Direttive al Responsabile della Linea 3.1 per il finanziamento della seconda tranche dei programmi di investimento delle ASL pugliesi. Assegnazione delle risorse finanziarie Cap. 1153010 - UPB 6.3.9.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, con il concerto della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di Responsabile delegato dell'Asse III, e del Direttore dell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari opportunità, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli.

Visti:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;
- l'articolo 3 del citato Decreto, che definisce le funzioni dei Policy Manager o Responsabile di Asse;
- la DGR n. 1849 del 30 settembre 2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del PO FESR 2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17 febbraio 2009, contenente la "Presenza d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13";
- la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- la DGR n. 1401 del 4 agosto 2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di Asse -PO 2007 - 2013. Asse III e sono state approvate le disposizioni organizzative e di gestione e la Variazione al Bilancio di previsione 2009 per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III;
- la l.r. n. 4 del 3 aprile 2008 recante "Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" ha provveduto ad iscrivere in Bilancio parte delle assegnazioni finanziarie nell'ambito delle disponibilità assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione del PO FESR 2007-2013;
- con Del. G.R. n. 408 del 10 marzo 2011 la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, ha proceduto al rifinanziamento dell'Asse III ai fini del perseguimento degli obiettivi del Programma Operativo, nonché in quanto dette maggiori assegnazioni, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 possono concorrere significativamente al raggiungimento dei target di spesa, necessari per evitare il disimpegno automatico per effetto della regola "N+2" relativamente agli anni di vigenza del PO FESR 2007-2013;

- la deliberazione sopra richiamata ha, in particolare, approvato per la parte spesa del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2011 la variazione in conto competenza in aumento del Cap. 1153010 "PO FESR 2007-2013 Spese per l'attuazione dell'Asse III - Linea 3.1 (Quota UE+Stato)" - UPB 6.3.9 pari ad Euro 61.905.997,00;

Considerato che:

- il PPA dell'Asse III approvato prevede che la Linea 3.1 sia articolata in due Azioni, tutte complessivamente rivolte all'obiettivo di promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento delle infrastrutture della sanità territoriale nell'ambito dei distretti socio-sanitari e delle infrastrutture ospedaliere rivolte ad accrescere la capacità di risposta in termini di assistenza specialistica. La Linea 3.1 si articola in due linee di Azione, di cui la Azione 3.1.1 è rivolta alla infrastrutturazione sanitaria per:
 - 1) la rete dei servizi dei distretti sociosanitari pugliesi, con specifico riferimento alla promozione della innovazione e del potenziamento tecnologica per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali (consultori materno-infantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica strumentale specialistica);
 - 2) la realizzazione di nuove sedi per i servizi distrettuali (sedi del distretto, CUP, PUA, UVM, ecc.);
 - 3) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e consultoriali già esistenti, e realizzazione di nuove strutture per servizi sanitari territoriali;
 - 4) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture dipartimentali, con specifico riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione, Dipendenze Patologiche, Salute Mentale;
 - 5) il potenziamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzature a disposizione delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali per accrescere la capacità della diagnosi precoce e la cura di specifiche patologie.

- con riferimento alle procedure per l'attuazione della Linea 3.1 dell'Asse III, il PPA prevede che si faccia ricorso alla procedura negoziale per la definizione di un Accordo di programma tra Regione Puglia e ciascuna ASL pugliese;
- con riferimento ai criteri di selezione delle operazioni da considerare ammissibili per il finanziamento mediante accordo di programma, con il PPA la Giunta regionale ha approvato i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - coerenza con il Quadro Strategico Nazionale 2007 -2013
 - coerenza con la programmazione sanitaria regionale (Piano Regionale di Salute 2008-2010)
 - coerenza con la programmazione sanitaria aziendale (P.A.L.) così come approvato dalla Regione Puglia
 - sostenibilità economico-gestionale delle nuove strutture e dei nuovi servizi sanitari territoriali da realizzare
 - integrazione con le politiche ordinarie di settore e addizionalità delle risorse e degli obiettivi operativi
 - disponibilità del livello di progettazione definitiva delle opere
 - conformità dei singoli interventi alle normative in materia di VIA e di valutazione di incidenza, e degli eventuali piani/programmi attuativi alla norma in materia di VAS;
- con Del. G.R. n. 1658 del 19 luglio 2011 è stato approvato nuovamente il Piano Pluriennale di attuazione dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 che reca, tra l'altro, la presa d'atto del nuovo quadro finanziario dell'Asse, come integrato dalla Del. G.R. n. 408/2011, e la modifica dei criteri di selezione delle operazioni per la Linea 3.1, che riconosce tra i soggetti beneficiari anche le Aziende Ospedaliere del SSR, così come già approvato dal Comitato di Sorveglianza tenutosi l'11 maggio 2011;
- con Del. G.R. n. 1883 del 20 ottobre 2009, così come modificata e integrata con la Del. G.R. n. 2476 del 15 dicembre 2009, con la Del. G.R.n.2291/2010 e con la Del. G.R.n.2567/2010 la Giunta Regionale ha provveduto a fornire indirizzi attuativi sulla Linea 3.1 - Azione 3.1.1, che ha assegnato la prima dotazione di risorse, com-

pletivamente pari ad Euro 129.344.003,00 così ripartiti tra le sue ASL pugliesi:

ASL	Importi finanziamenti concessi
BA	€ 33.375.435,00
BAT	€ 10.469.090,00
BR	€ 16.944.678,00
FG	€ 20.804.800,00
LE	€ 23.900.000,00
TA	€ 23.850.000,00
TOT.	€ 129.344.003,00

- in attuazione della citata Del. G.R. n. 1883 del 20 ottobre 2009 sono stati approvati i seguenti piani di investimento:
 - 1) con A.D. n. 368 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BA;
 - 2) con A.D. n. 369 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL FG;
 - 3) con A.D. n. 370 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BT;
 - 4) con A.D. n. 371 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BR, così come modificato dalla A.D. n.50 del 04.02.2010;
 - 5) con A.D. n. 372 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL TA;
 - 6) con A.D. n. 373 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL LE;
- in data 23 dicembre 2009 sono stati sottoscritti tutti i disciplinari di attuazione tra Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute e Direzioni Generali delle ASL;
- con Del. G.R. n. 706 del 15 marzo 2010 "Asse III del PO FESR 2007-2013. Criteri per la realizzazione e il monitoraggio degli investimenti per la Linea 3.1" si è preso atto che gli interventi sanitari di cui alla Linea 3.1 sono esclusi dalla procedura di cui alla Del. G. R. n. 958 del 29 giugno 2004 e si è deliberato di affidare all'osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie, dei Dispositivi Medici e protesici e degli Investimenti, istituito presso l'Assessorato per le Politiche della Salute, il compito di monitorare gli interventi ammessi a finanziamento;

- sulla base di quanto definito nel PPA per l'Asse III e, in particolare, per la Linea 3.1, le strutture competenti dell'Area Promozione delle Politiche per la salute, le persone e le pari opportunità hanno provveduto a preistruire le proposte di investimento formulate dalle ASL a seguito di una richiesta mirata dei piani di investimento integrativi delle ASL Pugliesi e aggiornati rispetto ai nuovi fabbisogni rilevati entro il primo trimestre 2011 sulla scorta del Piano Regionale di Salute 2008-2010, del DIEF per l'anno 2010, del Piano di Rientro 2010/2012;
- tutte le ASL pugliesi hanno trasmesso alla struttura regionale competente i quadri sintetici degli elenchi di proposte progettuali per gli investimenti candidati a finanziamento a valere sulle risorse dell'Asse III - Linea 3.1, con le schede di dettaglio per ciascun progetto di investimento;
- si sono svolti in data 22 marzo 2011 appositi incontri mirati tra la struttura responsabile della gestione della Linea 3.1 e la Cabina di Regia per gli investimenti sanitari con ciascuna direzione generale delle ASL pugliesi, al fine di valutare congiuntamente le priorità di intervento, la sussi-

stenza dei requisiti di ammissibilità della spesa, la coerenza delle opzioni indicate rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni con le diverse fonti di finanziamento disponibili;

- tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l'insieme dei soli progetti ammissibili a finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 3.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, ancora non impegnate con gli atti precedenti e non allocate per il finanziamento del precedente accordi di programma, rinviando ai successivi adempimenti d'ufficio la richiesta delle attestazioni relative alla immediata cantierabilità degli interventi nonché la acquisizione dei quadri economici degli interventi rispetto ai quali assegnare formalmente gli importi provvisoriamente concessi, che dovranno essere allegati agli accordi di programmi integrativi (II stralcio 2011) da sottoscrivere.

Tutto quanto fin qui visto e considerato, fa ritenere di dover proporre alla Giunta Regionale, la presa d'atto dei piani di investimento delle ASL pugliesi secondo quanto di seguito riportato:

Aziende Sanitarie Provinciali	Descrizione macrotipologie interventi	Costo ammissibile interventi	Contributo totale provvisoriamente concesso
ASL BA	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 4.412.000,00	€ 10.812.000,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 6.400.000,00	
ASL BT	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 780.000,00	€ 3.080.000,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 2.300.000,00	
ASL BR	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 4.670.000,00	€ 5.820.000,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 1.150.000,00	
ASL FG	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 6.811.497,00	€ 12.311.497,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 5.500.000,00	
ASL LE (*)	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 1.100.000,00	€ 1.700.000,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 600.000,00	
ASL TA	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 5.000.000,00	€ 10.500.000,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 5.500.000,00	
TOTALE contributo provv. concesso su Linea 3.1 - PO FESR 2007-2013			€ 44.223.497,00

(*) Al netto delle economie derivanti dal primo stralcio del Piano di Investimenti

Il suddetto riparto delle somme complessivamente assegnate al finanziamento della prima fase degli investimenti delle ASL, per un totale di **Euro 44.223.497,00** viene effettuato nell'ambito delle disponibilità complessive di cui al Cap. 1153010 - UPB 6.3.9 "Programma Operativo FESR 2007/2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di intervento 3.1 (quota UE + Stato)" nel Bilancio di previsione 2011.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria per **euro 44.223.497,00** a valere sul capitolo 1153010 -UPB 6.3.9 "Programma Operativo FESR 2007 -2013 -Spese per attuazione Asse III Linea di intervento 3.1 Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale (quota U.E.-Stato)", competenza 2011 nel Bilancio di Previsione, per effetto della Del. G.R. n. 408/2011.

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, in qualità di responsabile della Linea 3.1, in uno con l'approvazione definitiva del disciplinare tra Regione Puglia e ciascuna ASL, con la contestuale approvazione dell'elenco definitivo e di dettaglio dei progetti di investimenti per ciascuna Azienda e i relativi quadri economici.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, comma 4, lett. e), dello Statuto Regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse III del PO FESR 2007-2013;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di confermare i criteri di selezione delle operazioni e i requisiti di ammissibilità dei progetti intervento per la selezione dei piani di investimento per ciascuna ASL;
- di approvare il riparto tra le sei ASL pugliesi della somma complessiva di **Euro 44.223.497,00**, che viene effettuato nell'ambito delle disponibilità complessive di cui al Cap. 1153010 - UPB 6.3.9 "Programma Operativo FESR 2007-2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di intervento 3.1 (quota UE + Stato)", così come riportato in narrativa e nella parte degli adempimenti contabili, che qui si intendono integralmente riportati;
- di rinviare a successivi provvedimenti del responsabile della Linea 3.1 gli adempimenti contabili connessi all'impegno contabile delle somme assegnate a ciascuna ASL, alla approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi quadri economici e gli importi dei contributi regionali provvisoriamente concessi;
- di demandare al responsabile della Linea 3.1 l'obbligo di verificare che, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di attuazione, che tutti i progetti approvati in uno con il disciplinare siano dotati di progettazione esecutiva validata dal RUP, ovvero, per i progetti di acquisizione di nuove dotazioni strumentali per l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, della definizione delle procedure di evidenza pubbliche necessarie per l'acquisizione delle stesse apparecchiature, pena la revoca dei finanziamenti corrispondenti;
- di demandare al responsabile della Linea 3.1 ogni altro adempimento attuativo;
- di impegnare la Giunta medesima a reperire ulteriori fonti di finanziamento per l'ammissione a finanziamento di altri progetti proposti dalle ASL nei rispettivi piani di investimento in corrispondenza di rilevanti fabbisogni, che allo stato

attuale siano stati stralciati perché non sufficiente la dotazione di risorse a valere sul PO FESR - Asse III - Linea 3.1, in coerenza con quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e attraverso l'URP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1790

PO FESR 2007-2013 - Asse III - Linea 3.1 - Azione 3.1.1. Direttive al Responsabile della Linea 3.1 per il finanziamento dei programmi di investimento delle Aziende Ospedaliere pugliesi. Assegnazione delle risorse finanziarie Cap. 1153010 - UPB 6.3.9.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, con il concerto della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, in qualità di Responsabile delegato dell'Asse III, e del Direttore dell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari opportunità, riferisce quanto segue l'Ass. Godelli.

Visti:

- il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13;

- l'articolo 3 del citato Decreto, che definisce le funzioni dei Policy Manager o Responsabile di Asse;
- la DGR n. 1849 del 30 settembre 2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli Assi del PO FESR 2007-2013;
- la DGR n. 165 del 17 febbraio 2009, contenente la "Presenza d'atto dei Criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e la approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13";
- la DGR n. 185 del 17 febbraio 2009 con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007-2013 e sono stati autorizzati ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
- la DGR n. 1401 del 4 agosto 2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di Asse -PO 2007 - 2013. Asse III e sono state approvate le disposizioni organizzative e di gestione e la Variazione al Bilancio di previsione 2009 per l'appostamento della quota UE/Stato per l'Asse III;
- la l.r. n. 4 del 3 aprile 2008 recante "Terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" ha provveduto ad iscrivere in Bilancio parte delle assegnazioni finanziarie nell'ambito delle disponibilità assegnate alla Regione Puglia per l'attuazione del PO FESR 2007-2013;
- con Del. G.R. n. 408 del 10 marzo 2011 la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, ha proceduto al rifinanziamento dell'Asse III ai fini del perseguimento degli obiettivi del Programma Operativo, nonché in quanto dette maggiori assegnazioni, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 possono concorrere significativamente al raggiungimento dei target di spesa, necessari per evitare il disimpegno automatico per effetto della regola "N+2" relativamente agli anni di vigenza del PO FESR 2007-2013;
- la deliberazione sopra richiamata ha, in particolare, approvato per la parte spesa del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2011 la varia-

zione in conto competenza in aumento del Cap. 1153010 "PO FESR 2007-2013 Spese per l'attuazione dell'Asse III - Linea 3.1 (Quota UE+Stato)" - UPB 6.3.9 pari ad Euro 61.905.997,00;

Considerato che:

- il PPA dell'Asse III approvato prevede che la Linea 3.1 sia articolata in due Azioni, tutte complessivamente rivolte all'obiettivo di promuovere e sostenere una strategia di inclusione sociale e di costruzione di una società regionale inclusiva, attraverso il miglioramento delle infrastrutture della sanità territoriale nell'ambito dei distretti socio-sanitari e delle infrastrutture ospedaliere rivolte ad accrescere la capacità di risposta in termini di assistenza specialistica. La Linea 3.1 si articola in due linee di Azione, di cui la Azione 3.1.1 è rivolta alla infrastrutturazione sanitaria per:

- 1) la rete dei servizi dei distretti sociosanitari pugliesi, con specifico riferimento alla promozione della innovazione e del potenziamento tecnologica per la diagnosi e cura nei protocolli adottati nelle strutture ambulatoriali (consultori materno-infantili, altre strutture ambulatoriali, dotazione logistica per diagnostica strumentale specialistica);
- 2) la realizzazione di nuove sedi per i servizi distrettuali (sedi del distretto, CUP, PUA, UVM, ecc.);
- 3) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture poliambulatoriali, ambulatoriali e consultoriali già esistenti, e realizzazione di nuove strutture per servizi sanitari territoriali;
- 4) la ristrutturazione, ampliamento e/o adeguamento di strutture dipartimentali, con specifico riferimento ai Dipartimenti di Prevenzione, Dipendenze Patologiche, Salute Mentale;
- 5) il potenziamento e ammodernamento del parco tecnologico e delle attrezzature a disposizione delle strutture ospedaliere e sanitarie territoriali per accrescere la capacità della diagnosi precoce e la cura di specifiche patologie.

- con riferimento alle procedure per l'attuazione della Linea 3.1 dell'Asse III, il PPA prevede che

si faccia ricorso alla procedura negoziale per la definizione di un Accordo di programma tra Regione Puglia e ciascuna ASL pugliese;

- con riferimento ai criteri di selezione delle operazioni da considerare ammissibili per il finanziamento mediante accordo di programma, con il PPA la Giunta regionale ha approvato i seguenti requisiti di ammissibilità:

- coerenza con il Quadro Strategico Nazionale 2007 -2013;
- coerenza con la programmazione sanitaria regionale (Piano Regionale di Salute 2008-2010);
- coerenza con la programmazione sanitaria aziendale (P.A.L.) così come approvato dalla Regione Puglia;
- sostenibilità economico-gestionale delle nuove strutture e dei nuovi servizi sanitari territoriali da realizzare;
- integrazione con le politiche ordinarie di settore e addizionalità delle risorse e degli obiettivi operativi;
- disponibilità del livello di progettazione definitiva delle opere;
- conformità dei singoli interventi alle normative in materia di VIA e di valutazione di incidenza, e degli eventuali piani/programmi attuativi alla norma in materia di VAS;

- con Del. G.R. n. 1658 del 19 luglio 2011 è stato approvato nuovamente il Piano Pluriennale di attuazione dell'Asse III del PO FESR 2007-2013 che reca, tra l'altro, la presa d'atto del nuovo quadro finanziario dell'Asse, come integrato dalla Del. G.R. n. 408/2011, e la modifica dei criteri di selezione delle operazioni per la Linea 3.1, che riconosce tra i soggetti beneficiari anche le Aziende Ospedaliere del SSR, così come già approvato dal Comitato di Sorveglianza tenutosi l'11 maggio 2011;

- con Del. G.R. n. 1883 del 20 ottobre 2009, così come modificata e integrata con la Del. G.R. n. 2476 del 15 dicembre 2009, con la Del. G.R.n.2291/2010 e con la Del. G.R.n.2567/2010 la Giunta Regionale ha provveduto a fornire indirizzi attuativi sulla Linea 3.1 - Azione 3.1.1, che ha assegnato la prima dotazione di risorse, complessivamente pari ad Euro 129.344.003,00 così ripartiti tra le sue ASL pugliesi:

ASL	Importi finanziamenti concessi
BA	€ 33.375.435,00
BAT	€ 10.469.090,00
BR	€ 16.944.678,00
FG	€ 20.804.800,00
LE	€ 23.900.000,00
TA	€ 23.850.000,00
TOT.	€ 129.344.003,00

- in attuazione della citata Del. G.R. n. 1883 del 20 ottobre 2009 sono stati approvati i seguenti piani di investimento:
 - 1) con A.D. n. 368 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BA;
 - 2) con A.D. n. 369 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL FG;
 - 3) con A.D. n. 370 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BT;
 - 4) con A.D. n. 371 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL BR, così come modificato dalla A.D. n.50 del 04.02.2010;
 - 5) con A.D. n. 372 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL TA;
 - 6) con A.D. n. 373 del 19.11.2009 il piano di investimenti della ASL LE;
- in data 23 dicembre 2009 sono stati sottoscritti tutti i disciplinari di attuazione tra Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute e Direzioni Generali delle ASL;
- con Del. G.R. n. 706 del 15 marzo 2010 "Asse III del PO FESR 2007-2013. Criteri per la realizzazione e il monitoraggio degli investimenti per la Linea 3.1" si è preso atto che gli interventi sanitari di cui alla Linea 3.1 sono esclusi dalla procedura di cui alla Del. G. R. n. 958 del 29 giugno 2004 e si è deliberato di affidare all'osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie, dei Dispositivi Medici e protesici e degli Investimenti, istituito presso l'Assessorato per le Politiche della Salute, il compito di monitorare gli interventi ammessi a finanziamento;
- sulla base di quanto definito nel PPA per l'Asse III e, in particolare, per la Linea 3.1, le strutture

competenti dell'Area Promozione delle Politiche per la salute, le persone e le pari opportunità hanno provveduto a prestruire le proposte di investimento formulate dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari e dagli Ospedali Riuniti di Foggia, a seguito di una richiesta mirata dei piani di investimento aggiornati rispetto ai fabbisogni rilevati entro il primo trimestre 2011 sulla scorta del Piano Regionale di Salute 2008-2010, del DIEF per l'anno 2010, del Piano di Rientro 2010-2012;

- le due AA.OO. pugliesi hanno trasmesso alla struttura regionale competente i quadri sintetici degli elenchi di proposte progettuali per gli investimenti candidati a finanziamento a valere sulle risorse dell'Asse III - Linea 3.1, con le schede di dettaglio per ciascun progetto di investimento;
- si sono svolti in data 22 marzo 2011 appositi incontri mirati tra la struttura responsabile della gestione della Linea 3.1 e la Cabina di Regia per gli investimenti sanitari con ciascuna direzione generale delle AA.OO. pugliesi, al fine di valutare congiuntamente le priorità di intervento, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della spesa, la coerenza delle opzioni indicate rispetto al quadro complessivo dei fabbisogni con le diverse fonti di finanziamento disponibili;
- tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l'insieme dei soli progetti ammissibili a finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 3.1 dell'Asse III del PO FESR 2007-2013, ancora non impegnate con gli atti precedenti e non allocate per il finanziamento del precedenti accordi di programma, rinviando ai successivi adempimenti d'ufficio la richiesta delle attestazioni relative alla immediata cantierabilità degli interventi nonché la acquisizione dei quadri economici degli interventi rispetto ai quali assegnare formalmente gli importi provvisoriamente concessi, che dovranno essere allegati agli accordi di programmi (I stralcio 2011) da sottoscrivere.

Tutto quanto fin qui visto e considerato, fa ritenere di dover proporre alla Giunta Regionale, la presa d'atto dei piani di investimento delle ASL pugliesi secondo quanto di seguito riportato:

Azienda	Descrizione macrotipologie interventi	Costo ammissibile interventi	Contributo totale provvisoriamente concesso
A.O. Universitaria - Policlinico - Bari	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 7.400.000,00	€ 7.400.000,00
A.O. Ospedali Riuniti - Foggia	acquisizione nuove attrezzature ad elevata tecnologia per la diagnostica specialistica	€ 7.200.000,00	€ 10.282.500,00
	interventi di edilizia sanitaria	€ 3.082.500,00	

Il suddetto riparto delle somme complessivamente assegnate al finanziamento della prima fase degli investimenti delle due Aziende Ospedaliere, per un totale di **Euro 17.682.500,00** viene effettuato nell'ambito delle disponibilità complessive di cui al Cap. 1153010 - UPB 6.3.9 "Programma Operativo FESR 2007-2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di intervento 3.1 (quota UE + Stato)" nel Bilancio di previsione 2011.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n.28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria per **Euro 17.682.500,00** a valere sul **Capitolo 1153010 -UPB 6.3.9** "Programma Operativo FESR 2007 -2013 - Spese per attuazione Asse III Linea di intervento 3.1 Programma di interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale (quota U.E.-Stato)", competenza 2011 nel Bilancio di Previsione, per effetto della Del. G.R. n. 408/2011.

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, in qualità di responsabile della Linea 3.1, in uno con l'approvazione definitiva del disciplinare tra Regione Puglia e ciascuna ASL, con la contestuale approvazione dell'elenco definitivo e di dettaglio dei progetti di investimenti per ciascuna Azienda e i relativi quadri economici.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, comma 4, lett. e), dello Statuto Regionale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse III del PO FESR 2007-2013;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di **approvare** la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di **confermare** i criteri di selezione delle operazioni e i requisiti di ammissibilità dei progetti intervento per la selezione dei piani di investimento per ciascuna Azienda Ospedaliera;
- di approvare il riparto tra le due AA.OO. pugliesi della somma complessiva di **euro 17.682.500,00**, che viene effettuato nell'ambito delle disponibilità complessive di cui al Cap. 1153010 - UPB 6.3.9 "Programma Operativo FESR 2007-2013 - Spese per attuazione Asse III - Linea di intervento 3.1 (quota UE + Stato)", competenza 2011 nel Bilancio di Previsione, così come riportato in narrativa e nella parte degli adempimenti contabili, che qui si intendono integralmente riportati;
- di **rinvviare** a successivi provvedimenti del responsabile della Linea 3.1 gli adempimenti contabili connessi all'impegno delle somme assegnate a ciascuna Azienda Ospedaliera, alla approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento con i relativi quadri economici e gli importi dei contributi regionali provvisoriamente concessi;
- di **demandare** al responsabile della Linea 3.1 l'obbligo di verificare che, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di attuazione, che tutti i progetti approvati in uno con il disciplinare

siano dotati di progettazione esecutiva validata dal RUP, ovvero, per i progetti di acquisizione di nuove dotazioni strumentali per l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, della definizione delle procedure di evidenza pubbliche necessarie per l'acquisizione delle stesse apparecchiature, pena la revoca dei finanziamenti corrispondenti;

- di **demandare** al responsabile della Linea 3.1 ogni altro adempimento attuativo;
- di **impegnare** la Giunta medesima a reperire ulteriori fonti di finanziamento per l'ammissione a finanziamento di altri progetti proposti dalle AA.OO. nei rispettivi piani di investimento in corrispondenza di rilevanti fabbisogni, che allo stato attuale siano stati stralciati perché non sufficiente la dotazione di risorse a valere sul PO FESR - Asse III - Linea 3.1, in coerenza con quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e attraverso l'URP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1791

L.R. 30.09.2004 n. 15 e s.m.i. - Valorizzazione del patrimonio immobiliare di I.P.A.B. ed A.S.P. della Regione Puglia "Approvazione studio di fattibilità".

L'Assessore al Welfare, Dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Governance e Terzo Settore, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- La Regione Puglia, con l'approvazione della L.R. 15/2004 e successive modificazioni e con l'emanazione del Regolamento di attuazione n. 1/2008 ha avviato il processo di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (di seguito IPAB) della Regione.
- Tale processo ha inaugurato un innovato ruolo degli Enti che derivano dalle IPAB all'interno del sistema integrato dei servizi sociali pugliesi, dovendo essi rivolgere la propria azione amministrativa ai principi di economicità della gestione, intesa come capacità di soddisfare i bisogni di pubblico interesse; efficacia delle azioni intraprese, intesa quale insieme di servizi e/o prodotti approntati dall'attività pubblica, considerati in rapporto ai bisogni espressi dalla collettività ed al potenziale grado di soddisfacimento degli stessi; efficienza nell'impegno delle risorse, intesa quale rapporto tra l'insieme delle risorse impiegate e la qualità e quantità delle prestazioni erogate e dei servizi prodotti;
- Nell'ambito di tale processo, si è reso necessario analizzare, selezionare e individuare le soluzioni più adeguate a definire e implementare il processo di riorganizzazione delle IPAB nell'ambito del Sistema Integrato dei Servizi Sociali con particolare riguardo alla definizione del modello di governo nell'individuazione del piano dei servizi;
- Per supportare tale processo è stato costituito un Gruppo di Assistenza alla Programmazione Sociale e agli Uffici regionali del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, costituito da esperti senior, per l'attività di supporto per l'attuazione e il riordino delle IPAB. Inoltre, con determina dirigenziale n. 729/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 15/2004, la dirigente del suddetto Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ha organizzato l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nei confronti delle IPAB, delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e degli Enti con personalità giuridica di diritto privato con attività socio-assistenziali;
- Dall'attività di vigilanza e controllo e per il tramite dell'assistenza tecnica sulle IPAB e sulle trasformate ASP - Aziende pubbliche di Servizi alle Persone, è emerso che tra i principali elementi di criticità rispetto alla gestione efficiente ed effi-

- cace di tali Enti vi è la scarsa valorizzazione del patrimonio immobiliare, condizione ereditata dalla pre-esistente gestione in forma di IPAB;
- Al fine di migliorare la redditività del patrimonio immobiliare delle I.P.A.B. e delle A.S.P, l'Assessorato, con il competente Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, ha promosso una analisi approfondita dei modelli organizzativi adottati per tale attività e creato un database regionale degli immobili di proprietà di tali Aziende;
 - Da tale analisi è emerso quanto segue:
 - occorre potenziare ed aggiornare la conoscenza della consistenza del patrimonio, in particolare dal punto di vista giuridico (conservazione atti, inventari, iscrizioni in catasto, ecc.);
 - è necessario dotare le I.P.A.B. e le A.S.P di figure professionali adeguate ad una gestione patrimoniale efficiente sotto il profilo tecnico ed amministrativo;
 - occorre incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo del patrimonio per lo svolgimento diretto di attività istituzionali e potenziarne la redditività al fine di bilanciare gli oneri manutentivi, fiscali, contenziosi, ecc.;
 - Partendo da tale analisi, l'Assessorato ha predisposto ed inviato alle ASP con nota prot. AOO - 082/21/09/2010 n. 10326, apposite "Linee Guida" per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona", con lo scopo di offrire un'analisi ragionata delle principali questioni che afferiscono alla gestione amministrativa e contabile delle ASP; con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare, l'Assessorato ha evidenziato l'obiettivo di "valutare la fattibilità di una operazione sistemica di "scorporo" del patrimonio delle IPAB/ ASP non utilizzato o utilizzabile per le attività istituzionali, sottraendolo all'attuale regime di gestione individuale e frammentaria in capo alle singole istituzioni, per conferirlo ad un unico soggetto "terzo", specializzato in gestioni patrimoniali, che abbia il compito di gestire gli assets "commerciali" in maniera redditizia";
 - Al fine di supportare tale percorso, nell'ambito del Protocollo Quadro Unitario, stipulato in data 19 agosto 2010, tra Invitalia -Regione Puglia - MISE/DPS, nell'ambito del P.O. Studi fattibilità (approvato dal MISE-DPS con determina del 21 novembre 2007), sono state individuate, tra le

attività in carico a Invitalia, l'intervento di advising agli studi di fattibilità (AR-PUG-03-SdF) finalizzato a supportare la Regione Puglia nell'individuazione di nuovi strumenti e modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle II.PP.A.B./Aziende di Servizi alla Persona.

- L'attività si è conclusa con la consegna, tra gli altri, dello studio di fattibilità "Valorizzazione patrimonio immobiliare II.PP.A.B -Analisi degli strumenti di gestione immobiliare", allegato alla presente deliberazione (Allegato "A"), per farne parte integrante e sostanziale, sulla base del quale si propone l'attivazione di un progetto a regia regionale.
- Ciò posto, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, risulta necessario ed opportuno individuare preliminarmente le I.P.A.B. o A.S.P. che intendono aderire a tale progetto, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione (Allegato "B"), dando atto che il percorso del richiamato protocollo potrà terminare con la sottoscrizione, da parte delle stesse I.P.A.B. o A.S.P. regionali, di un mandato, alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità di adottare tutti gli adempimenti corrispondenti.

Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001 N. 28

la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001, nonché dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. n. 12 maggio 2004, n. 7) e dell'art. 4, comma 4 lettera a) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare Dott.ssa Elena Gentile;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di approvare lo studio di fattibilità “Valorizzazione patrimonio immobiliare II.PP.A.B. -Analisi degli strumenti di gestione immobiliare” (Allegato “A”), e lo schema di protocollo d’intesa (Allegato “B”), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. Di autorizzare l’Assessore al Welfare alla sottoscrizione dello stesso protocollo d’intesa (Allegato “B”), in rappresentanza della Giunta Regionale per le competenze proprie della delega assessorile;

4. Di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità l’adozione dei provvedimenti gestionali ed ogni altro adempimento attuativo;

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato "A"



DEL. CIPE N.° 7/2006 PROGRAMMI OPERATIVI DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO 2007-2009
MIGLIORAMENTO DELLA COMMITTEZZA PUBBLICA E ADVISORING PER LO SVILUPPO DI STUDI DI
FATTIBILITA'

**PQU Regione Puglia – MISE DPS – Agenzia per l'Attrazione degli
Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.**

Intervento AR-PUG-03 SdF

Valorizzazione patrimonio immobiliare II.PP.A.B.

Fase 2: Analisi degli strumenti di gestione immobiliare

Bari, 11 maggio 2011

Indice

1.Introduzione.....	
Leasing immobiliare.....	
Project Financing (PF) e Concessione.....	
Società immobiliare regionale.....	
Fondo immobiliare ad apporto.....	
Società di investimento immobiliare quotata.....	
Il Contratto di gestione all inclusive.....	
Quale strumento per il patrimonio II.PP.A.B.....	
La gestione del patrimonio strumentale.....	
La gestione del patrimonio non strumentale.....	

1. Introduzione

Il Protocollo Quadro Unitario, stipulato tra Invitalia, Regione Puglia e MISE/DPS in data 19 agosto 2010 nell'ambito del P.O. Studi fattibilità (approvato dal MISE-DPS con determina del 21 novembre 2007), individua, tra le attività in carico a Invitalia, l'intervento di advising agli studi di fattibilità (AR-PUG-03-SdF) finalizzato a supportare la Regione Puglia nell'individuazione di nuovi strumenti e modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle II.PP.A.B./Aziende di Servizi alla Persona.

Il presente documento, elaborato con la collaborazione di Europrogetti & Finanza, ha pertanto i seguenti obiettivi:

- delineare un quadro di sintesi dei diversi strumenti di gestione immobiliare che possono essere attivati dai singoli enti ovvero attraverso iniziative congiunte e condivise anche a regia regionale;
- proporre, sulla base dell'analisi del patrimonio immobiliare delle II.PP.A.B./ASP e dell'andamento del mercato immobiliare territoriale, il modello strategico-gestionale più idoneo, che potrà anche vedere l'adozione di un mix tra gli strumenti illustrati.

In effetti, la vigente normativa nazionale (D. lgs. n. 207/2001) e regionale (L.R. n.15/2004) impone che ogni IPAB/ASP debba far fronte alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio, anche avvalendosi dell'ausilio di soggetti esterni.

È opportuno, inoltre, specificare che gli stessi strumenti di gestione immobiliare di seguito descritti derivano da un primo screening realizzato sulla base delle opzioni attualmente offerte dal mercato immobiliare; tale selezione è effettuata considerando le specificità e le finalità dei soggetti proprietari della massa immobiliare oggetto delle future attività di valorizzazione e gestione.

2. Leasing immobiliare

Il contratto di leasing (o locazione finanziaria) è un contratto di finanziamento che consente, in cambio del pagamento di un canone periodico:

- di avere la disponibilità di un bene strumentale all'esercizio della propria professione o attività imprenditoriale;
- di esercitare, al termine del contratto, un'opzione di riscatto (di acquisto) del bene stesso per una cifra pattuita, inferiore al valore di mercato del bene.

Questa tipologia di contratto prevede l'interazione tra tre soggetti:

- **utilizzatore**: colui che sceglie e utilizza il bene - nell'ambito dell'esercizio di un'impresa, un'arte, una professione o un'attività istituzionale (di natura pubblica o non profit) - e può riscattarlo al termine del contratto;
- **concedente**: è la società di leasing che acquista materialmente il bene scelto dall'utilizzatore, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto;
- **fornitore**: chi vende il bene, scelto dall'utilizzatore, alla società di leasing.

Esiste una particolare modalità di leasing, il *sale and lease-back*, caratterizzata dalla partecipazione di due soli soggetti: il contratto, infatti, prevede che il soggetto utilizzatore venda alla società di leasing il bene e contestualmente la società di leasing conceda lo stesso bene in locazione finanziaria all'azienda venditrice/utilizzatrice. Questa tipologia di contratto è utilizzata dalle imprese per rifinanziare investimenti già sostenuti e in parte ammortizzati, e ancora per modificare le poste bilancistiche.

L'istituto del leasing può, inoltre, configurarsi come leasing operativo oppure come leasing finanziario. Nel primo caso l'oggetto del contratto è un cespite standard la cui funzionalità/produzione diminuisce con l'utilizzo: per questo motivo l'utilizzatore non è interessato al possesso e quindi alla scadenza del contratto di leasing non avrà nessun interesse a riscattarne la proprietà (non è quindi prevista l'opzione di riscatto). Il leasing finanziario, invece, ha come oggetto beni di qualsiasi specie, mobili o immobili, e consente all'utilizzatore di pervenire alla piena proprietà in un dato periodo di tempo, motivo per cui il contratto prevede sempre la presenza di un'opzione di riscatto da esercitarsi sul bene da parte dell'utilizzatore al termine del contratto.




Immagine 1: Fasi del leasing (immobiliare)

Applicato in ambito immobiliare il leasing è sempre di tipo finanziario e si configura come un contratto attraverso il quale una parte (locatario/utilizzatore) prende in locazione dall'altra parte (locatore) un immobile costruito con le caratteristiche tecniche e funzionali richieste dal locatario che acquisisce, alla fine della durata stipulata, la facoltà di riscattare il bene a un prezzo prefissato. Il locatario sarà obbligato, oltre alla corresponsione dei canoni del leasing, a sostenere tutte le spese relative all'immobile (manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, imposte e tasse) per l'intero periodo del contratto di leasing.

La durata del leasing immobiliare è generalmente superiore ai 18 anni al fine di ottenere la deducibilità fiscale dei canoni pagati.

La Legge n. 296/2006, inserisce questo tipo di istituto tra i contratti pubblici, motivo per cui soggetti di diritto pubblico possono utilizzare lo strumento del leasing immobiliare nella realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. In questo modo le IPAB potrebbero ricorrere all'istituto della locazione finanziaria per immobili strumentali da ripristinare e adeguare al fine di poter utilizzare un bene caratterizzato da maggiore efficienza e funzionalità.

Ultima particolarità del leasing immobiliare è che questo tipo di contratto può avere come oggetto anche cespiti non ancora esistenti (c.d. leasing costruendo), ovvero da realizzare; in questo caso il soggetto locatario (futuro utilizzatore) si impegnerà, alla sottoscrizione del contratto di leasing, a

prendere in locazione a una data futura prestabilita un bene avente determinate specifiche tecniche/costruttive, bene la cui realizzazione sarà onere della società di leasing.

Dall'analisi SWOT che segue si evince come il Leasing Immobiliare sia un valido strumento nel momento in cui si voglia riorganizzare e aumentare l'efficienza un patrimonio immobiliare composto da beni strumentali; infatti, consente di poter rendere sostenibili gli ingenti costi di ristrutturazione (edile e impiantistica) di cui necessitano la maggior parte degli immobili utilizzati dalle ASP nello svolgimento della loro attività istituzionale. Un ulteriore vantaggio è individuato nelle ridotte tempistiche - inferiori ai dodici mesi - con le quali si potrebbe giungere all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, come indicato nel cronoprogramma delle attività necessarie per il recupero edilizio attraverso lo strumento del Leasing Immobiliare.

Per contro l'attivazione del Leasing Immobiliare implica per l'ASP un impegno finanziario di lunga durata da rispettare con massima puntualità, che in caso di difficoltà finanziarie potrebbe portare l'Utilizzatore in uno stato di sofferenza e ancora all'impossibilità di riscattare il bene.

Effetto dicotomico può avere la fiscalità a seconda del regime in cui operano le ASP, infatti se generalmente il leasing ha un costo al lordo delle imposte maggiore di un equivalente mutuo bancario, al netto della componente fiscale questo strumento ha un costo effettivo spesso inferiore. Occorre anche considerare che il leasing è gravato da imposte di trasferimento (registro, ipotecaria e catastale) e che i canoni, così come il trasferimento del bene, sono soggetti a IVA.

Alle peculiarità fin qui descritte si aggiungono limiti di proattività delle ASP e ancora le elevate competenze sia in ambito tecnico-architettonico sia in ambito amministrativo necessarie per avviare e condurre il complesso processo di valorizzazione: progettazione, gestione gara di appalto, monitoraggio lavori ecc; competenze queste che se non reperibili internamente richiedono il ricorso a consulenti esterni e quindi a un aggravio di costi.

Strengths		Weaknesses	
<ul style="list-style-type: none"> • Strumento utilizzabile anche per singoli cespiti • Tempistiche ridotte 	<ul style="list-style-type: none"> • Impegno finanziario di lungo periodo • Proattività e possesso di competenze tecnico e amministrative 		
Opportunities		Threats	
<ul style="list-style-type: none"> • Riqualficazione beni strumentali • Fiscalità 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di attivazione dello strumento (progetto tecnico, perizia, etc) a carico dell'IPAB • Possibili difficoltà nel riscattare il bene a fine contratto qualora il soggetto non abbia capienza finanziaria • Fiscalità 		

Tabella 1: *Analisi SWOT Leasing (immobiliare)*

Qui di seguito si riporta un cronoprogramma sull'intero iter, procedure amministrative comprese, necessario per l'attivazione del Leasing Immobiliare; come in tutti i processi di valorizzazione si segnalano come momenti fondamentali le fasi iniziali (1 e 2) nelle quali si definisce e concerta la dimensione economica, temporale e finanziaria dell'intervento.

N .	Attività	Anno 1			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Progettazione intervento recupero ristrutturazione impiantistica/architettonica				
2	Individuazione Istituto Finanziario e procedura interna avvio alienazione bene				
3	Perizia immobiliare				
4	Atto notarile				
5	Predisposizione Disciplinare e Capitolato di Gara d'appalto				
6	Espletamento Gara per lavori				

Immagine 2: *Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento Leasing (immobiliare)*

In conclusione, il leasing immobiliare rappresenta più una modalità di finanziamento o di rifinanziamento che una modalità di gestione, in quanto sebbene durante la vita del contratto la proprietà del bene sia trasferita alla società di leasing, ogni onere gestionale rimane in capo all'utilizzatore.

Potenziali impieghi: *finanziamento finalizzato alla ristrutturazione ed efficientamento impiantistico di immobili strumentali per soggetti con regime fiscale d'impresa.*

3. Project Financing (PF) e Concessione

Questo istituto si inserisce nel più ampio spettro di pratiche di PPP (Partenariato Pubblico Privato), le quali contemplano ogni forma di cooperazione tra pubblico e privato in cui le rispettive competenze e risorse si integrano per realizzare e gestire opere infrastrutturali in funzione delle diverse responsabilità e obiettivi.

Nella letteratura scientifica il project financing (PF) è definito come il finanziamento di una specifica unità economica mediante un'operazione in cui il finanziatore considera il flusso di cassa e gli utili di progetto come garanzia per il rimborso del debito e le attività dell'unità economica come garanzia collaterale¹. Il termine è spesso utilizzato per indicare uno schema di PPP in cui il soggetto pubblico, mediante una concessione, mette a disposizione un bene immobile per un numero di anni e sul quale un soggetto promotore, generalmente privato, mediante anche un forte ricorso al finanziamento bancario, realizza un immobile o più in generale un progetto; lo schema deve essere realizzato in modo tale che il reddito derivante dal bene durante il periodo della concessione sia in grado di rimborsare e remunerare il finanziamento bancario e soddisfare la redditività del soggetto promotore.

Il PF si configura, quindi, come un finanziamento strutturato che può essere utilizzato per finanziare progetti immobiliari e, più in generale, di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle IPAB/ASP.

Nello specifico i singoli Istituti potrebbero utilizzare il PF per favorire la realizzazione di nuovi immobili da concedere in locazione su terreni di proprietà o, ancora, per la realizzazione di altre "opere calde" – iniziative in cui i ricavi commerciali consentono all'investitore privato un integrale recupero dei costi di investimento nell'arco della vita della concessione – come impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Lo schema della concessione o del project finance pone al centro del modello il concessionario che provvede alla realizzazione delle opere e alla loro conduzione in regime di concessione.

¹ Nevitt P.K., Project financing, ed. it. , Bari-Roma, 1998




Immagine 3: Fasi del Project Financing

L'operatore pubblico concedente – in questo caso le IPAB – provvede all'individuazione delle aree e al completamento dell'iter urbanistico e autorizzativo necessario. Le aree sono quindi affidate al concessionario individuato mediante gara, in concessione d'uso o in diritto di superficie. Il concessionario finanzia la realizzazione delle opere con un mix di mezzi propri e di debito finanziario, e provvede alla loro gestione incassandone i canoni di locazione per la durata della concessione. Al termine di questo periodo, all'interno del quale il concessionario può corrispondere al concedente un canone periodico, le aree e gli immobili realizzati tornano nella piena disponibilità dell'operatore pubblico.

L'adozione di questo strumento sicuramente presenta dei vantaggi per la riqualificazione e la valorizzazione di cespiti non strumentali che per la maggior parte delle IPAB costituiscono un onere gestionale piuttosto che una risorsa reddituale; per tale motivo l'avvio di progetti in PF consentirebbe agli istituti, da una parte di essere alleggeriti da fardelli gestionali, e dall'altra di beneficiare dell'incasso dei canoni di concessione per poter finanziare attività istituzionali; tutto ciò a fronte di un impegno economico ridotto e limitato alla sola fase di progettazione preliminare e ancora ai costi necessari per l'attivazione, ove necessaria, della leva urbanistica.

L'implementazione di una procedura di PF, per contro, implica una serie di "barriere" in termini di costi, competenze, e procedure per il superamento delle quali è necessario un elevato impegno in termini economici e di sviluppo/approvvigionamento di competenze tecniche e amministrative. Soprattutto per quanto riguarda l'iter amministrativo bisogna evidenziare come il PF sia regolato

dall'art. 153 del Codice degli Appalti (D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e la sua attivazione prevede le seguenti fasi:

- predisposizione, anche ricorrendo a competenze esterne, di uno studio di fattibilità volto a individuare l'*highest and best use* o comunque le finalità indicate dall'istituto alle quali dovrà ottemperare l'opera da realizzare;
- procedure di gara di cui all'art. 153 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ponendo a base di gara uno studio di fattibilità e con la pubblicazione di un bando, in cui il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce se la gara è finalizzata all'aggiudicazione (gara unica) ovvero all'individuazione del promotore (gara doppia)²:
 - gara unica (per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione del contratto di concessione): l'amministrazione valuta le offerte predisposte sulla base di un progetto preliminare che ciascun contendente deve redigere sulla base dello studio di fattibilità, forma una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
 - gara doppia (con diritto di prelazione a favore del promotore): l'amministrazione svolge due gare. Con la prima gara, sulla base dei progetti preliminari che i contendenti sono tenuti a predisporre, l'amministrazione individua il promotore, al quale spetta il diritto di prelazione nei confronti del vincitore della seconda gara indetta per l'aggiudicazione del contratto di concessione.

Vista la rigidità dello schema dell'operazione e dell'istituto concessorio in cui essa sfocia è necessario definire con la massima attenzione quali siano il ruolo e i compiti del concedente e quali quelli del concessionario/promotore: l'istituto dovrà trasferire al promotore ogni rischio sia realizzativo (progettazione esecutiva, costruzione, collaudo), sia gestionale (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, aggiornamento tecnologico e impiantistico), al fine di poter pervenire, al termine del periodo di concessione, all'utilizzo di un cespite nel pieno della sua funzionalità/redditività.

Nodo principale nell'implementazione di iniziative di PF è definire il giusto equilibrio dei due elementi principali della concessione: il canone e la durata. Un'errata valutazione di queste specifiche può da una parte pregiudicare il buon esito del progetto obbligando il promotore in un'attività antieconomica e quindi di dubbia realizzabilità, dall'altra consentire al promotore di appropriarsi della maggiore quota dei rendimenti.

² L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e servizi ha chiarito nella Determinazione n. 1/2009 l'ammissibilità per entrambe le procedure (a gara unica e a gara doppia) l'utilizzo sia della procedura aperta che della procedura ristretta.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo e valorizzazione del patrimonio non strumentale • Contenimento della spesa per investimento grazie alla partecipazione di altri soggetti • Ottimizzazione delle poste di bilancio • Iniziativa attivabile anche per singolo cespite 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi di strutturazione dell'operazione • Rigidità delle procedure di attivazione e della struttura dell'operazione • Presenza di un soggetto privato
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Trasferimento dei rischi di realizzazione e di gestione dell'opera al settore privato • Durata della concessione: tempistiche ridotte potrebbe aumentare la redditività per l'operatore pubblico 	<ul style="list-style-type: none"> • Allungamento dei tempi per l'inizio delle attività di valorizzazione • Piano di gestione del bene nell'arco della concessione • Proattività IIPPABB in fase di start up (progettazione, fase autorizzativa) • Durata della concessione: maggior valore destinato al promotore

Tabella 2: *Analisi SWOT Project Financing*

Di seguito riportiamo un crono programma della procedura di attivazione di una iniziativa di PF; occorre chiarire che i tempi necessari per la fase 5 dipendono dalla tipologia di intervento da realizzare, tuttavia sono stati ipotizzati in modo esemplificativo in 12 mesi.

N .	Attività	Anno 1				Anno 2			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Studio di fattibilità								
2	Leva urbanistica								
3	Espletamento Gara								
4	Aggiudicazione definitiva								
5	Valorizzazione bene								
6	Inizio fase a reddito								

Immagine 4: *Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento Project Financing*

Potenziati impieghi: *realizzazione di singoli progetti di valorizzazione incentrati su immobili e terreni non strumentali (trasferimento temporaneo del diritto di sfruttamento economico del cespite) o strumentali con corresponsione di un canone ridotto al Concessionario.*

4. Società immobiliare regionale

Un altro strumento di gestione di un patrimonio immobiliare è rappresentato dalla costituzione di una società di capitali avente a oggetto la gestione e l'alienazione di beni disponibili e la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al Patrimonio Immobiliare di Enti Pubblici soci.

La costituzione di questa tipologia di società può essere promossa dall'amministrazione regionale, in concorso con altri soggetti pubblici e privati in base a quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 533/1996, ex. 267/2000, Legge n. 311/2004) attraverso la quale l'amministrazione centrale sollecita le Amministrazioni Locali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare in termini di migliore utilizzo e di finalizzazione alla dismissione.

In questa prospettiva la costituzione di organismi societari (anche in forma di "holding" specializzate o di "holding" miste con intervento potenziale anche nel settore della gestione dei beni immobili) è delineata come soluzione con potenzialità rilevanti, esperita peraltro da molti Enti (per es. Comuni di Roma, Venezia, Ravenna, Regione Friuli Venezia Giulia), con versioni differenziate.

Parte degli immobili che andrà a costituire il patrimonio della Società Immobiliare Regionale (SIR) potrà essere oggetto di conferimento in cambio di una partecipazione al capitale della società, un'altra parte potrà essere oggetto di compravendita tra gli Istituti e la Società stessa, la quale ricorrerà al capitale di debito per finanziare la maggior parte del prezzo d'acquisto del portafoglio immobiliare trasferito. Per far fronte al pagamento degli oneri finanziari relativi al debito raccolto, la Società utilizza i proventi derivanti dalla gestione del portafoglio di immobili, rappresentati in particolare da canoni di locazione e proventi derivanti da alienazioni. Particolarmente importante sarà l'individuazione degli elementi essenziali per il contratto di servizio che regolerà i rapporti tra l'Ente e la costituenda società.

L'analisi dei beni costituisce il presupposto essenziale per pervenire alla riconsiderazione della loro gestione attraverso il recupero di adeguati margini di rendimento e l'attivazione di un'efficace politica di valorizzazione del patrimonio, intesa quale processo finalizzato non solo all'eventuale dismissione, ma anche all'ottenimento di risorse finanziarie tramite una gestione economica più trasparente ed efficiente.

La Società, nel perseguire l'obiettivo di rendere i beni del patrimonio dell'Ente Locale ed (eventualmente) dei soggetti collegati all'Amministrazione, centri di imputazione di ricavi, oltre che di costi, è destinata a operare secondo tre linee principali di azione:

- la gestione, la valorizzazione e l'eventuale dismissione dei beni disponibili ritenuti non più indispensabili per le finalità istituzionali (la dismissione potrà avvenire anche attraverso il ricorso agli strumenti finanziari innovativi);
- l'acquisizione di immobili e la loro gestione e messa a disposizione dell'Ente Locale, dei suoi enti funzionali e delle società a prevalente partecipazione pubblica nell'ottica di perseguire sinergie operative nell'ambito delle società "controllate", ma anche politiche di ottimizzazione dei costi sia di investimento sia di gestione;
- l'acquisizione di immobili e la successiva messa a disposizione a favore di altri enti pubblici o società pubbliche che chiedano di avvalersi dei servizi della Società.

In relazione ai beni immobili da conferire alla Società, questi potranno concernere sia beni da conferire con la logica della valorizzazione che beni invece destinati a permanere nel capitale della Società con finalità di garanzia. Accanto al cespite immobiliare possono essere oggetti di conferimento anche diritti reali di godimento il cui possesso permanerebbe in capo all'Istituto che cederebbe solo un diritto di sfruttamento del cespite per un limitato periodo.

Il primo aspetto positivo nell'utilizzo di questo strumento sarebbe, ad avvenuto conferimento degli immobili, la completa estraneità delle IPAB ai processi di valorizzazione e di gestione immobiliare; in tal modo gli enti potrebbero quindi dedicare pienamente le proprie attività ai fini istituzionali.

La costituzione di una SIR se da un lato ha il vantaggio di attivare uno strumento specializzato nella gestione immobiliare e quindi poter consentire ai diversi enti di natura pubblica di poter trasferire il proprio patrimonio non strumentale la cui gestione richiede agli stessi enti importanti *effort* economici e organizzativi, dall'altro è il risultato di un processo amministrativo e politico oneroso e complesso e ancora la cui attività e *governance* potrebbero essere influenzate da fattori esterni. Inoltre, la Società potrebbe essere utilizzata per l'attivazione e gestione di altre importanti iniziative di più ampio respiro anche capaci di distrarre tempo e risorse umane dalla gestione del processo di valorizzazione del patrimonio delle IPAB o, scenario ancor peggiore, distrarre le risorse generate da quest'ultimo per sostenere progetti terzi.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Attribuzione della complessa gestione del patrimonio dell'ente a un soggetto specializzato 	<ul style="list-style-type: none"> • Maggiori costi del servizio di gestione in caso di patrimonio con scarsa concentrazione • Costi di start up della società a carico della Regione Puglia
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di individuare le modalità di finanziamento più opportune in relazione alla tipologia di investimento • Attività APS incentrata su iniziative statutarie 	<ul style="list-style-type: none"> • Influenza politica nella <i>governance</i> della società di gestione • Iter amministrativo • Start up new-co e reperimento di personale con adeguata esperienza e competenze • Canalizzazione altri progetti regionali

Tabella 3: Analisi SWOT Società Immobiliare Regionale

Le tempistiche per l'attuazione di questo strumento non sono quantificabili vista l'incertezza delle prime tre fasi il cui completamento potrebbe richiedere oltre i nove mesi rappresentati nel cronoprogramma di seguito riportato.

N.	Attività	Anno 1				Anno 2			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Avvio procedura amministrativa per la costituzione di una società regionale - Redazione legge Regionale, Reperimento finanze su bilancio regionale								
2	Promulgazione Legge Regionale								
3	Costituzione, nomina CdA, strutturazione società								
4	Valutazione portafoglio immobiliare e studio di fattibilità valorizzazione pre-apporto								
5	Fine fase di apporto								
6	Avvio processo di valorizzazione con procedure di evidenza pubblica								

Immagine 5: Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento Società Immobiliare Regionale

Potenziati impieghi: *dismissione di patrimonio non strumentale per il quale si intravedono difficoltà gestionali e impossibilità di valorizzazione; progetti di valorizzazione di immobili e terreni non strumentali; gestione a reddito dello stesso patrimonio.*

5. Fondo immobiliare ad apporto

Il fondo immobiliare, in quanto parte della famiglia dei fondi comuni d'investimento, costituisce un patrimonio indiviso di pertinenza di una pluralità di investitori. Il patrimonio del fondo costituisce un "patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante"³ dove l'attività di gestione è demandata alla Società di Gestione del Risparmio (SGR), quindi con un ruolo diverso dall'investitore e un modello di *governance* notevolmente differente. I fondi comuni di investimento immobiliare nell'ordinamento italiano rientrano, infatti, insieme alle SICAV⁴, tra gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Le attività di un fondo immobiliare sono gestite in conformità a un Regolamento⁵, redatto dalla SGR⁶ e approvato dalla Banca d'Italia, che definisce gli aspetti principali della gestione e del funzionamento del fondo.

Il fondo immobiliare può investire il proprio patrimonio, nel rispetto dei limiti previsti, in:

- beni immobili e diritti reali immobiliari;
- strumenti finanziari non quotati;
- crediti e titoli rappresentativi di crediti;
- altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale;
- depositi bancari e strumenti finanziari quotati.

Un fondo immobiliare è definito ad apporto quando la sottoscrizione delle quote non avviene esclusivamente attraverso la corresponsione di denaro, ma le quote sono emesse anche a fronte del conferimento al fondo di un portafoglio immobiliare preesistente.

Il ciclo di vita di un Fondo Immobiliare si svolge in quattro fasi principali.

³Art. 36, co. 6 del TUF.

⁴ Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni (così come da "Disposizioni Comuni" del TUF).

⁵ Si tratta del documento centrale nella struttura di un fondo immobiliare.

⁶ Tit. V, Cap. I, sez. II del provvedimento della Banca d'Italia 14 aprile 2005.




Immagine 6: Fasi di un fondo immobiliare

Fase di sottoscrizione: Inizia al completamento di un processo che parte dalla pre-analisi e predisposizione di ipotesi di progetto di fondo e termina con l'approvazione del regolamento del fondo da parte della Banca d'Italia. L'esito positivo di queste verifiche porta quindi alla redazione di una bozza di Regolamento del fondo, la quale sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SGR per l'approvazione del testo, che redatto nella sua forma definitiva, sarà inviato alla Banca d'Italia per essere vagliato e approvato (durata dell'iter stimabile in 7 mesi circa). Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, sarà aperta la fase di sottoscrizione delle quote che potrà avvenire in un arco temporale di 18 mesi e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, in caso di fondo ad apporto; il valore del bene che sarà apportato al fondo dovrà essere stabilito da una perizia giurata effettuata da un esperto indipendente. Con la costituzione del patrimonio del fondo immobiliare sarà dato l'avvio all'operatività dello stesso.

Fase di investimento: tale fase non è prevista nel caso di un fondo costituito interamente mediante apporto di immobili. Questa fase, più intensa nei primi periodi di vita di un fondo, parte dalla redazione da parte della SGR di studi di fattibilità relativi alla valorizzazione degli *asset* immobiliari in portafoglio con la conseguente predisposizione di *infomemo* e piani finanziari utili per presentare i progetti agli istituti finanziari e ai potenziali utilizzatori. All'interno della SGR, queste prime valutazioni vengono effettuate dal *team* di *investment* che opera in maniera trasversale e a servizio di tutti i fondi gestiti dalla stessa. Nel momento in cui la proposta soddisfa i desiderata della SGR, lo stesso *team* procede all'analisi della proposta effettuando delle verifiche più approfondite su rendimento, dinamica dei flussi, ipotesi di *asset management*, se anche l'esito di queste analisi è positivo, l'opportunità di valorizzazione viene discussa ed eventualmente approvata dal Comitato investimenti della SGR che si riunisce periodicamente. Incassato il *placet* del Comitato investimenti si avviano le trattative con gli utilizzatori finali e si formalizzano i reciproci impegni (locazione di cosa futura); quindi si darà l'avvio all'attività di valorizzazione del singolo bene.

Fase di gestione: Inizia dal giorno dell'avvenuta acquisizione o conferimento del patrimonio immobiliare e prosegue per tutto il periodo temporale in cui il fondo mantiene la proprietà del bene. L'obiettivo della gestione, a prescindere dalle strategie di investimento del fondo, è quello di massimizzare la redditività dell'investimento; per cui se si sarà in presenza immobili da valorizzare l'attività sarà incentrata sul pianificare e gestire al meglio le fasi di ristrutturazione/costruzione e di commercializzazione dell'immobile; mentre in presenza di immobili altamente fungibili la fase di gestione avrà l'obiettivo di massimizzare il livello dei canoni di locazione e ricercare una sempre più efficiente struttura dei costi di gestione (servizi, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile).

Fase di disinvestimento/liquidazione: Attualmente la legge non stabilisce alcuna durata minima del fondo, mentre la sua durata massima non può essere superiore a 50 anni. Il termine della durata del fondo è indicato nel Regolamento e, generalmente, al decorrere di tale termine, la SGR deve aver proceduto al disinvestimento del capitale del fondo e, quindi, al rimborso delle quote. Invece per i fondi chiusi con riaperture il rimborso del capitale può essere effettuato in corrispondenza delle finestre previste per la sottoscrizione delle nuove emissioni di quote, a patto che l'ammontare della nuova raccolta sia superiore al capitale da rimborsare. La SGR può estendere il termine di durata del fondo per un periodo non superiore a tre anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti. Infine, è possibile che il Consiglio di Amministrazione della SGR e l'Assemblea dei Sottoscrittori possano deliberare la liquidazione anticipata del fondo d'investimento, ove prevista dal Regolamento, qualora non reputi conveniente la prosecuzione delle attività di gestione. In ogni caso sono possibili rimborsi anticipati del capitale qualora vengano ceduti dei beni e non si intenda riutilizzare il denaro per nuovi investimenti.

La gestione di un fondo immobiliare è un'attività complessa che richiede competenze di diversa natura. La SGR, responsabile della gestione, ha la possibilità di incaricare soggetti esterni per lo svolgimento di attività specifiche. La maggioranza delle SGR solitamente si affida a consulenti esterni per le attività di natura tecnica, legale e fiscale, mentre svolge internamente l'attività di gestione strategica (*asset management*), sebbene in alcuni casi anch'essa sia affidata ad *advisor* esterni.

Tra i soggetti esterni più importanti vi sono la Banca d'Italia e la Consob che rappresentano le autorità di controllo del fondo. Entrambe esercitano un potere di vigilanza nei confronti della SGR. La banca depositaria e gli esperti indipendenti, tra le varie funzioni, indirettamente vigilano sul patrimonio del fondo.

È opportuno evidenziare che un fondo immobiliare, in quanto OICR, è finalizzato all'investimento del pubblico risparmio e non all'attività d'impresa. Per tale ragione l'investitore ha un ruolo passivo nella gestione, ma investendo nel fondo implicitamente delega la SGR a sottendere a tutta l'attività gestionale. Rimangono tuttavia degli strumenti di controllo sull'operato del gestore e la possibilità di sostituzione dello stesso.




Immagine 7: Governance di un fondo immobiliare (Fonte:Hoesli, Morri, Hoepli 2010)

Assemblea dei Sottoscrittori (definita anche “assemblea dei partecipanti”): è composta dall’insieme dei titolari delle quote del fondo che nominano un Presidente all’interno di questo organo. L’assemblea ha il potere di ottenere, direttamente o mediante l’approvazione di Banca d’Italia:

- la sostituzione della SGR per mezzo di una delibera;
- la liquidazione del fondo in anticipo rispetto alla scadenza prevista;
- modifiche al Regolamento del fondo circa le politiche di investimento e di gestione;
- l’ammissione a quotazione delle quote ove non prevista dal Regolamento;
- l’emissione di nuove quote e, qualora il Consiglio d’Amministrazione (Consiglio di Amministrazione) della SGR proponga delle modifiche al Regolamento, vagliarne la necessità e, nel caso, approvare le variazioni.

Advisory Committee: il Regolamento del fondo immobiliare può prevedere l’istituzione di un *advisory committee* (o comitato consultivo) di cui la SGR può avvalersi nell’espletamento delle attività di investimento. I membri dell’*advisory committee* sono eletti dall’assemblea dei sottoscrittori, in numero non inferiore a tre e possono essere sia partecipanti al fondo sia soggetti esterni, aventi comprovata esperienza in ambito immobiliare. L’*advisory committee* ha il compito

di esprimere pareri in merito a determinate operazioni, quali per esempio l'acquisizione o la dismissione di immobili, ristrutturazioni, finanziamenti e modifiche regolamentari proposte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Solo in alcuni casi previsti dal Regolamento i pareri dell'*advisory committee* possono assumere una valenza vincolante. In sostanza il comitato consultivo rappresenta un "contraltare decisionale" alla SGR, anche se questo organo non può comportare in alcun modo l'esonero della SGR dalla propria responsabilità.

La scelta del fondo immobiliare come strumento di valorizzazione del patrimonio non strumentale delle IPAB, porterebbe a queste i vantaggi dell'esternalizzazione dell'onerosa attività di gestione degli immobili e della messa a reddito degli stessi, soprattutto per il forte *commitment* che caratterizza l'operato delle SGR la cui remunerazione è data anche da *performance* di risultato. Inoltre, la presenza di una SGR, struttura già attiva sul mercato, assicurerebbe una accelerazione dei processi di valorizzazione immobiliare grazie alla conoscenza del mercato e alla familiarità con le procedure amministrative, con conseguenti impatti positivi sulla redditività dell'iniziativa. Per contro l'adesione a un fondo immobiliare comporta un impegno di lungo periodo e quindi condurrebbe all'indisponibilità del patrimonio per un periodo della durata fino a 30 anni.

Infine, il fondo immobiliare può anche prevedere il coinvolgimento di ulteriori investitori i quali da una parte potrebbero fornire parte della liquidità necessaria ad affrontare la fase di valorizzazione, dall'altra, in qualità di quotisti, potrebbero influire sulla *governance* del veicolo e cambiare gli indirizzi espressi dal regolamento del fondo in termini di durata e di modalità di gestione (valorizzazione vs dismissione). Tale rischio è tuttavia gestibile prevedendo clausole adeguate nel Regolamento.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Orizzonte temporale di medio-lungo periodo veicolo adatto tanto a investitori istituzionali quanto a privati • Strumento estremamente trasparente e vigilato • Possibilità di coinvolgere altri soggetti/investitori • Presenza di un gestore professionale • Rapidità del processo di costituzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Bassa liquidabilità delle quote • Perdita del controllo diretto sugli immobili
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Soggetto già operativo • Coinvolgimento di terzi investitori: riduzione dell'<i>equity</i> richiesta dall'investimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Coinvolgimento di terzi investitori: influenze esterne nella <i>governance</i>

Tabella 4: *Analisi SWOT Fondo Immobiliare*

L'iter che porta all'attivazione di un fondo immobiliare implica dei tempi tecnici dettati sia da procedure di evidenza pubblica sia da passaggi procedurali richiesti dalla Banca d'Italia⁷ per l'approvazione del regolamento del fondo. Prudenzialmente si stima in 15 mesi il completamento di tutto l'iter, tempi questi che possono essere contenuti nel momento in cui la SGR selezionata abbia già un fondo autorizzato dalla Banca d'Italia.

N.	Attività	Anno 1				Anno 2			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Definizione del perimetro del portafoglio oggetto dell'apporto								
2	Predisposizione atti di gara per la selezione della SGR								
3	Espletamento gara								
4	Definizione Regolamento del Fondo								
5	Approvazione del C.d.A. della SGR								
6	Approvazione di Banca d'Italia								
7	Apporto e Sottoscrizioni (Fund Raising)								
8	Chiusura Sottoscrizioni								
9	Avvio processo di valorizzazione								

Immagine 8: *Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento Fondo Immobiliare*

⁷ Art. 39, del TUF.

Potenziati impieghi: *dismissione di patrimonio non strumentale per i quali si intravedono difficoltà gestionali e impossibilità di valorizzazione; progetti di valorizzazione di immobili e terreni non strumentali; gestione a reddito dello stesso patrimonio.*

6. Società di investimento immobiliare quotata

Il mercato italiano delle società immobiliari quotate è complessivamente ancora poco rilevante, sebbene siano state introdotte nel nostro ordinamento dal 2006⁸ (Società di Investimento Immobiliare Quotate - SIIQ).

La finalità delle SIIQ è lo sviluppo del mercato quotato accrescendone la trasparenza e aumentandone la competitività per attirare capitale finalizzato all'investimento immobiliare. Il regime speciale SIIQ prevede il rispetto di requisiti di diversa natura (soggettivi, oggettivi, statutari e relativi alla struttura partecipativa) e il venir meno di uno o più degli stessi comporta la cessazione del regime. La SIIQ deve essere costituita in forma di società per azioni ed essere residente, ai fini fiscali, in Italia. Le azioni devono essere negoziate in mercati regolamentati: quotazione sul MTA (Mercato Telematico Azionario) secondo le regole ordinarie o secondo una specifica disciplina di *listing* riservata alle *Real Estate Investment Companies* (REIC).

La SIIQ deve svolgere in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, costituita dalla locazione di immobili e dal possesso di partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ⁹: tale attività deve rappresentare almeno l'80% dell'attivo patrimoniale (c.d. *asset test*) e l'80% dei ricavi (c.d. *profit test*); inoltre, almeno l'85% dell'utile netto deve essere distribuito. In ogni momento nessun socio deve possedere più del 51% dei diritti di voto e di partecipazione agli utili (c.d. "requisito del controllo") e almeno il 35% delle azioni dev'essere detenuto da soci che non possiedono, al momento dell'esercizio dell'opzione per il regime speciale, più del 2% dei diritti di voto. Per tale ragione, nel mercato italiano, caratterizzato da scarso flottante, in questo momento esistono solamente due SIIQ (IGD – Immobiliare Grande Distribuzione e Beni Stabili¹⁰).

Il reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e i dividendi da altre SIIQ o SIINQ sono esenti IRES e IRAP: l'utile corrispondente a tali redditi è tassato direttamente in capo ai soci, all'atto della distribuzione dei dividendi, attraverso l'applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di acconto per le persone giuridiche o di imposta per le persone fisiche. Il reddito derivante da

⁸ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Per la normativa completa e un approfondimento sulle SIIQ consultare Hoesli M., Morri G., "Investimento immobiliare", Hoepli, Milano, 2010 www.hoesli-morri.it

⁹ Veicoli non quotati detenuti almeno al 95% da SIIQ.

¹⁰ IGD è focalizzata sui centri commerciali di medio-grandi dimensioni, composti dall'ipermercato e dalla galleria commerciale, e svolge prevalentemente attività di gestione immobiliare e locativa (www.gruppoigd.it). Beni Stabili ha un portafoglio immobiliare di € 4,2 miliardi, composto da immobili situati nelle più grandi città del Nord e Centro Italia e prevalentemente investito nel settore degli uffici; dal Luglio 2007 è parte del gruppo Foncière des Régions (www.benistabili.it).

attività diverse dalla locazione (c.d. "gestione imponibile"), tra cui anche le plusvalenze riguardanti la vendita di immobili o di partecipazioni, è invece tassato secondo le regole ordinarie.

Le SIIQ, non essendo OICR, differiscono dai fondi immobiliari per regolamentazione e vigilanza, non hanno limite all'indebitamento e consentono la partecipazione alla gestione mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione; diversamente dai fondi immobiliari possono solo limitatamente investire in operazioni di sviluppo.

Nonostante l'iniziale entusiasmo, le SIIQ non hanno ottenuto il successo sperato, probabilmente per la normativa stessa che, nonostante una buona impostazione di base, non è perfettamente aderente alla realtà del mercato italiano, caratterizzato da dimensioni estremamente contenute. L'esistenza di un numero ridotto di società candidate alla conversione in SIIQ ha, di fatto, rallentato la creazione di un mercato liquido che sarebbe in grado di offrire un altro strumento di investimento a sottostante immobiliare per gli investitori.

La SIIQ, ricadendo nella famiglia delle società quotate, consente un immediato confronto con il mercato il che significa il perseguimento di principi di massima efficienza ed economicità dell'investimento agevolata anche da una regolamentazione fiscale e finanziaria favorevole.

L'essere titolari di azioni di una società quotata in borsa, se da una parte consente di avere una riserva di liquidità attraverso l'immediata ricollocazione sul mercato delle azioni, dall'altro consente un immediato depauperamento del patrimonio delle ASP che vedrebbero convertire con estrema facilità il loro patrimonio immobiliare in cassa. Inoltre, occorre ricordare che la liquidabilità potrebbe essere solo teorica in quanto se la SIIQ non garantisce una redditività adeguata, in funzione del suo patrimonio immobiliare e della gestione, il valore delle azioni potrebbe subire fluttuazioni negative anche significative.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Elevata liquidabilità dell'investimento • Tassazione favorevole • Leva finanziaria non regolamentata 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità di liquidare l'investimento • Obbligo di quotazione • Necessità di coinvolgere numerosi investitori • Complessità di strutturazione ed elevati costi • Lungo iter autorizzativo • Necessità di individuare un adeguato management
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Gestore di natura privata 	<ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà nel raggiungere i requisiti minimi, in particolare in relazione alla frammentazione del capitale e all'<i>asset test</i>

Tabella 5: *Analisi SWOT SIIQ*

Una SIIQ è il risultato di un lungo processo che parte dalla costituzione di una società per azioni (quasi esclusivamente attraverso l'apporto di immobili e diritti reali sugli stessi), dalla sua quotazione in borsa e del raggiungimento di una struttura patrimoniale-gestionale ottimale (*asset & profit test*). La prima parte di questo iter (costituzione della società) potrebbe essere semplificata qualora l'iniziativa fosse promossa direttamente dagli Istituti e quindi non essere soggetta a un passaggio autorizzativo nei consessi regionali (Giunta, Consiglio).

Quanto appena evidenziato permette di vedere nella SIIQ non uno strumento di immediato utilizzo, ma piuttosto una modalità di disinvestimento e uscita ad avvenuto completamento del processo di valorizzazione del portafoglio immobiliare conferito ad altro veicolo, anche qualora si implementasse lo strumento della Società Immobiliare Regionale o il Fondo Immobiliare.

N .	Attività	Anno 1				Anno 2				...	Anno n			
		I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr	I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr		I Tr	II Tr	III Tr	IV Tr
1	Avvio procedura amministrativa per la costituzione di una società regionale - Redazione legge Regionale, Reperimento finanze su bilancio regionale	■	■											
2	Promulgazione Legge Regionale		■											
3	Costituzione, nomina CdA, strutturazione società		■	■										
4	Valutazione portafoglio immobiliare e studio di fattibilità				■	■								
5	Finalizzazione fase di apporto						■							
6	Quotazione in borsa						■	■						
7	Avvio processo di valorizzazione con procedure di evidenza						■		■					
9	Verifica <i>asset & profit test</i> (80% immobili a reddito)						■		■	■				
10	Trasformazione in SIIQ											■		

Immagine 9: Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento SIIQ

Potenziali impieghi: *dismissione di patrimonio non strumentale; gestione a reddito di portafogli di immobili non strumentali.*

7. Il Contratto di gestione *all inclusive*

Si ritiene opportuno dedicare l'ultimo focus di questa indagine sugli strumenti di gestione immobiliare al contratto di gestione "*all inclusive*", il quale pur non ricadendo nelle fattispecie di strumenti gestionali riesce ad affrontare a pieno la problematica della gestione professionale di un patrimonio immobiliare. Nel mercato immobiliare operano società o gruppi in grado di offrire una gamma di servizi strategici e amministrativo-gestionali sull'intero ciclo immobiliare. Tali soggetti si propongono a operatori pubblici e privati proprietari e utilizzatori di considerevoli patrimoni immobiliari consentendo loro di esternalizzare la gestione del portafoglio immobiliare.

I servizi che queste società si propongono di fornire si possono ricomprendere in cinque aree:

Asset Management: consiste nell'attività di gestione *strategica* di un portafoglio di beni immobili al fine di valorizzare e ottimizzare la redditività degli immobili. A tal fine l'*asset manager* dovrà affrontare decisioni strategiche in merito alla definizione delle:

- strategie di valorizzazione (manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, cambi di destinazione ecc.) e dismissione del patrimonio ricevuto in gestione;
- strutture finanziarie più opportune in relazione ai singoli investimenti.

Property Management: consiste nell'attività di gestione prevalentemente amministrativa e commerciale di un patrimonio immobiliare. I principali obiettivi del *Property Manager* sono generare ricavi dal patrimonio gestito e preservarne (e possibilmente incrementarne) il valore; a tal fine dovrà sottendere:

- alla gestione delle operazioni immobiliari (acquisti, vendite, nuove locazioni);
- alla gestione patrimoniale (gestione banca dati e archivi patrimoniali, gestione adempimenti fiscali, servizi catastali);
- alla gestione amministrativa delle locazioni (gestione utenza, fatturazione e incasso, gestione morosità).

Facility Management: consiste nell'attività di fornitura di servizi accessori relativi a ciascun edificio o unità immobiliare. Il *Facility Manager* avrà il compito di coordinare la fornitura dei seguenti servizi (in via non esaustiva): gestione delle utenze, efficienza energetica, sicurezza e vigilanza, pulizie, cura del verde. All'interno delle attività di *facility management* sono talvolta ricomprese anche quelle di *building management*, che sono costituite da tutte le attività tecniche relative al singolo immobile: la progettazione dei lavori, la gestione degli appalti e la direzione lavori di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione ecc.

Project Management: consiste nell'attività di gestione dei progetti di sviluppo immobiliare, dalla progettazione al coordinamento della fase realizzativa nello specifico dovrà svolgere indagini edili e urbanistiche, attività di progettazione, stazione appaltante di lavori, forniture e servizi, monitoraggio dei lavori.

Agency: attività di gestione delle fasi di compravendita immobiliare e di locazione degli immobili oggetto del contratto.

Generalmente questo tipo di contratto assume la forma di un contratto quadro in cui sono elencate le attività oggetto dell' "all inclusive" e i corrispettivi per ogni singola attività, taluni a corpo e taluni in proporzione al risultato. La richiesta della fornitura dei servizi specifici è poi definita in successivi contratti collegati, lasciando piena flessibilità alla proprietà.

La sottoscrizione di questa tipologia di contratto assicura la massima flessibilità in termini di volume dei servizi e di tempistiche di attivazione del servizio; infatti, ogni ASP potrebbe chiedere all'aggiudicatario dell'appalto di usufruire dei servizi indipendentemente dalle intenzioni degli altri Istituti e in modo differenziato per ciascun immobile posseduto; in questo modo i soggetti più virtuosi e dinamici potranno beneficiare in tempi brevi di servizi professionali e ottimizzare le attività istituzionali. Questa libera facoltà potrebbe però relegare il contratto a mero atto formale senza che alcun soggetto si avvalga dei suoi contenuti e quindi senza produrre risultato di sorta.

Il non raggiungimento di un determinato volume di immobili per i quali attivare i differenti servizi potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso, causando una perdita della potenziale redditività degli immobili per coprire gli elevati costi richiesti dal soggetto aggiudicatario della gara.

Ultimo elemento da considerare è che l'attività di *asset management*, soprattutto nel campo immobiliare, sottende a processi complessi che comprendono molti dei servizi immobiliari sopra descritti; per questo motivo l'attivazione di solo alcuni di questi servizi potrebbe portare a una perdita di efficacia dell'intervento richiesto. Ancora, essendo di fronte alla mera prestazione di servizi l'asset manager avrà il ruolo di advisor tecnico senza possibilità decisionale la quale spetterà ai proprietari dei singoli cespiti.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> • Massima flessibilità • Soggetto professionale • Tempistiche di attivazione ridotte 	<ul style="list-style-type: none"> • Frammentazione delle attività • Massa critica
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> • Iniziativa non vincolante: massima elasticità nell'utilizzo dello strumento 	<ul style="list-style-type: none"> • Iniziativa non vincolante: staticità delle IPAB

Tabella 6: Analisi SWOT Contratto "All inclusive"

L'attivazione di questo strumento comporta l'espletamento di una semplice procedura di gara per l'affidamento di servizi nella quale la Regione Puglia possa svolgere ruolo di stazione appaltante anche attraverso la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA.

N.	Attività	Anno 1				...	Anno n			
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Redazione documentazione di gara e Pubblicazione bando									
2	Espletamento Gara									
3	Aggiudicazione definitiva									
4	Attivazione dei contratti di servizio									

Immagine 10: Cronoprogramma della procedura di attivazione dello strumento Contratto "All inclusive"

Potenziali impieghi: Gestione, valorizzazione e commercializzazione di singoli immobile e di interi patrimoni immobiliari.

8. Quale strumento per il patrimonio II.PP.A.B.

L'indicazione di uno o più strumenti di gestione di uno specifico patrimonio immobiliare deve essere affrontata considerando le competenze specifiche del soggetto proprietario e ancora le caratteristiche dell'insieme dei beni che compongono il patrimonio oggetto di analisi.

Dal momento che l'attività principale delle II.PP.A.B. è diversa dalla gestione patrimoniale, è ragionevole prevedere il coinvolgimento di un soggetto professionale specializzato con conoscenza del mercato e delle particolarità del settore immobiliare. Tale riflessione si rafforza anche a seguito dell'importanza in termini di numerosità dei cespiti e di valore complessivo del patrimonio, parametri che richiedono degli sforzi gestionali maggiori e continui al fine di presidiare la funzionalità e la redditività dell'intero patrimonio.

Le considerazioni qui di seguito presentate sono state effettuate in base all'analisi dei dati raccolti mediante questionari inviati ai seguenti Istituti:

#	DENOMINAZIONE	CITTA'	PROV.
1	ASP CANONICO LATORRE	FASANO	BR
2	ASP CANONICO ROSSINI	FASANO	BR
3	ASP CASA DELLA PROVVIDENZA MARIA SS. DELLA STELLA	ADELFA	BA
4	ASP CASTRIOTA E CORROPOLI	CHIEUTI	FG
5	ASP CENZINO MONDELLI - ANTONIO DE CARLO - SAN BENEDETTO	MASSAFRA	TA
6	ASP DE PEPPO SERENA E TITO PELLEGRINO	LUCERA	FG
7	ASP DON GIOVANNI SILVESTRI	CASTELLANA GROTTA	BA
8	ASP DR. VINCENZO ZACCAGNINO	SANNICANDRO GARG.CO	FG
9	ASP FRANCESCO TESTINO	CORATO	BA
10	ASP ISTITUTO PER I SERVIZI ALLE PERSONE (I.S.P.E.)	MAGLIE	LE
11	ASP MARIA CRISTINA DI SAVOIA	FOGGIA	FG
12	ASP MARIA CRISTINA DI SAVOIA	BITONTO	BA
13	ASP OPERA PIA DI VENERE	CARBONARA DI BARI	BA
14	ASP ROMANELLI- PALMIERI	MONOPOLI	BA
15	ASP SMAR	MANFREDONIA	FG
16	ASP VITTORIO EMANUELE II	TRANI	BA
17	ASP VITTORIO EMANUELE II	BARI	BA
18	CASA DI RIPOSO REGINA MARGHERITA	BARLETTA	BA
19	FONDAZIONE MARCHESE FILIPPO DE PICCOLELLIS	FOGGIA	FG
20	ISTITUTO IMMACOLATA	GALATINA	LE
21	MONTE DEI POVERI	RUTIGLIANO	BA
22	OP BENEFICIO MADONNA DELLE GRAZIE	LECCE	LE

Tabella 7: *Elenco II.PP.A.B. oggetto dello studio di analisi patrimoniale*

Il questionario ha avuto un buon tasso di risposta (18 su 22, oltre l'80%), anche se alcuni Istituti hanno fornito informazioni incomplete alle quali si è cercato di far fronte recuperando dati storici, ma ragionevolmente recenti (2008-2010), già in possesso di Regione Puglia.

Il patrimonio censito a oggi, al netto di alcuni accorpamenti effettuati per lotti di terreni e unità immobiliari con pertinenze, registra 285 unità suddivise tra terreni ed edifici – a loro volta distinti per destinazione d'uso in residenziale, commerciale, uffici, ecc. Il valore di libro tale patrimonio, al netto degli immobili per cui non è stata fornita indicazione specifica (8,3%), è pari a circa 100 milioni di euro. Si tratta di un patrimonio ingente del quale una considerevole parte è stata indicata come strumentale alle attività svolte dagli enti: si tratta di circa il 25% del numero totale degli immobili al quale corrisponde un valore di oltre 53 milioni di euro, pari al 54,6% del valore totale del patrimonio a oggi censito.

Inoltre si osserva come il patrimonio, benché di numerosità e valore considerevole è composto per oltre il 50% del numero totale di immobili da cespiti il cui valore è inferiore ai €50.000.



Immagine 11: Serie valori patrimoniali per singolo immobile patrimonio II.PP.A.B.



Immagine 12: Serie cumulata dei valori del patrimonio immobiliare II.PP.A.B. – con accorpamento dei 100 cespiti di valore inferiore a €20.000

Inoltre, la forte dispersione del valore del patrimonio - il 50% del valore dell'intero patrimonio è concentrato in meno di venti immobili - aumenta notevolmente la difficoltà gestionale del patrimonio con la minaccia dell'abbandono del cespite con conseguenti rischi che possono andare dalla redditività nulla, all'occupazione abusiva, fino all'usucapione da parte di terzi. Infine, com'è prevedibile, l'alta incidenza (circa 66%) che la componenti "terreni" ha su questa parte di patrimonio aumenta i rischi appena rappresentati.

A completamento della presente premessa vanno sottolineate le performance a livello reddituale del patrimonio, analisi condotta solamente sui beni definiti come non strumentali (circa 210 immobili, il 43,7% dei quali risulta locato). Alla luce di questi dati si osserva una redditività complessiva del patrimonio non strumentale molto bassa pari al 1,2%, che sale al 3,1% calcolando la redditività al netto degli immobili sfitti, della *vacancy* valore questo ancora non in linea con gli attuali rendimenti di mercato, che vengono rappresentati nella tabella seguente.

SETTORE	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO
RESIDENZIALE	4,6%	4,1%	4,6%	5,3%	6,6%
COMMERCIALE	5,5%	7,0%	5,6%	5,6%	8,1%
TERZIARIO	6,0%	6,4%	5,4%	5,1%	7,3%

Tabella 8: Rendimenti medi 5 capoluoghi di provincia storici pugliesi, elaborazione EPF su dati Agenzia del Territorio

Considerate le precedenti premesse, al fine di individuare il più corretto e funzionale strumento di gestione del patrimonio II.PP.A.B., è opportuno dividere quest'ultimo in due gruppi:

1. patrimonio strumentale;
2. patrimonio non strumentale, che rappresenta una voce residuale rispetto al primo (ogni immobile non indicato come strumentale in nel questionario).

Tale distinzione è resa necessaria per le diverse attività gestionali richieste dai due gruppi di immobili: per il primo una gestione professionale può essere perseguita attraverso l'ordinaria conduzione dell'edificio (per es. organizzazione degli spazi interni, efficienza della struttura e degli impianti, contenimento dei costi dei servizi/*facility ecc.*), mentre per il secondo gruppo la gestione professionale potrebbe puntare sulla riorganizzazione del patrimonio e la massimizzazione della redditività (per es. attraverso attività di valorizzazione/*asset management* e di *property management ecc.*).

Come si può evincere dalle osservazioni fatte sulle caratteristiche delle SIIQ e sulla Società Immobiliare Regionale, tali strumenti non trovano una semplice e tempestiva modalità di implementazione capace di risolvere i limiti gestionali del patrimonio delle II.PP.A.B. regionali. Questa indicazione viene inoltre rafforzata per entrambi i gruppi di immobili sopra indicati in quanto: il primo, il patrimonio strumentale, essendo utilizzato direttamente dagli Istituti non è da considerarsi oggetto di alienazione e quindi ogni attività di gestione - anche di *asset management* - dovrà essere acquisita come servizio esterno; mentre il secondo, il patrimonio non strumentale, per dimensione e valore non risulta giustificare iniziative di tale calibro.

Il patrimonio non strumentale, o almeno parte di esso potrebbe essere oggetto di iniziative di project financing, ma oltre ai limiti di competenze e di costi tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione dei progetti già evidenziati in precedenza, l'attivazione di queste iniziative risolverebbe solo per una prima parte i problemi di efficienza gestionale di tale patrimonio; in effetti, tale soluzione, potrebbe determinare il definitivo abbandono di un progetto unitario in quanto verrebbe meno la dimensione patrimoniale necessaria a supportare le attività di riorganizzazione e di valorizzazione del caso.

A valle di quanto sin qui descritto, per rispondere al meglio alle necessità dei due gruppi di beni in cui consta il patrimonio immobiliare delle II.PP.A.B. si ritiene opportuno procedere per due diverse strade di seguito descritte.

8.1 La gestione del patrimonio strumentale

Per l'individuazione di un soggetto competente e specializzato nei servizi necessari agli immobili strumentali si potrebbe ricorrere all'esperimento di una unica procedura a evidenza pubblica incentrata sui 70 immobili avente a oggetto una gamma di servizi immobiliari completa e puntuale che comprenda *facility* (servizi di pulizia, di guardiania ecc.) e servizi di manutenzione ordinaria, oltre a servizi di efficientamento energetico.

Il perseguimento di una tale soluzione, se da una parte potrebbe consentire importanti economie di scala, dall'altra richiede una puntuale predisposizione del capitolato di gara al fine di pervenire alla più corretta definizione dei livelli di servizio e del prezzo degli stessi; tale lavoro preliminare potrebbe richiedere tempistiche più lunghe e maggiori costi di predisposizione documentale. L'esperimento di un'unica gara potrebbe essere affidata alla Regione Puglia con l'incarico di stazione appaltante centrale, oppure la regia di questa iniziativa potrebbe essere affidata a uno dei ventidue istituti che agirebbe in qualità di soggetto capofila.

N.	Attività	2011		2012				...	Anno n			
		III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Approfondimenti tecnici su patrimonio strumentale II.PP.A.B											
2	Approfondimenti gestionali su attività II.PP.A.B.											
3	Definizione dei servizi oggetto del bando											
4	Definizione delle tempistiche e delle modalità di somministrazione dei servizi da parte del soggetto aggiudicatario											
5	Redazione documentazione di gara e Pubblicazione bando											
6	Espletamento Gara											
7	Aggiudicazione definitiva											
8	Attivazione dei contratti di servizio											

Immagine 12: Cronoprogramma della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto fornitore di servizi di *property/facility management* per il patrimonio strumentale delle II.PP.A.B.

Nel caso la soluzione sopra rappresentata dovesse risultare non conveniente in termini di tempi, costi e modalità attuative, si potrebbe percorrere la strada del contratto di gestione limitato all'insieme di servizi sopraindicato il cui affidamento potrebbe essere curato sempre a regia regionale; in questo modo si potrebbero ridurre le tempistiche attuative della procedura di gara ed evitare alcuni costi per la predisposizione di un dettagliato capitolato di gara. I limiti che si potrebbero presentare nell'adozione di una tale soluzione sono gli stessi indicati per il Contratto

All Inclusive: inattività delle II.PP.A.B., difficoltà nel raggiungere la massa critica necessaria per l'ottenimento delle economie di scala auspiccate.

8.2 La gestione del patrimonio non strumentale

La gestione del patrimonio immobiliare non strumentale consente margini operativi più ampi nelle strategie di valorizzazione e di gestione e per tale ragione si possono ipotizzare differenti attività. Nonostante la consistenza del patrimonio non strumentale non sia tale da indicare nel fondo immobiliare (il cui livello minimo iniziale ottimale è stimato intorno a 60 milioni di euro) l'univoca soluzione alle difficoltà gestionali qui rappresentate (la forte necessità di professionalità attualmente non presenti all'interno dell'organizzazione degli istituti e la minaccia di deperimento e perdita del patrimonio non locato), l'istituzione di un fondo immobiliare appare comunque la soluzione più efficiente e funzionale. Questo strumento consentirebbe di:

- riorganizzare il patrimonio delle IPAB attraverso un percorso di dismissione degli immobili a ridotto valore e con una complessa attività gestionale (es. terreni agricoli isolati, piccole unità immobiliari ecc.), con la possibilità di un immediato reinvestimento delle risorse liberate in beni immobili a maggiore rendimento;
- avviare il processo di valorizzazione degli immobili che presentano un latente valore aggiunto;
- portare la redditività dell'intero portafoglio a livelli in linea con il mercato.

Per contro una tale iniziativa potrebbe incontrare alcune criticità legate:

- alla copertura dei costi di avvio del fondo nei primi due anni di attività in quanto la redditività del patrimonio non sarebbe ancora allineata ai livelli di mercato;
- alla difficoltà nel raggiungere un NAV (net asset value) tale da consentire commissioni gestionali per la copertura dei costi richiesti da un normale gestore professionale (SGR).

Entrambi questi rischi potrebbero essere superati allargando la base dei partecipanti al fondo anche a soggetti istituzionali locali (Regione, Provincia, Istituti Bancari ecc.) i quali potrebbero essere chiamati a intervenire nel fondo direttamente con un apporto in denaro.


A oggi l'attivazione di una procedura per far confluire il patrimonio non strumentale delle II.PP.A.B. in un fondo immobiliare sarebbe di difficile riuscita perché è necessario un percorso di approfondimento e di censimento puntuale dei singoli immobili, percorso che necessita di proattività non solo da parte della Regione Puglia, che ricoprirebbe il ruolo di promotore e di stazione appaltante, ma anche da parte di tutti gli Istituti.

Verificate queste premesse, l'attività propedeutica all'espletamento della gara per l'individuazione della SGR potrà avvenire nei sei mesi previsti dal cronoprogramma sotto riportato e quindi si potrà arrivare alla pubblicazione del bando già nel primo trimestre del 2012.

N .	Attività	2011		2012			
		III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim
1	Definizione del perimetro del portafoglio oggetto dell'apporto						
2	Predisposizione atti di gara per la selezione della SGR						
3	Espletamento gara						
4	Definizione Regolamento del Fondo						
5	Approvazione del C.d.A. della SGR						
6	Approvazione di Banca d'Italia						
7	Apporto e Sottoscrizioni (Fund Raising)						
8	Chiusura Sottoscrizioni						
9	Avvio processo di valorizzazione						

Immagine 13: Cronoprogramma della procedura di attivazione di un fondo immobiliare sul patrimonio II.PP.A.B.

Visto l'impegno sia organizzativo sia economico cui la Regione Puglia dovrà far fronte nella fase di avvio del progetto è opportuno che ogni Istituto si impegni sin d'ora a intraprendere un percorso finalizzato al conferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni immobili non strumentali al fondo immobiliare delle II.PP.A.B. regionali.



ALLEGATO "B"

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

Ufficio *Governance* e Terzo Settore**PROTOCOLLO D'INTESA**

Tra

- **Regione Puglia – Assessorato al Welfare**, rappresentata da [•], nato a [•] il [•], e domiciliato per tale carica in [•], Via [•], in qualità di [•];

- **ASP/IPAB [•]**, rappresentata da [•], nato a [•] il [•], e domiciliato per tale carica in [•], Via [•], in qualità di [•];

Premesso che:

- A. **L'Assessorato al Welfare** della Regione Puglia, a seguito dell'emanazione della Legge Regionale del 30 settembre 2004, n. 15, "*Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone*" e ss.mm.ii. e, successivamente, del relativo regolamento di attuazione (Reg. Reg. n. 1 del 28/01/2008 e s.m.i.), ha avviato un processo di riorganizzazione del sistema delle II.PP.A.B. presenti sul territorio regionale.
- B. Nel corso di detto processo di riorganizzazione è emerso che il comparto delle II.PP.A.B. e A.S.P. risulta proprietario di un patrimonio immobiliare consistente, il cui valore di libro è superiore ai 170 milioni di euro, principalmente derivante da lasciti e donazioni finalizzati a garantire un adeguato livello di operatività degli stessi.
- C. **L'Assessorato al Welfare** ha ritenuto quindi opportuno avviare un'analisi sullo stato di fatto e sulle modalità con le quali le II.PP.A.B. gestiscono il proprio patrimonio immobiliare; a tal fine, in data 19 agosto 2010, la Regione Puglia, Invitalia e il MISE-DPS, nell'ambito del P.O. Studi fattibilità (approvato dal MISE-DPS con determina del 21 novembre 2007), hanno stipulato un Protocollo Quadro Unitario con l'obiettivo, tra gli altri, di:
 - i. "*rafforzare il processo di riforma e di riorganizzazione delle II.PP.A.B. coerentemente con l'evoluzione nazionale e regionale*";
 - ii. "*valorizzare il patrimonio immobiliare non direttamente utilizzato nelle attività istituzionali per fini di utilità sociale e di interesse collettivo, con benefici concreti sull'ulteriore rafforzamento e qualificazione delle politiche sociali regionali*";tutto ciò da realizzarsi tramite:
 - iii. "*individuazione delle modalità strategiche più idonee ed efficaci a garantire il conseguimento degli obiettivi suindicati*";
 - iv. "*definizione degli strumenti tecnico-gestionali ed amministrativi*".
- D. L'I.P.A.B. [•] risulta essere proprietaria dei seguenti beni immobiliari, dalla stessa definiti come non strumentali alla propria attività diretta di erogazione di servizi di tipo socio-assistenziale, anch'essi oggetto delle analisi di cui alla precendente lettera C:

N. ID	Tipo Immobile	Provincia	Comune	Indirizzo	Estremi Catastali-Foglio	Estremi Catastali-Particella	Estremi Catastali-Sub	Catasto
...
...

- E. A seguito delle attività di analisi e di valutazioni preliminari effettuate (Allegato "A"–"Analisi degli strumenti di gestione"), è emersa l'opportunità di costituire un fondo immobiliare di tipo chiuso quale strumento di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle II.PP.A.B./A.S.P. aventi sede nella Regione Puglia, capace di ottenere soddisfacenti livelli di redditività attraverso la riorganizzazione ed una efficiente gestione dello stesso patrimonio.
- F. La costituzione di tale fondo immobiliare, per ovvie ragioni di carattere tecnico ed economico, richiede una dimensione patrimoniale minima che le singole II.PP.A.B./A.S.P. non raggiungono mentre, viceversa, sulla base delle evidenze dello studio di fattibilità innanzi richiamato vi sono le condizioni potenziali per la costituzione di tale fondo a livello di comparto.
- G. Per il perseguimento di tale opportunità risulta necessario procedere ad una più puntuale verifica delle pre-condizioni necessarie alla costituzione del fondo immobiliare di cui al punto E e, per confermare la convenienza economica e gestionale dell'adozione di tale strumento, l'Assessorato alla Solidarietà ritiene necessario intraprendere, per ciascuna I.P.A.B./A.S.P. regionale, aderente al presente protocollo, un percorso volto al maggior approfondimento delle caratteristiche del proprio patrimonio non strumentale; tale percorso potrà terminare con la sottoscrizione da parte delle stesse II.PP.A.B. regionali e dell'Assessorato alla Solidarietà di un mandato all'Assessorato alla Solidarietà per individuare, attraverso procedure di scelta del contraente conformi alle disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, la Società di Gestione del Risparmio a cui affidare l'istituzione e la gestione di un fondo immobiliare al quale apportare gli immobili non strumentali delle II.PP.A.B./A.S.P.

Tutto ciò premesso, le parti si impegnano ad effettuare gli approfondimenti di cui alla lettera G delle Premesse nei termini riportati qui di seguito e nel rispetto delle tempistiche definite dal Cronoprogramma delle attività allegato al presente protocollo.

Nello specifico per il perseguimento di tale obiettivo:

- i. l'I.P.A.B. (o A.S.P.) [*] si impegna a:
 - a. mettere a completa disposizione dell'Assessorato alla Solidarietà il materiale documentale che dovesse essere richiesto dallo stesso Assessorato;
 - b. fornire all'Assessorato alla Solidarietà ogni informazione di dettaglio che lo stesso dovesse ritenere utile nella fase di ulteriore approfondimento;
 - c. condividere ed accettare i valori e le ipotesi di gestione formulate dall'Assessorato alla Solidarietà;
 - d. porre in essere, su richiesta dell'Assessorato, ogni atto formale volto alla regolarizzazione documentale propedeutica al conferimento del patrimonio non strumentale al fondo immobiliare di cui alla lettera F delle Premesse;

- e. conferire all'Assessorato alla Solidarietà , in caso di attivazione del fondo immobiliare, il mandato di cui alla lettera G delle Premesse;
- f. di impegnarsi a non costituire diritti a favore di terzi sui beni di cui al punto D senza il preventivo assenso da parte della Regione;

ii. **L'Assessorato al Welfare** si impegna a:

- a. condurre le attività di cui all'Allegato 1 (Cronoprogramma delle attività) con la massima diligenza e trasparenza, anche avvalendosi di competenze e professionalità anche esterne alla stessa Regione Puglia;
- b. garantire l'attività di approfondimento sulle caratteristiche e la valutazione dei beni immobiliari di proprietà della II.PP.AA.B./A.S.P.;

Le parti convengono che gli obblighi reciproci del presente protocollo vincolano le stesse sino al 31/12/2012.

Bari, []

Per l'Assessorato al Welfare
Servizio Politiche di Benessere Sociale e
Pari Opportunità

Dott. []

Per l'IPAB/ASP

Dott. []

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1792

Artt. 13 e 14 della L.R. n. 19/2006. Approvazione piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali 2011-2012 e assegnazione risorse a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1..

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- al fine di provvedere, secondo quanto previsto agli artt. 13 e 14 della l.r. n. 19/2006, alla formale costituzione e alla attivazione dell'Osservatorio Regionale delle Politiche, cui è affidata, tra l'altro, la funzione di costruzione del SISR, la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione di G.R. n. 1380 del 3 agosto 2007 le **Linee Guida per la costituzione dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e del SISR**, che contengono le direttive alle strutture dell'Assessorato alla Solidarietà per la formale istituzione della struttura Osservatorio, incardinata nel Settore Programmazione Sociale e Integrazione, e per l'avvio delle sue attività;
- la programmazione sociale regionale assegna il FNPS al finanziamento dei capitoli di spesa connessi alle finalizzazioni di legge, di cui alla L.r. n. 19/2006. Tra queste figura il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali e per la gestione del Sistema Informativo Sociale Regionale, di cui agli artt. 13 e 14 della citata legge. Le spese per il funzionamento dell'OSR sono imputate al Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - parte spesa del Bilancio di Previsione per l'anno 2011;
- con Deliberazione di G.R. n. 1812 del 31 ottobre 2007 è stato approvato il piano di attività 2007-2008 e il protocollo di intesa con le Province, con il contestuale riparto delle risorse a valere sul FNPS annualità 2001-04 assegnato alla Puglia;
- con la deliberazione n. 720 del 6 maggio 2008 la Giunta Regionale ha approvato il piano di attività per il biennio 2008-2009, che integra il piano di

attività 2007-2008 già approvato con Del. G. R. n. 1812 del 31.10.2007. Al Piano di attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, così come illustrato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto, sono finalizzate risorse complessive per **Euro 4.596.828,04** a valere sul Cap. 785040 - U.P.B. 7.3.1 del Bilancio di Previsione per l'anno 2008;

- il piano di attività 2008-2009 è in corso di completamento, secondo gli obiettivi e le linee di azione date, nonché secondo la scansione temporale più coerente rispetto allo svolgimento delle attività e delle politiche poste in campo dall'Assessorato al Welfare e sono già state realizzate le seguenti azioni:

Azione B.1 - attivazione della Cabina di Regia per l'Osservatorio Sociale Regionale e il Sistema Informativo sociale

Azione C.7 - Avvio indagini sulle organizzazioni del Terzo Settore in Puglia, mediante convenzione con CSV Puglia Net

Azione D.1 - Attivazione di uno specifico gruppo di lavoro per la analisi delle tariffe e delle rette per strutture residenziali e semiresidenziali

Azione D.2 - Finanziamento della seconda annualità degli Osservatori Sociali Provinciali

Azione D.3-D.6 - a supporto del funzionamento dell'OSR;

- la Province pugliesi hanno ricevuto nel corso del 2009 le risorse che finanziano le attività per il 2009-2010;
- con Del. G.R.2244 del 29 ottobre 2010 sono state stanziati le risorse necessarie al rifinanziamento della attività per la messa a regime del sistema informativo sociale regionale e della implementazione di ulteriori flussi informativi; sono in corso di svolgimento le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di gestione;
- sono, inoltre, in corso di completamento tutti i progetti di ricerca affidati sulla base dell'A.D. n. 46/2010 ad enti pubblici e privati di ricerca, per

conto dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di dare rinnovato impulso alle attività a regia regionale dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali si rende necessario ricostituire la Cabina di regia partecipata dall'OSR e dai 6 Osservatori Sociali provinciali, con il supporto tecnologico e informatico utile a condividere in rete attività, buone pratiche, banche dati e flussi informativi;
- al fine di dare rinnovato impulso alle attività degli Osservatori Sociali Provinciali occorre assicurare alle sei Province pugliesi il finanziamento necessario per l'attivazione dei rispettivi piani biennali di attività;
- al fine di ricondurre a coordinamento unico tutte le azioni volte alla produzione e fruizione dei dati dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, ma anche al fine di promuovere una maggiore sinergia tra banche dati regionali attive con progetti e politiche regionali distinte, si rende necessario affidare ad un unico soggetto l'intera attività di gestione delle banche dati regionali in materia di investimenti e di servizi sociali in Puglia.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, proporre alla Giunta Regionale il Piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali per il biennio di programmazione 2011-2012, che potrà essere attuato entro il 2013 e di assegnare allo stesso piano le risorse finanziarie necessarie per la piena realizzazione delle azioni di iniziativa regionale nonché per l'adeguato cofinanziamento delle azioni di iniziativa provinciale.

1. Le linee di azione del Piano di attività dell'OSR 2011-2012

Il Piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali per il biennio 2011 - 2012 risponde all'obiettivo generale di consolidare la rete dell'OSR e degli OSP, promuovendo la nascita del sesto Osservatorio Provinciale, per la provincia Barletta-Andria-Trani, e di riattivare la Cabina di Regia dell'OSR che non ha operato, per ragioni connesse al mancato rifinanziamento del corso del 2010 per il rispetto dei vincoli interni del patto di stabilità regionale, per il secondo semestre 2010 e

per il primo semestre 2011. Il Piano, inoltre, deve potenziare gli strumenti a disposizione dell'OSR per la piena funzionalità e fruibilità del SISR per i servizi socioassistenziali e socio educativi pugliesi e per le attività di monitoraggio delle politiche sociali regionali.

A tal fine il Piano di Attività è articolato nelle seguenti Linee di Azione:

Linea A - Finanziamento dei Piani di attività degli OSP delle Province Pugliesi

Assegnazione di una quota dei fondi a disposizione dell'OSR per il riparto alle province pugliesi e per il finanziamento di apposito protocollo di intesa per la realizzazione del nuovo biennio di attività.

Linea B - Funzionamento della Cabina di Regia dell'OSR e del gruppo tecnico

Ricostituzione del gruppo tecnico di lavoro a supporto della Cabina di Regia tra OSR e OSP per la gestione dei flussi informativi, per il monitoraggio e coordinamento dei progetti di ricerca attivati su iniziativa regionale e su iniziativa provinciale, per l'aggiornamento delle pagine del portale web PugliaSociale che saranno dedicate proprio alla rete dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, assorbendo il preesistente spazio web separato (www.osservatoriosocialepuglia.it).

Linea C - Progetti di ricerca di iniziativa regionale

Azione C.1 - Progetti di ricerca

Azione C.2 - Borse di studio per attività di ricerca in ambito universitario

Linea D - Azioni di sistema per l'innovazione della gestione dei flussi informativi e delle procedure di accesso ai finanziamenti e ai servizi sociali

Azione D.1 - Gestione piattaforme informatiche di servizio per le attività dell'Assessorato al Welfare (Assistenza Indiretta Personalizzata, Assegno di Cura, gestione Avviso n. 3/2001)

Azione D.2 - Progetto innovativo per l'informaticizzazione della Cartella Sociale dei Comuni e implementazione SVAMDI (questa Azione sarà attivata successivamente alla sottoscrizione della Convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per il finanziamento del Progetto Qualify-Care a valere sul FNA 2010 assegnato alle Regioni)

Azione D.3 - Sviluppo, implementazione e gestione del Portale Regionale delle Politiche Sociali

Linea E - Altri interventi di iniziativa regionale per il monitoraggio degli investimenti sociali

Azione E.1 - Attivazione gruppo di esperti per il monitoraggio degli investimenti sociali finanziati con il contributo finanziario della Regione Puglia

Azione E.2 - Spese generali per il funzionamento del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a supporto dell'OSR.

2. Le risorse finanziarie

Il Piano di attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali per il biennio 2011 - 2012 è finanziato complessivamente con risorse finanziarie pari ad **Euro 3.650.000,00** di cui:

- Euro 1.440.000,00 a valere sul Cap. 785040 - UPB 5.2.1

- Euro 2.210.000,00 a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 attinte dal Bilancio di Previsione 2011 con le specifiche disponibilità sotto riportate:

Linee di Azione	Cap. 784025	Cap. 785040	Totale	Residui da impegnare
Linea A	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00	RS 2009
Linea B		€ 860.000,00	€ 860.000,00	RS 2009
Linea C	€ -	€ 300.000,00	€ 300.000,00	
Azione C.1			€ -	€ 3.500.000,00 a valere su Asse VII del PO FESR 2007-2013
Azione C.2		€ 300.000,00	€ 300.000,00	RS 2008
Linea D	€ 685.000,00	€ 280.000,00	€ 965.000,00	
Azione D.1		€ 280.000,00	€ 280.000,00	RS 2007-2008-2009
Azione D.2	€ 300.000,00		€ 300.000,00	RS 2009
Azione D.3	€ 385.000,00		€ 385.000,00	RS 2007
Linea E	€ 325.000,00	€ -	€ 325.000,00	
Azione E.1	€ 275.000,00		€ 275.000,00	RS 2009
Azione E.2	€ 50.000,00		€ 50.000,00	RS 2009
Totale	€ 2.210.000,00	€ 1.440.000,00	€ 3.650.000,00	

Le suddette risorse sono ripartite come di seguito illustrato tra le Linee e le Azioni:

Linea A - Finanziamento dei Piani di attività degli OSP delle Province Pugliesi

Importo Euro 1.200.000,00

Fonte Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009

Beneficiari Province Pugliesi.

Criteri di riparto 25% del fondo rispetto al numero di Comuni di ciascuna provincia 75% del fondo rispetto alla popolazione residente nella provincia

Linea B - Funzionamento della Cabina di Regia dell'OSR e del gruppo tecnico

Importo Euro 860.000,00

di cui Euro 100.000,00 per le figure del gruppo tecnico referenti per l'OSP della Provincia di Lecce (n. 2 figure)

di cui Euro 760.000,00 per le figure del gruppo tecnico referenti per l'OSR e per gli altri OSP (n. 12 figure)

Fonte Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009

Beneficiari Prov. LE e Innovapuglia.

Linea C - Progetti di ricerca di iniziativa regionale

Azione C.1 - Progetti di ricerca

Importo Euro 3.500.000,00

Fonte finanziamento a valere su PO FSE 2007-2013 - Asse VII (si rinvia ad altro provvedimento)

Azione C.2 - Borse di studio per attività di ricerca in ambito universitario

Importo Euro 300.000,00

Fonte Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2008

Beneficiari Università pugliesi

Criteri di riparto n. 2 borse di studio per ciascuno degli atenei di Foggia, di Bari (con la sede di Taranto) e di Lecce (con la sede di Brindisi), di cui almeno n.1 borsa postdottorato per ciascun Ateneo.

Linea D - Azioni di sistema per l'innovazione della gestione dei flussi informativi e delle procedure di accesso ai finanziamenti e ai servizi sociali

Azione D.1 - Gestione piattaforme informatiche di servizio per le attività dell'Assessorato al

Welfare (Assistenza Indiretta Personalizzata, Assegno di Cura, gestione Avviso n. 3/2001)

Importo Euro 280.000,00

Fonte Cap. 785040 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007-2008-2009

Beneficiari Università pugliesi

Azione D.2 - Progetto innovativo per l'informaticizzazione della Cartella Sociale dei Comuni e implementazione SVAMDI

Importo Euro 300.000,00

Fonte Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009

Beneficiari InnovaPuglia

Azione D.3 - Sviluppo, implementazione e gestione del Portale Regionale delle Politiche Sociali e manutenzione piattaforma SISR

Importo Euro 385.000,00

Fonte Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007

Beneficiari InnovaPuglia

Linea E - Altri interventi di iniziativa regionale per il monitoraggio degli investimenti sociali

Azione E.1 - Attivazione gruppo di esperti per il monitoraggio degli investimenti sociali finanziati con il contributo finanziario della Regione Puglia

Importo Euro 275.000,00

Fonte Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009

Beneficiari InnovaPuglia

Azione E.2 - Spese generali per il funzionamento del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria a supporto dell'OSR.

Importo Euro 50.000,00

Fonte Cap. 784025 - UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2009

Beneficiari Regione Puglia - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

3. Le modalità di attuazione

I principali attori istituzionali coinvolti per la realizzazione del Piano di Attività 2011-2012 del-

l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, oltre alla struttura di staff al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria sono i seguenti:

- 1) Le Province Pugliesi
- 2) Le Università Pugliesi
- 3) InnovaPuglia
- 4) Altri enti di ricerca pubblici e privati.

Le Province Pugliesi, mediante sottoscrizione di apposito protocollo di intesa, che sarà approvato e sottoscritto in continuità con il protocollo di intesa tra Regione e Province pugliesi per la realizzazione del primo biennio di attività degli OSP, saranno impegnate nelle seguenti attività:

- Piano di ricerca 2011-2012
- Concorso al funzionamento della Cabina di Regia e del suo gruppo tecnico.

Le Università degli Studi di Bari (con la sede di Taranto), di Lecce (con la sede di Brindisi), di Foggia, mediante sottoscrizione di apposito protocollo di intesa, e approvazione della procedura di concorso per l'assegnazione di n. 6 borse di studio post-lauream e post-dottorato, ciascuna di € 50.000,00 per la durata di 18/12 mesi, per la ricerca tematica in ambito sociale, concorreranno alla attuazione del Piano di Attività, assicurando la supervisione scientifica alle borse di ricerca che saranno assegnate.

La Società InnovaPuglia sarà attuatore di tutte le azioni di iniziativa regionale, e precisamente:

- nell'ambito dell'Azione B, costituzione e coordinamento del gruppo tecnico a supporto della Cabina di Regia OSR - OSP;
- nell'ambito dell'Azione D.2, supporto al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per la progettazione della Cartella Sociale informatica e la informatizzazione della SVAMA-SVAMDI;
- nell'ambito dell'Azione D.3, progettazione, realizzazione del Portale web PugliaSociale e manutenzione della piattaforma del SISR;
- nell'ambito dell'Azione E.1, costituzione e coordinamento del gruppo di monitoraggio degli investimenti sociali realizzati con il concorso dei contributi finanziari regionali.

In data 20 giugno 2011, con nota prot. n. AOO_146/2927 il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto a trasmettere la scheda tecnica del progetto "OSR Polisociale" che illustra le attività che nell'ambito del presente Piano si intende affidare a InnovaPuglia, in ossequio a quanto prevedono le procedure di cui all'art. 3, punto 4 della Del. G.R. n. 751 del 7 maggio 2009, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00.

Tanto premesso, si sottopone pertanto alla Giunta Regionale, per la competente approvazione, le direttive riportate in narrativa al fine di favorire una tempestiva attuazione delle azioni individuate nel Piano di Attività 2011-2012 dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, rinviando a successivo provvedimento lo schema di protocollo di intesa con le Province Pugliesi e con le Università pugliesi, per l'attuazione rispettivamente delle Linee di Azione A e C (Azione C.2).

Si rinvia a successivi atti della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria per i necessari provvedimenti di impegno e di spesa, in coerenza con le priorità sopra indicate.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria per **Euro 3.650.000,00** a valere sui seguenti capitoli di spesa e sulle seguenti imputazioni:

Euro 385.000,00 a valere su **Cap. 784025-UPB 5.2.1 - residui di stanziamento 2007** nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011

Euro 1.825.000,00 a valere su **Cap. 784025-UPB 5.2.1 -residui di stanziamento 2009** nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011

Euro 92.974,29 a valere su **Cap. 785040-UPB 5.2.1 -residui di stanziamento 2007** nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011

Euro 350.337,41 a valere su **Cap. 785040 - UPB 5.2.1 -residui di stanziamento 2008** nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011

Euro 996.688,30 a valere su **Cap. 785040-UPB 5.2.1 -residui di stanziamento 2009** nel Bilancio di Previsione per l'Anno 2011

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l. n. 102/2009 secondo cui la spesa che discende dal presente provvedimento è compatibile, nel programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Di **approvare** il piano di attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali per il biennio 2011-2012 e di assegnare allo stesso una copertura finanziaria complessiva di Euro 3.650.000,00 a valere sui Capp. 784025 e 785040 - UPB 5.2.1 del Bilancio di Previsione per l'annualità 2011, secondo le imputazioni dichiarate nella sezione della copertura finanziaria;

Di **rinvviare** a un successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Province pugliesi per il finanziamento e il monitoraggio del piano di attività biennale degli Osservatori Sociali Provinciali, di cui alla Linea A del piano di attività regionale;

Di **rinviare** a un successivo provvedimento di Giunta l'approvazione del protocollo di intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari, Foggia e Lecce per l'attuazione dell'Azione C.2 del piano di attività di cui al presente provvedimento;

Di **demandare** alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria i provvedimenti di impegno della spesa prevista e ogni altro adempimento connesso all'attuazione del Piano di Attività, ivi inclusa l'approvazione dell'affidamento delle attività previste a Innovapuglia SpA e dello schema di convenzione integrativa;

Di **pubblicare** il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1793

Del. G. R. n. 1982 del 28 ottobre 2008 - L. R. n. 19/2006, art. 23 co. 1 lett. c) e art. 33 co. lett. c) - "Assegno di cura per i carichi familiari connessi alle non autosufficienze". A. D. n. 27/2010. Integrazione finanziamento a valere su Cap. 785000 - UPB 5.2.1 e scorrimento graduatorie definitive.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria e confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle persone e delle famiglie", introduce, tra gli altri elementi di riforma del sistema di welfare regionale le politiche di contrasto alle nuove povertà, connesse a marginalità sociale, a precarietà economica e lavorativa, a carichi di cura che gravano sulla famiglia.

Più specificamente l'art. 33 della legge regionale, prevede al comma 2 lett. c) la istituzione di

uno strumento nuovo in Puglia, ma già ampiamente sperimentato in altri contesti regionali, quale l'Assegno di cura per sostenere i possibili disagi economici cui va incontro un nucleo familiare che si faccia carico della cura e della assistenza di una persona in condizione di fragilità, derivante da non autosufficienza (anziani e disabili).

Con **Del. G.R. n. 1982 del 28 ottobre 2008** la Giunta regionale ha provveduto a stanziare le risorse per l'Assegno di Cura II annualità (competenza 2008), **per Euro 15.000.000,00**, successivamente impegnati con **A.D. n. 105 del 31.10.2008** della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria, vincolandone l'assegnazione e l'erogazione agli aventi diritto all'avvio delle azioni che dovranno essere realizzate dalla Regione Puglia nell'ambito del Piano per le non Autosufficienze finanziato con il Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), di cui all'art. 1, comma 1264 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), per le quote assegnate alla Puglia per le annualità 2007, 2008, 2009, al fine di favorire il consolidamento della rete delle prestazioni domiciliari, alla attivazione di percorsi per il rientro a casa di persone non autosufficienti che possano essere assistite a domicilio, nonché alla attivazione e messa a regime della rete pugliese delle PUA (Porte Uniche di Accesso) e UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) così come già previste dalla l. r. 192006, dal Piano Regionale di Salute 2008-2010 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2005-2007.

La **deliberazione di Giunta Regionale n. 1616 dell'8 settembre 2009** ha approvato lo stanziamento di ulteriori **Euro 15.000.000,00** per il finanziamento della terza annualità dell' "Assegno di cura per le non autosufficienze e le nuove povertà" -successivamente impegnati con

A.D. n. 98 del 30/09/2009 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria -confermando i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e il vincolo di assegnazione al Comune capofila di ciascun ambito territoriale, individuato ai sensi dell'art. 5 della l. r. 10 luglio 2006, n.19, per l'utilizzo delle stesse risorse, così come già determinati con l'approvazione della Deliberazione di G.R. n. 1633/2006.

L'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo economico deno-

minato "Assegno di Cura" - II annualità, è stato definito sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione che, a seguito del monitoraggio della prima annualità sperimentale dell'Assegno di cura, sono stati definiti nell'ambito di apposite intese tra Assessorato alla Solidarietà, ANCI e Organizzazioni Sindacali per la individuazione di criteri e procedure di accesso all'Assegno di cura ed è stato adottato con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 4 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 32 del 18/02/2010.

Detto Avviso pubblico disponeva che le domande di partecipazione al bando potessero essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica dedicata disponibile all'indirizzo web:

<http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>

La realizzazione della piattaforma informatica per la presentazione delle domande di partecipazione al bando e la gestione delle procedure istruttorie consequenziali sono state affidate alla Società InnovaPuglia Spa, giuste intese conseguite con A.D. n. 819 del 23 dicembre 2009, in esecuzione della Del. G.R. n. 751/2009.

Alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico risultavano essere state correttamente inviate n. 31.757 domande di partecipazione.

Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine di partecipazione all'Avviso Pubblico, la Società InnovaPuglia Spa, sulla base dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico e degli indirizzi operativi forniti dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, ha provveduto alla elaborazione dei dati per la attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione secondo i requisiti oggettivi dichiarati in autocertificazione dai richiedenti, ai fini della formazione delle graduatorie provvisorie per ciascun Ambito Territoriale; le suddette graduatorie provvisorie si configurano tecnicamente come elenchi delle domande provvisoriamente ammissibili ordinati in ordine decrescente sulla base dei punteggi parziali corrispondenti ai requisiti previsti dall'avviso pubblico e dichiarati all'atto della presentazione della domanda.

L'art. 11 (Istruttoria, formazione delle graduatorie e ammissione al contributo) dell'Avviso Pubblico prevede che ciascun Ambito Territoriale, entro 90 giorni dalla consegna della documentazione pre-

sentata dal richiedente il contributo "Assegno di Cura" provvede ad approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto residenti nei Comuni costituenti l'Ambito, utilmente posizionati nella graduatoria definitiva, tenendo conto del punteggio ottenuto e della dotazione finanziaria assegnata a ciascun Ambito Territoriale.

L'art. 5 (Vigenza e scorrimento delle graduatorie) del medesimo Avviso Pubblico prevede altresì che, fermo restando il periodo di erogazione del contributo pari a 12 mensilità a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul BURP (cfr. art. 4) e ferma restando la vigenza delle graduatorie degli aventi diritto al contributo per due anni dalla data della loro approvazione, il contributo economico sarà erogato per tutti gli aventi diritto che mantengono il diritto al beneficio dall'annualità 2010, e per garantire pari opportunità di accesso alla misura dell'Assegno di Cura, entro il 31 gennaio 2011 sarà pubblicato dalla Regione Puglia un nuovo avviso per consentire la presentazione delle domande da parte di nuovi richiedenti, oltre che il solo aggiornamento da parte di coloro che già risultano aventi diritto utilmente collocati in graduatoria nell'anno 2010.

Con A.D. n. 178 del 30/06/2010 la Dirigente del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha dato formalmente avvio alla fase istruttoria del procedimento di erogazione del contributo economico. Alla data del 20 luglio 2011 soltanto 9 Ambiti Territoriali Sociali su 45 hanno concluso l'istruttoria e approvato la graduatoria definitiva delle domande, inviando al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria il relativo provvedimento di approvazione unitamente alla graduatoria degli aventi diritto e all'elenco delle domande inammissibili, per cui si è provveduto ad erogare ai suddetti Ambiti le risorse assegnate per il pagamento ai beneficiari dell'Assegno di Cura.

L'esiguità del numero di Ambiti Territoriali che ad oggi, ha concluso la relativa procedura, è da imputarsi alla notevole complessità della fase istruttoria, che ha ulteriormente risentito sia del riscontro di numerosi errori commessi all'atto dell'inserimento delle domande, sia dei tempi di attivazione delle Unità di Valutazione Multidimensionale che, come previsto dall'Avviso Pubblico, sono chiamate ad effettuare la valutazione dei casi.

Dalle graduatorie definitive pervenute, inoltre, si riscontra che le risorse assegnate a ciascun Ambito Territoriale sulla base dei criteri definiti nella Deliberazione di G.R. n. 1633/2006 coprono una minima parte delle domande presentate nonché ammissibili e non sono, dunque, in alcun caso sufficienti a intervenire in favore di tutti i potenziali beneficiari.

A ciò aggiungasi che, l' "Assegno di Cura" si configura sia formalmente che sostanzialmente come una misura di integrazione al reddito della persona non autosufficiente e del nucleo familiare che lo assiste.

Considerata la natura di questo intervento è evidente che i ritardi accumulatisi nella fase istruttoria attualmente ancora in corso di svolgimento, di fatto riducono l'impatto positivo della misura.

Ultima, ma non meno sostanziale considerazione, riguarda la constatazione che dalle graduatorie definitive approvate emerge con evidenza che il numero di potenziali beneficiari utilmente collocati in graduatoria sulla base delle risorse finanziarie attribuite a ciascun ambito territoriale è di gran lunga inferiore rispetto al numero di coloro che, pur se in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico, non accedono al contributo stante l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili. Alla luce delle considerazioni sin qui espresse:

- a) non si ritiene opportuno, per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa, di procedere alla predisposizione di un nuovo Avviso Pubblico per l'erogazione della III annualità di "Assegno di Cura" con le medesime modalità fino a quando non saranno concluse le procedure di istruttoria e valutazione delle domande relative alla seconda annualità da parte di tutti gli ambiti territoriali;
- b) si propone di destinare la dotazione finanziaria allocata sul capitolo 785000 "Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà" - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio regionale corrente, pari a € 15.000.000,00 - impegnata e ripartita tra i 45 ambiti territoriali pugliesi rappresentati dai relativi Comuni capofila con Determinazione Dirigenziale n. 98/2009, allo **scorrimento delle graduatorie definitive approvate dagli Ambiti Territoriali a seguito dell'Avviso Pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. 27 del 4 febbraio 2010, (B.U.R.P. n. 32 del**

18/02/2010), fermi restando la finalizzazione e i beneficiari per i quali si è prodotto l'impegno contabile;

- c) si rinvia a un successivo provvedimento per la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico volto a riaprire i termini per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica di sostegno al reddito per le persone non autosufficienti, previa concertazione con il partenariato istituzionale e sociale volto a verificare la congruità e l'adeguatezza dei criteri di accesso.

Detto scorrimento dovrà avvenire con le seguenti modalità:

1. erogare agli Ambiti Territoriali che hanno già approvato la graduatoria definitiva delle richieste di accesso all'Assegno di Cura II Annualità, tenendo conto delle risorse loro assegnate con la determinazione dirigenziale n. 105 del 31/10/2008, **le ulteriori risorse già assegnate con determinazione dirigenziale n. 98 del 30/09/2009 per il finanziamento della III annualità del contributo**, a valere sul Cap. 782000 - UPB 5.2.1 - residui passivi 2009 nel Bilancio di Previsione 2011, per lo scorrimento delle domande ammissibili e utilmente classificate in graduatoria e non finanziate per carenza di risorse, entro i limiti delle ulteriori risorse già assegnate;
2. per gli Ambiti Territoriali che hanno ancora in corso l'istruttoria delle richieste di accesso alla II annualità di Assegno di Cura, la graduatoria definitiva sarà automaticamente elaborata dal sistema informatico dedicato tenendo conto della somma complessivamente assegnata, sommando la seconda e la terza annualità di contributo regionale. La Regione, ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva, eroga agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie a soddisfare tutte le domande ammissibili e utilmente classificate in graduatoria, entro i limiti della somma complessivamente assegnata;
3. esaurite le fasi di cui ai precedenti punti per tutti gli Ambiti, ripartire le eventuali risorse assegnate e non erogate, in quanto eccedenti rispetto al fabbisogno dei singoli Ambiti territoriali, tra gli Ambiti Territoriali aventi un fabbisogno maggiore, in modo proporzionale al numero di domande non finanziate da questi ultimi.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di **Euro 15.000.000,00** a valere sul Cap. 785000 - UPB 5.2.1, ma detti oneri trovano già copertura sulle risorse impegnate con A.D. n. 98 del 30 settembre 2009 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria (residui passivi 2009 nel Bilancio di Previsione 2011).

Nessuna maggiore spesa a carico del bilancio regionale è dovuta.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore:

A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
- di **dare atto** che la dotazione finanziaria relativa all'erogazione della II annualità dell'"Assegno di cura per i carichi di cura familiari connessi a situazioni di fragilità per non autosufficienza e disabilità", approvato con Deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2008, n. 1982, pubblicata nel B.U.R.P. n. 183 del 26/11/2008, ammonta a complessivi € 15.000.000,00, così come impegnata con A.D. n. 105/2008;

- di **dare atto** che la dotazione finanziaria relativa all'erogazione della III annualità dell'"Assegno di cura per i carichi di cura familiari connessi a situazioni di fragilità per non autosufficienza e disabilità", approvato con Deliberazione di Giunta regionale 8 settembre 2009, n. 1616, pubblicata nel B.U.R.P. n. 148 del 22/09/2009, ammonta a complessivi € 15.000.000,00, così come impegnata con A.D. n. 98/2009;
- di **confermare** la finalizzazione e i beneficiari dell'impegno contabile di € 15.000.000,00, di cui all'A.D. n. 98 del 30.09.2009, a valere sul Capitolo 785000 - U.P.B. 5.2.1 - residui passivi 2009 Bilancio regionale 2011, destinando il suddetto importo allo scorrimento delle graduatorie definitive approvate dagli Ambiti Territoriali a seguito dell'Avviso Pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. 27 del 4 febbraio 2010, (B.U.R.P. n. 32 del 18/02/2010), per ragioni di semplificazione amministrativa e considerato il fabbisogno espresso dagli stessi Comuni associati in Ambiti territoriali;
- di **utilizzare** le risorse destinate all'erogazione del contributo "Assegno di Cura" -III Annualità, ammontanti a € 15.000.000,00, impegnate e ripartite tra i 45 ambiti territoriali pugliesi rappresentati dai relativi Comuni capofila così come previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 98/09, allo scorrimento delle graduatorie definitive approvate dagli Ambiti Territoriali a seguito dell'Avviso Pubblico adottato con determinazione dirigenziale n. 27 del 4 febbraio 2010, (B.U.R.P. n. 32 del 18/02/2010) adottando le seguenti modalità:
 1. erogare agli Ambiti Territoriali che hanno già approvato la graduatoria definitiva delle richieste di accesso all'Assegno di Cura II Annualità, tenendo conto delle risorse loro assegnate con la determinazione dirigenziale n. 105 del 31/10/2008, **le ulteriori risorse già assegnate con determinazione dirigenziale n. 98 del 30/09/2009 per il finanziamento della III annualità del contributo**, a valere sul Cap. 782000 - UPB 5.2.1 - residui passivi 2009 nel Bilancio di Previsione 2011, per lo scorrimento delle domande ammissibili e utilmente classificate in graduatoria e non finan-

ziate per carenza di risorse, entro i limiti delle ulteriori risorse già assegnate;

2. per gli Ambiti Territoriali che hanno ancora in corso l'istruttoria delle richieste di accesso alla II annualità di Assegno di Cura, la graduatoria definitiva sarà automaticamente elaborata dal sistema informatico dedicato tenendo conto della somma complessivamente assegnata, sommando la seconda e la terza annualità di contributo regionale. La Regione, ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva, eroga agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie a soddisfare tutte le domande ammissibili e utilmente classificate in graduatoria, entro i limiti della somma complessivamente assegnata;
3. esaurite le fasi di cui ai precedenti punti per tutti gli Ambiti, ripartire le eventuali risorse assegnate e non erogate, in quanto eccedenti rispetto al fabbisogno dei singoli Ambiti territoriali, tra gli Ambiti Territoriali aventi un fabbisogno maggiore, in modo proporzionale al numero di domande non finanziate da questi ultimi.

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1794

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 - art. 17, comma 1 lett. e). Competenze delle Province per l'assistenza e l'integrazione scolastica per audiolesi e videolesi. Direttiva per l'assegnazione delle risorse FNPS 2010 alle Province per gli aa.ss. 2010-2011 e 2011-2012.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con Deliberazione 2 marzo 2005 n. 197 provvedeva a fornire apposite direttive per l'assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 14, comma 2 della legge regionale 25 agosto 2005 n. 17, con specifico riferimento al concorso per il finanziamento degli interventi in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo del DL 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, e degli interventi di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 284/1997, attribuiti alla competenza delle Province dall'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 2003 n. 17.

Successivamente alla approvazione della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, le medesime competenze sono state confermate in capo alle Province per effetto dell'art. 17 comma 1 lett. e) della stessa legge.

Con Deliberazione di G.R. n. 2012 del 27.11.2007 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2006 (FNPS 2006), e in questo ambito ad assegnare la somma di Euro 1.400.000,00 quale "*riserva per integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. e)*", che sono state assegnate alle Amministrazioni provinciali per il concorso al finanziamento delle attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della l. n. 142/1990, così come rivenienti dal decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nonché alle funzioni già di competenza delle Province per effetto della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante "*Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati*".

Le suddette risorse sono state impegnate ed erogate alle amministrazioni provinciali con A.D. n. 75/2008 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, finalizzate alla copertura della spesa da sostenere per l'anno scolastico 2008-2009.

Con Deliberazione di G.R. n. 486 del 31 marzo 2009 si è provveduto al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche sociali 2007 (FNPS2007 agg) con riferimento alla quota aggiuntiva rispetto al primo stanziamento, che il Ministero delle Poli-

tiche Sociali ha assegnato alla Puglia. In questo ambito la Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare la somma di Euro 2.000.000,00 quale *“riserva per integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006”*, che è stata assegnata alle Amministrazioni provinciali per il concorso al finanziamento delle attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle Province.

Con Del. G.R. n. 1861 del 13 ottobre 2009, sono state assegnate alle Province le risorse di cui sopra, pari ad Euro 2.000.000,00 per una annualità, con riferimento all’anno scolastico 2009-2010, da ripartire tra le 6 province pugliesi secondo i seguenti criteri di riparto:

- il 50% delle risorse disponibili in base alla popolazione residente (ISTAT, Cens. 2001);
- il 50% delle risorse disponibili in base al numero dei Comuni ricadenti in ciascuna Provincia (2009).

Le risorse oggetto del presente provvedimento dovevano essere utilizzate dalle Province pugliesi per il concorso al finanziamento dei seguenti interventi:

- attività riconducibili alle funzioni già di competenza delle Province alla data di entrata in vigore della l. n. 142/1990, così come rivenienti dal decreto legge 18 gennaio 1993, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nonché alle funzioni già di competenza delle Province per effetto della legge 28 agosto 1997, n. 284, riguardante *“Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”*, presso gli Istituti specializzati già attivi sul territorio regionale;
- altre attività di integrazione scolastica e integrazione sociale extrascolastica per persone con diverse abilità che frequentino scuole medie secondarie superiori, avviate con specifici progetti di intervento dalle singole Amministrazioni provinciali, di concerto con gli ambiti territoriali sociali;

- servizi per il trasporto sociale scolastico in favore degli studenti disabili che frequentino scuole medie secondarie superiori, ove già realizzati dalle Province, di concerto con gli ambiti territoriali sociali.

Con Del. G.R. n. 1875 del 13 ottobre 2009 è stato approvato il secondo Piano Regionale delle Politiche Sociali che, tra l’altro, provvede al riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali di competenza per le annualità 2006-2009 per tutte le finalizzazioni di piano. Nello specifico per quanto attiene il cofinanziamento regionale alle competenze delle Amministrazioni provinciali per gli interventi di integrazione scolastica per audiolesi e videolesi, la citata deliberazione prevede uno stanziamento di Euro 1.600.000,00 a valere sul FNPS 2008-2009, pari complessivamente al 2,5% del totale del FNPS assegnato alla Puglia nel riparto a tutte le Regioni operato dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

Non è ancora stato oggetto di riparto il FNPS 2010, che tuttavia ha subito una considerevole riduzione, per effetto della manovra economia nazionale, e pertanto applicando la medesima percentuale all’importo assegnato alla Puglia per l’annualità 2010, si ottiene uno stanziamento per la finalizzazione *“Interventi delle Province per l’integrazione scolastica per audiolesi e videolesi nelle scuole ex art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006”* pari ad Euro 675.000,00.

Alla luce di quanto fin qui considerato, si propone pertanto alla Giunta Regionale di approvare lo stanziamento complessivo di Euro 2.275.000,00 in applicazione dell’art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006 e di quanto disposto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, a valere sulle risorse di cui al Cap. 784025 - UPB 5.2.1 con le seguenti imputazioni nel bilancio di previsione 2011:

- Euro 1.600.000,00 - residui di stanziamento 2009
 - Euro 675.000,00 - residui di stanziamento 2010.
- Sulla base dei criteri di riparto già utilizzati per il riparto delle risorse di cui alla Del. G.R.n. 1861 del 13 ottobre 2009, le risorse risultano così ripartite tra le sei province pugliesi:

PROVINCE	NUM COM UNI	POPOLAZIONE RESIDENTE	Riparto Quota 1 (50%)	Riparto Quota 2 (50%)	Riparto Totale
BARI	41	1.150.322	€ 180.765,50	€ 320.980,38	€ 501.745,88
BAT	10	490.760	€ 44.089,15	€ 136.939,33	€ 181.028,48
BRINDISI	20	402.985	€ 88.178,29	€ 112.447,02	€ 200.625,31
FOGGIA	61	640.752	€ 268.943,80	€ 178.792,39	€ 447.736,19
LECCE	97	811.230	€ 427.664,73	€ 226.361,76	€ 654.026,49
TARANTO	29	580.497	€ 127.858,53	€ 161.979,12	€ 289.837,65
REGIONE PUGLIA	258	4.076.546	€ 1.137.500,00	€ 1.137.500,00	€ 2.275.000,00

Le suddette risorse potranno essere utilizzate dalle Province esclusivamente per interventi volti alla integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006, e rappresentano il cofinanziamento della Regione Puglia per concorrere alla copertura dei costi connessi all'esercizio di una funzione propria delle Amministrazioni provinciali, con riferimento agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012.

Ai successivi provvedimenti di impegno provvederà il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della l.n. 102/2009 secondo cui la spesa che discende dal presente provvedimento è compatibile, nel programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € **2.275.000,00** stanziata per "Interventi realizzati dalle Province ex art. 17 comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006", da finanziare con le disponibilità del **capitolo 784025 -U.P.B. 5.2.1 "Programmazione sociale e integrazione"** come segue:

Euro 1.600.000,00 - residui di stanziamento 2009

Euro 675.000,00 - residui di stanziamento 2010.

Al relativo impegno dovrà provvedere il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare l'assegnazione e il riparto della somma di Euro 2.275.000,00 in favore delle Province pugliesi per il concorso alla copertura della spesa per interventi volti alla integrazione e assistenza scolastica di competenza delle Province ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. e) della l.r. n. 19/2006, a valere sul Cap. 784025 - UPB 5.2.1 secondo quanto riportato nella sezione della Copertura finanziaria;
3. di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria

gli adempimenti attuativi, di competenza regionale, derivanti dalle direttive approvate;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1795

L. R. n. 19/2006 art. 67, comma 1 - Del. G. R. n. 1875 del 13.10.2009 "Approvazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011" - Riparto risorse FGSA 2011 e stanziamento per il cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona II triennio.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione sociale, così come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, nel rispetto dei principi e degli indirizzi per la programmazione sociale regionale assunti con la legge regione 10 luglio 2006, n. 19.

La suddetta deliberazione ha approvato gli indirizzi alle strutture dell'Assessorato al Welfare e agli ambiti territoriali sociali per la gestione della fase di transizione tra il primo e il secondo triennio di programmazione sociale, le procedure a stralcio per la erogazione di quota parte delle risorse finanziarie assegnate agli ambiti nelle more della approvazione dei rispettivi Piani sociali di Zona, il percorso per la stesura del Piano sociale di Zona, i contenuti e la dotazione finanziaria complessiva del Piano Regionale delle Politiche Sociali, il riparto delle risorse finanziarie disponibili per le principali finalizzazioni, le modalità di monitoraggio e valutazione dei Piani sociali di Zona.

Sulla base della normativa vigente e degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, le finalizzazioni delle risorse a valere sul Fondo Globale SocioAssistenziale (2011) sono le seguenti:

- a) Art. 42 della l.r. n. 19 del 31.12.2010 - Interventi in favore degli audiolesi per l'utilizzo degli interpreti LIS nei programmi di informazione delle emittenti televisive locali Euro 200.000,00
- b) Art. 26 della l.r. n. 34 del 31.12.2009 - Interventi di sostegno dei soggetti affetti da dislessia" euro 150.000,00**
- c) Art. 40 della l.r. n. 1/2005 - Interventi in favore degli hanseniani
euro 200.000,00
- d) Azioni di sistema a supporto dell'attuazione della riforma del welfare locale
euro 610.000,00
- e) Finanziamento dei Piani Sociali di Zona (2010-2012)
euro 11.100.000,00

Con il presente provvedimento, si propone, pertanto, di ripartire secondo le finalizzazioni di legge il Fondo Globale Socioassistenziale della Puglia per l'annualità 2011, che è assegnato al Cap. 784010 in misura pari ad Euro 13.550.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla l.r. n. 19 del 31.12.2010 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2011.

Il riparto delle suddette risorse, per la quota riservata agli ambiti territoriali sociali, sarà determinato con apposito atto della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria nel rispetto dei criteri di riparto già approvati con il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 (Del. G.R. n. 1875/2009).

Ai provvedimenti di impegno dello stanziamento oggetto del presente provvedimento provvederà la dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria, con successivi atti dirigenziali da adottare entro il corrente esercizio finanziario.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad **Euro 13.550.000,00** trova copertura nel **Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1** - Bilancio di previsione 2011 risorse di competenza.

Il suddetto stanziamento viene disposto nell'ambito dell'importo disponibile sullo stanziamento di competenza così come definito dal Bilancio approvato con l.r. n. 19/2010.

Ai successivi provvedimenti di impegno delle somme da utilizzare per gli obiettivi indicati in narrativa, si provvederà, ai sensi dell'art.78 della L.R. n.28/2001, con atti dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della l.r. 7/1997 e s.m.i..

Tutto ciò premesso e considerato

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA


- di **approvare** quanto illustrato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare** lo stanziamento della somma di Euro 13.550.000,00, a valere sulle risorse disponibili al Cap. 784010 - U.P.B. 5.2.1 del Bilancio di previsione 2011 per le seguenti finalizzazioni di legge:

- a) Art. 42 della l.r. n. 19 del 31.12.2010
- Interventi in favore degli audiolesi per l'utilizzo degli interpreti LIS nei programmi di informazione delle emittenti televisive locali
Euro 200.000,00
- b) **Art. 26 della l.r. n. 34 del 31.12.2009 - Interventi di sostegno dei soggetti affetti da dislessia"** Euro 150.000,00
- c) Art. 40 della l.r. n. 1/2005 - Interventi in favore degli hanseniani Euro 200.000,00
- d) Azioni di sistema a supporto dell'attuazione della riforma del welfare locale
Euro 610.000,00
- e) Finanziamento dei Piani Sociali di Zona (2010-2012)
Euro 11.100.000,00

- di **dare atto** che con determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Integrazione Sociosanitaria si provvederà entro il corrente esercizio finanziario ad effettuare l'impegno dell'intera somma iscritta nel Bilancio di Provisone 2011 al Cap. 784010 e oggetto del presente provvedimento;
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria il riparto della spesa di Euro 11.100.000,00, a valere sul Cap. 784010 - U.P.B. 5.1.1 tra gli ambiti territoriali sociali nel rispetto dei criteri di riparto definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali (Del. G.R. n. 1875/2009);
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni adempimento attuativo derivante dal presente provvedimento;
- di **disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**